

314.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BUCALOSSÌ

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MARTINI MARIA ELETTA E DEL PRESIDENTE INGRAO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	19777	BONFIGLIO	19880, 19882
Disegni di legge:		BORRI, Relatore per la maggioranza .	19782
(Approvazione in Commissione) . . .	19908	19784, 19788, 19789, 19791, 19794, 19797	
(Autorizzazione di relazione orale) . .	19908	19798, 19799, 19800, 19802, 19803, 19804, 19805	
(Presentazione)	19782	19806, 19807, 19814, 19817, 19818, 19821, 19822	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):		19823, 19824, 19825, 19826, 19827, 19828, 19829	
Disciplina delle locazioni di immobili urbani (<i>approvato dal Senato</i>) (1931);		19830, 19831, 19834, 19836, 19837, 19841, 19851	
ZANONE ed altri: Disciplina delle locazioni degli immobili urbani (891);		19855, 19858, 19863, 18874, 19882, 19883, 19884	
LA LOGGIA: Tutela dell'avviamento commerciale e disciplina delle locazioni di immobili adibiti all'esercizio di attività economiche e professionali (375);		19886, 19887, 19889, 19893, 19894, 19897, 19898	
BERNARDI ed altri: Controllo delle locazioni ed equo canone per gli immobili adibiti ad uso di abitazione (166)	19782	19899, 19900, 19901, 19902, 19905, 19906, 19908	
PRESIDENTE	19782, 19804, 19805	CASTELLINA LUCIANA	19789, 19802, 19804
BOFFARDI INES 19887, 19904, 19905, 19906, 19907		19805, 19806, 19807, 19814, 19816, 19817, 19820	
BOLLATI	19894, 19904, 19905	19821, 19822, 19823, 19827, 19828, 19829, 19833	
		19835, 19851, 19859, 19884, 19885, 19886, 19888	
		19889, 19892, 19893, 19896, 19897, 19906, 19907	
		CERQUETTI	19784
		19786, 19788, 19789, 19791, 19797, 19798, 19799	
		19800, 19801, 19805, 19807, 19815, 19817, 19820	
		19821, 19822, 19823, 19824, 19825, 19826, 19828	
		19829, 19844, 19851, 19853, 19861, 19863, 19874	
		19883, 19884, 19886, 19896, 19897, 19898, 19899	
		COSTA	19782, 19783, 19787, 19788
		19789, 19790, 19791, 19793, 19794, 19796, 19797	
		19798, 19799, 19800, 19801, 19802, 19807, 19809	
		19817, 19818, 19821, 19824, 19825, 19826, 19827	
		19828, 19829, 19830, 19831, 19834, 19835, 19836	
		19837, 19849, 19851, 19855, 19862, 19863, 19872	
		19879, 19881, 19882, 19885, 19886, 19889, 19893	
		19900, 19901, 19902, 19903, 19904, 19905, 19906	
		DE CINQUE	19807

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1978

	PAG.		PAG.
DEL DONNO	19869, 19890	Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)	19908
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato</i> <i>per la grazia e la giustizia</i> .	19784, 19788 19789, 19791, 19794	Interrogazioni (Svolgimento):	
GALASSO	19782, 19783, 19792, 19794, 19796 19797, 19801, 19802, 19803, 19807, 19808 19827, 19830, 19831, 19833, 19835, 19836 19840, 19842, 19855, 19871, 19874, 19888 19889, 19891, 19893, 19894, 19900, 19906	PRESIDENTE	19777
GARZIA	19862, 19863	ARMATO, <i>Sottosegretario di Stato per</i> <i>la pubblica istruzione</i> .	19777, 19778, 19780
GORLA MASSIMO	19848, 19854, 19855, 19858, 19861 19863, 19881, 19882, 19907, 19908	BANDIERA	19781
GUARRA	19783, 19808, 19818 19856, 19859, 19873, 19895	CIAI TRIVELLI ANNA MARIA	19779
IOZZELLI	19898, 19899	SERVELLO	19777
MELLINI	19838, 19842	Convalida di un deputato	19838
PALOMBY ADRIANA	19857, 19859, 19902 19903, 19904, 19905	Per la formazione dell'ordine del giorno:	
PAZZAGLIA	19874	PRESIDENTE	19908
RAFFAELLI	19793, 19803, 19816, 19817, 19821 19824, 19834, 19837, 19841, 19850	LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA	19908
ROSSI DI MONTELERA	19871, 19875	Per la nomina del dottor Antonio Mac- canico a Segretario generale della Presidenza della Repubblica e del dottor Vincenzo Longi a Segreta- rio generale della Camera dei de- putati:	
SPERANZA, <i>Sottosegretario di Stato per</i> <i>la grazia e la giustizia</i>	19782 19797, 19799, 19801, 19802, 19803 19804, 19807, 19814, 19817, 19821 19822, 19823, 19824, 19825, 19826 19827, 19828, 19829, 19830, 19831 19834, 19836, 19837, 19841, 19851 19855, 19858, 19863, 19874, 19882 19883, 19884, 19886, 19889, 19893 19894, 19897, 19898, 19899, 19900 19901, 19903, 19905, 19906, 19908	PRESIDENTE	19863
TESINI ARISTIDE	19881, 19895	SPERANZA, <i>Sottosegretario di Stato per</i> <i>la grazia e la giustizia</i>	19864
TODROS	19789, 19803, 19885	Sostituzione del deputato Alessandro Per- tini eletto Presidente della Repub- blica:	
VALENSISE	19782	PRESIDENTE	19837
Proposte di legge (Annunzio)	19777, 19837	Sostituzione di un deputato	19838
Proposta di modifica regolamentare (Ri- tiro)	19821	Votazioni segrete	19809, 19864, 19875
		Ordine del giorno della seduta di do- mani	19908

La seduta comincia alle 10.

STELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Agnelli Susanna, Anselmi Tina, Libertini e Martini Maria Eletta, sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

ARMELLA ed altri: « Modifica dell'articolo 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103: Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva » (2330).

Sarà stampata e distribuita.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

Le seguenti interrogazioni, che trattano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente:

Servello e Bollati, al ministro della pubblica istruzione, « per sapere se abbia disposto un'indagine sulle irregolarità segnalate alla facoltà di architettura di Milano in materia di incarichi e per sapere se siano state accertate le responsabilità e assunti i provvedimenti conseguenti » (3-01733);

Servello, Tripodi e Bollati, al ministro della pubblica istruzione, « per sapere: quali misure siano state adottate per far uscire dallo stato di paralisi in cui è stata ridotta la facoltà di agraria di Milano, dopo 26 giorni di occupazione; altresì, in quali condizioni versi la facoltà di architettura che, secondo un quotidiano milanese, vive in permanente "rissa generale" per la protratta occupazione di una minoranza di sinistra » (3-02651).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

ARMATO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero comunicare che a queste due interrogazioni desidero rispondere personalmente il ministro della pubblica istruzione la settimana ventura, essendo impossibilitato a farlo oggi a causa di precedenti impegni. Chiedo all'onorevole Servello, già informato di ciò, di acconsentire al rinvio di una settimana dello svolgimento di queste due interrogazioni.

SERVELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Ho appreso dall'onorevole sottosegretario che il ministro in persona intende rispondere a queste due interrogazioni. Pur sentendomi onorato per la attenzione che il ministro ha dimostrato nei confronti dell'argomento da me trattato, non posso non sottolineare che la prima di esse risale addirittura al 29 settembre 1977. Ad un anno di distanza, l'onore che vuole farci il ministro mi pare tardivo, data l'importanza che rivestiva tale interrogazione all'epoca della sua presentazione.

Per quanto riguarda la seconda, presentata il 12 aprile scorso, posso anche aderire alla proposta di rinviarne lo svolgimento alla prossima settimana, anche se, oltre tutto per non togliere importanza alla figura del sottosegretario, preferirei che episodi del genere non si ripetessero.

PRESIDENTE. Resta, pertanto, inteso che lo svolgimento delle interrogazioni Servello nn. 3-01733 e 3-02651 è rinviato ad altra seduta.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Ciai Trivelli Anna Maria, Giannantoni, Pochetti, Canullo, Tozzetti e Vaccaro Melucco Alessandra, ai ministri dell'interno e della pubblica istruzione, « per sapere — in relazione al gravissimo episodio avvenuto nella scuola media "Giorgio Scalia" nel quartiere Primavalle a Roma, dove a seguito della sparizione di un portafogli contenente undicimila lire, oltre cinquecento ragazzi sono stati perquisiti da agenti di polizia chiamati dal preside dell'istituto, trattenuti all'interno della scuola oltre l'orario fino al compimento "dell'operazione" di polizia, mentre veniva impedito ai genitori, in attesa all'esterno, qualsiasi contatto con i loro figli e il preside rifiutava di informare gli stessi di quanto stava accadendo —: se gli organi competenti hanno avviato una urgente e rigorosa inchiesta; se prima di chiamare la polizia e di consentire la perquisizione di massa il preside ha consultato il provveditore agli studi e gli organi ministeriali; se si ritiene comunque il comportamento del preside e di alcuni insegnanti, che con esso hanno collaborato, incompatibile con la funzione di direzione e di responsabilità della formazione educativa di un così gran numero di giovanissimi; quale funzionario di polizia ha impartito l'odiosa direttiva di procedere ad una operazione così pesante e intimidatoria nei confronti di centinaia di ragazzi, poco più che bambini, all'interno di una istituzione scolastica » (3-02297).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

ARMATO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. D'intesa con il ministro dell'interno, rispondo per la parte di prevalente competenza del Ministero della pubblica istruzione, tenuto conto che l'increscioso episodio nel quale incorse il preside della scuola media « Giorgio Scalia » di Roma risulta essersi verificato all'interno dell'edificio, sede di tale scuola. Devo premettere che il comportamento del preside è stato oggetto di attenta valutazione, intesa soprattutto ad accertare se, nella circostanza, l'interessato abbia agito con la dovuta correttezza ed opportunità.

È risultato al riguardo che, all'invito rivoltogli dal provveditore agli studi di Roma perché giustificasse la propria condotta, il capo di istituto ha fatto presente che, nella mattinata del 17 dicembre 1977, una bidella della scuola gli aveva segnalato la scomparsa, durante l'ora di ricreazione, di un documento e di una modesta somma di denaro (quella indicata nell'interrogazione). Più che la somma di denaro, è risultato importante il documento, costituito da un atto di successione testamentaria. Lo stato di evidente malessere e di prostrazione accusato dalla bidella indussero il preside, anche nell'intima consapevolezza di adempiere un suo preciso obbligo, ad adoperarsi nel migliore dei modi per il recupero di quanto la bidella assumeva esserle stato sottratto. Da qui l'invito, rivolto in un primo tempo alla scolaresca, affinché collaborasse a trovare ed a restituire alla proprietaria il borsellino con il relativo contenuto.

Gli stessi alunni venivano, quindi, invitati a recarsi, uno per volta, in un locale appartato ove era stata sistemata una urna nella quale l'eventuale detentore del borsellino avrebbe potuto depositarlo in tutta segretezza. Con riferimento alla interrogazione, dunque, non risulta che vi siano stati atti di perquisizione, ma un invito rivolto agli alunni perché effettuassero un atto di coscienza nel segreto di un'aula riservata.

La ricerca si rivelava negativa ed il capo dell'istituto si metteva in contatto telefonico con l'ufficio scolastico provinciale, allo scopo di avere consigli e sug-

gerimenti sul modo di comportarsi. Non riusciva a trovare nessuno e ad avere, pertanto, la necessaria collaborazione.

A questo punto, il preside, dinanzi alla denuncia del reato, avanzava richiesta al locale commissariato di polizia che inviava presso la scuola un sottufficiale di pubblica sicurezza ed un'assistente di polizia, i quali ritennero di procedere senza indugio agli accertamenti del caso, culminati poi non tanto con la perquisizione degli allievi e di alcuni docenti ma, come risulta da un rapporto del Ministero dell'interno, con l'effettuazione di una ispezione delle aule e di altri locali e con un invito rivolto agli alunni perché, alla presenza degli insegnanti, mostrassero il contenuto delle loro cartelle. Gli scolari aderivano a tale invito e subito dopo venivano fatti uscire. Sull'episodio e sulle relative indagini, svolte con esito negativo, è stato riferito con formale rapporto alla autorità giudiziaria.

La piega assunta dalla vicenda, a seguito della perquisizione alla scolaresca, è andata — secondo il giudizio del Ministero della pubblica istruzione — al di là di ogni intenzione del capo dell'istituto, il quale ha tenuto a precisare di essersi trovato in una situazione di grande imbarazzo e coinvolto negli avvenimenti in assoluta buona fede.

A giudizio del Ministero sarebbe, certamente, stato preferibile se, prima di sollecitare l'intervento dell'autorità di polizia, il capo di istituto avesse consultato gli organi collegiali della scuola. In questo senso il Ministero ritiene insufficiente la giustificazione addotta da parte del preside.

In conclusione, pur avendo qualche riserva sul comportamento complessivo del capo d'istituto, per come ha amministrato complessivamente la sua funzione di dirigente, è fuori dubbio che lo stesso abbia agito in assoluta buona fede. In conseguenza, per questa valutazione e per i precedenti dell'interessato, che trovano larga testimonianza nella dichiarazione dei genitori e degli studenti, non si è ritenuto opportuno adottare provvedimenti disciplinari.

PRESIDENTE. La onorevole Anna Maria Ciai Trivelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta.

CIAI TRIVELLI ANNA MARIA. Non posso che dichiararmi insoddisfatta della sua risposta, onorevole sottosegretario. Si è trattato, come ella stessa ha sottolineato, di un episodio di eccezionale gravità. Di eccezionale gravità perché ha coinvolto 500 ragazzi, dai 10 ai 13 anni, di una scuola media di uno dei quartieri più poveri ed emarginati di questa città. Insisto nel dire che, per quel che riguarda il comportamento del preside e del corpo insegnante che ha con lui collaborato a mettere in atto una vera e propria azione di polizia, invece di ricorrere, come sarebbe stato loro dovere, agli organi collegiali della scuola e al provveditorato agli studi (eventualmente anche al Ministero), prima di arrivare ad una operazione così odiosa ed intollerabile, non si può in alcun modo addurre la giustificazione della buona fede e dei comportamenti precedenti.

Credo, onorevole sottosegretario, che occorra riflettere su questo modo di concepire il problema in discussione. Anche in casi eccezionali quali quelli del verificarsi di episodi di sottrazione di piccole somme di denaro e di sparizione di documenti, bisogna guardarsi dall'adottare metodi che nulla hanno a che fare con la concezione democratica che abbiamo e che dobbiamo avere della scuola italiana. Chiunque si discosti da questo modo di agire e di concepire i rapporti all'interno della scuola deve essere perseguito. Occorrono provvedimenti, non certo repressivi o punitivi, ma che comunque sottolineino l'incapacità di dirigere complessi così importanti per l'educazione di centinaia di ragazzi.

Voglio dire di più. Trattandosi di un quartiere come quello, dove l'emarginazione non è certamente da ascrivere a responsabilità dei ragazzi di età compresa tra i 10 e i 13 anni, nel quale ripetutamente si verificano episodi di discriminazione, proprio per questo, proprio perché questi ragazzi vivono in tali con-

dizioni, sarebbe stato necessario agire in modo totalmente diverso. Da questo episodio i ragazzi hanno imparato che la società riserva loro un certo tipo di trattamento, che sono sospettati di essere ladri e delinquenti, che sono soggetti ad essere perquisiti e interrogati dalla polizia, e tutto ciò, ripeto, in un'età compresa tra i 10 e i 13 anni ed all'interno di una istituzione scolastica pubblica.

Mi dispiace che nella risposta sia mancata la parte di competenza del Ministero dell'interno, mentre do atto al Ministero della pubblica istruzione di avere se non altro elaborato una linea di risposta. Per i motivi indicati, non posso tuttavia che ribadire non soltanto che sono insoddisfatta, ma anche che protesto e invito ancora una volta il Governo a considerare attentamente questo come altri episodi, che dimostrano una resistenza a concepire la scuola come un fatto democratico, educativo, uguale per tutti.

PRESIDENTE. Le seguenti interrogazioni, che trattano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente:

Biasini, La Malfa Ugo, Mammi, Agnelli Susanna, Ascari Raccagni, Bandiera, Battaglia, Bogi, Compagna, Del Pennino, Gunnella, La Malfa Giorgio e Robaldo, al ministro della pubblica istruzione, « per conoscere il suo giudizio sul tema in classe dato da un insegnante del liceo "A. Caro" di Fermo, che, secondo informazioni di stampa, era il seguente: " Col passare dei giorni l'interesse che aumenta intorno al caso Moro ha fatto dimenticare le altre vittime della vicenda, gli uomini della scorta; insomma, per colpa di un uomo che rappresenta una classe politica che merita di essere processata, cinque uomini sono stati massacrati senza processo"; e per essere informati sui provvedimenti che sembrano imporsi in casi di evidente mancanza di ogni spirito educativo, come questo » (3-02662);

Amalfitano, Borri Andrea, Bianco, Brocca, Buro Maria Luigia, Casadei Amelia, Squeri, Manfredi Manfredo, Belci,

Giordano, Martini Maria Eletta, Rubbi Emilio, Bardotti, Carelli, Casati, Citterio e Rende, al ministro della pubblica istruzione, « per sapere se è informato di quanto avvenuto nel liceo "A. Caro" di Fermo dove, secondo quanto riportato dalla stampa, ad alunni di una classe è stato assegnato da parte di un docente il seguente tema: " Col passare dei giorni l'interesse che aumenta intorno al caso Moro ha fatto dimenticare le altre vittime della vicenda: gli uomini della scorta; insomma, per colpa di un uomo che rappresenta una classe politica che merita di essere processata, cinque uomini sono stati massacrati senza processo". Per sapere quali provvedimenti si intendano prendere dinanzi ad un atto così grave, che oltre ad essere lesivo della dignità della scuola nella sua funzione educativa, della libertà dell'apprendimento, si abbandona all'apologia di reato e alla più diseducante provocazione, per non definirla vera pedagogia del crimine e della violenza, attentando alle coscienze e alle intelligenze dei giovani e al comune senso dello Stato » (3-02663).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

ARMATO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. L'episodio molto grave relativo al tema sul rapimento dell'onorevole Moro - assegnato nello scorso mese di marzo da un docente incaricato agli studenti di una quarta classe del liceo « Annibale Caro » di Fermo e che, insieme a contrastanti giudizi, ha suscitato reazioni di sdegno e stupore in vasti settori dell'opinione pubblica - non poteva non richiamare la particolare attenzione del Ministero, giustamente preoccupato per le finalità, prive di reale contenuto educativo, insite nel tipo di argomento proposto. Da un primo esame della questione è apparso subito, infatti, che l'aprioristica e rigida impostazione del tema mirava non tanto a sondare il pensiero degli alunni sulla vicenda ed a provocarne personali valutazioni, ma piuttosto a presentare come dati obiettivi giudizi politici soggetti-

vi ed a stabilire nessi causali, quanto meno opinabili, costringendo gli allievi ad uno svolgimento pressoché obbligato ed acritico.

A prescindere, pertanto, dalle vere o presunte motivazioni che possono aver indotto il protagonista dell'episodio ad una formulazione letterale del titolo del tema che egli stesso ha successivamente definito « poco felice », si deve convenire che il comportamento del docente, nella dolorosa e tragica circostanza, ha denotato scarsa sensibilità, travalicando i limiti pur consentiti dalla libertà di insegnamento. Sembra chiaro al riguardo che tali limiti, così come gli stessi sono configurati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, trovano la loro *ratio* nell'esigenza di tutelare, accanto alla libertà del docente, anche e soprattutto il rispetto della coscienza morale e civile dei discenti.

Per le suddette considerazioni, e tenuto conto che a norma della legge 19 marzo 1955, n. 160, la materia concernente lo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo rientra nella competenza dei provveditori agli studi, il Ministero ha tempestivamente invitato l'ufficio scolastico provinciale di Ascoli Piceno ad approfondire e valutare la questione, anche sotto il profilo disciplinare.

Aderendo all'invito rivoltagli, il dirigente di tale ufficio ha sottoposto il docente — professor Oddo Mantovani — al procedimento previsto dagli articoli 16 e seguenti della succitata legge n. 160, procedimento che, dopo un'accurata istruttoria, si è concluso con la sanzione disciplinare della sospensione della retribuzione e degli assegni ordinari per un periodo di 10 giorni.

Nell'irrogare tale sanzione, con decreto del 28 giugno 1978, il provveditore agli studi ha tenuto presente, quale valida attenuante, l'onesto e proficuo contributo dato alla scuola dal docente, il cui gesto è stato considerato, più che altro, come un infelice momento di smarrimento.

In questa circostanza, infatti, il professor Mantovani ha tenuto a chiarire spontaneamente, attraverso lettere ai giornali

e giustificazioni presentate al provveditore, la non felice formulazione letterale del tema proposto, riconoscendo quindi la sua leggerezza e la sua colpa.

PRESIDENTE. L'onorevole Bandiera, cofirmatario dell'interrogazione Biasini, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BANDIERA. Mi pare che la risposta del Governo sia soddisfacente e risponda alla preoccupazione che ci aveva mosso a presentare questa interrogazione.

Siamo di fronte ad un caso estremamente esemplare, nel quale si confrontano i due problemi della libertà di insegnamento e della responsabilità dell'insegnante rispetto al sentire ed alla coscienza degli allievi.

Questo senso di responsabilità, evidentemente, non c'era stato. Prendiamo atto delle dichiarazioni dell'insegnante secondo le quali la formulazione del tema è stata infelice, ha travalicato il suo stesso modo di sentire; mi pare, però, che da questo dobbiamo trarre un ammonimento di carattere pure generale sul comportamento di alcuni insegnanti in questo particolare e difficile momento e sulla necessità che, in una condizione assai difficile del nostro paese, soprattutto per quanto riguarda i problemi dell'ordine pubblico, vi sia da parte di tutti, e in particolare degli organi della scuola, una adeguata capacità di fronteggiare questa emergenza. Prendo atto del fatto che il Ministero della pubblica istruzione ha in questa occasione reagito immediatamente, riportando la questione nelle sue giuste dimensioni e dando — se così possiamo dire — un esempio che potrà essere meditato anche da altri insegnanti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei firmatari della interrogazione Amalfitano è presente, s'intende che abbiano rinunciato alla replica.

È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sospendo la seduta fino alla 10,50.

La seduta, sospesa alle 10,25, è ripresa alle 10,50.

**Presentazione
di disegni di legge.**

BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi onoro presentare il seguente disegno di legge:

« Gestione delle rivendite di tabacchi e carte-valori postali ai detenuti ed agli internati e destinazione degli utili ad essa relativi ».

Mi onoro altresì presentare, a nome del ministro dell'agricoltura e delle foreste, il seguente disegno di legge:

« Ripianamento delle perdite subite per la commercializzazione dell'olio di oliva dell'ammasso volontario di produzione 1963, 1964 e 1965, nonché pagamento del grano distribuito ai danneggiati dal terremoto dell'agosto 1962 nelle province di Avellino e Benevento ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina delle locazioni di immobili urbani (approvato dal Senato) (1931); e delle concorrenti proposte di legge: Zanone ed altri (891); La Loggia (375); Bernardi ed altri (166).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Disciplina delle locazioni di immobili urbani; e delle concorrenti proposte di legge: Zanone ed altri; La Loggia; Bernardi ed altri.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 30 ed è stato accantonato l'articolo 26 nonché

le votazioni relative all'articolo 31, poiché la Commissione ha ritenuto opportuno valutare più approfonditamente le implicazioni degli emendamenti relativi al secondo comma dell'articolo stesso.

In sede di esame dell'articolo 32, sono stati illustrati tutti gli emendamenti ad esso presentati. Si riprenderà ora da tale articolo, con il parere della Commissione e del Governo sugli emendamenti, con riserva di esaminare successivamente l'articolo 26 e di completare l'esame dello articolo 31.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 32 ?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 32.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Galasso, mantiene gli emendamenti Delfino all'articolo 32, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene i suoi emendamenti all'articolo 32, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Valensise, mantiene il suo emendamento 32. 17, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

VALENSISE. Sì, signor Presidente.

(La Camera respinge gli emendamenti Delfino 32. 1, 32. 2, 32. 3, 32. 4, 32. 5, 32. 6, 32. 7, 32. 8, 32. 9, 32. 10, 32. 11 e

32. 12, nonché gli emendamenti Costa 32. 13, 32. 14, 32. 15 e 32. 16 e l'emendamento Valensise 32. 17).

GUARRA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 32.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Il voto del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale sarà contrario all'articolo 32. In esso, infatti, appare, ancora più che negli articoli precedenti, una dispotica volontà di compressione della economia contrattuale, anche quando essa non viene ad essere richiesta né dalla logica né dalla armonia della legge. Non si sa perché non si lasci alla iniziativa delle parti di statuire se il canone possa o non possa essere aggiornato per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira, dato che nel caso previsto dall'articolo 32 non si tratta del canone controllato, cioè del cosiddetto equo canone, ma del canone libero. Si tratta, quindi, di una perversa volontà delle parti politiche che si esprime proprio in questo articolo 32.

Per questi motivi confermo il nostro voto contrario.

GALASSO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 32.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALASSO. Il gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale voterà contro l'articolo 32, perché la sua formulazione, oltre ad essere una mostruosità giuridica, finisce per accentuare la caratterizzazione punitiva della libertà e della autonomia contrattuale. È, inoltre, una mostruosità che realizza una contraddizione palese sul terreno sociale, economico e giuridico. È incredibile come un contratto, che è fuori dalla logica della regolamentazione dell'equo canone, subisca poi degli appesantimenti normativi che impediscono la libera autonomia contrattuale e, con essa, la libertà individuale.

Non voglio qui ripetere le considerazioni che sono già state fatte da noi circa la perdita della libertà contrattuale che trova ancora, nell'articolo 32, una conferma del carattere punitivo di questo disegno di legge nei confronti della libera volontà delle parti.

Per queste considerazioni di ordine morale, tecnico e giuridico, il gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale voterà contro l'articolo 32.

COSTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 32.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. Desidero ricordare in questa sede che sull'articolo 32, con particolare riferimento al primo comma ed anche parzialmente al secondo comma, sono stati presentati dal gruppo liberale alcuni emendamenti che ritenevamo migliorativi del testo del disegno di legge, perché capaci di restituire alla disponibilità delle parti alcuni aspetti relativi alla indicizzazione del canone. Se può essere comprensibile, anche se non giustificato, che relativamente alle norme che riguardano gli alloggi destinati ad uso abitativo vi possa essere una variazione del canone proporzionata alla indicizzazione in ragione del 75 per cento, non altrettanto comprensibile risulta tale previsione in questa materia dove, nonostante vi sia un canone libero determinato dalle parti, questo viene ad essere vincolato in una parte accessoria. Nella sostanza si finisce con il forzare una normativa che invece pareva sufficientemente logica nella sua parte generale, cioè quella riguardante gli immobili destinati alle attività commerciali, industriali o artigianali. Questa è la ragione per la quale riteniamo di dover votare contro l'articolo 32, pur rinunciando alla richiesta di votazione segreta su di esso.

(La Camera approva l'articolo 32 nel testo della Commissione).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 33. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

(*Canone delle locazioni stagionali*).

« Il canone delle locazioni stagionali può essere aggiornato con le modalità di cui all'articolo 32 ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 33.

33. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

CERQUETTI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. L'articolo 33 ripropone il problema del canone delle locazioni stagionali, prevedendo che tale canone possa essere aggiornato secondo le modalità di cui all'articolo 32. Noi chiediamo la soppressione di questo articolo, in quanto esso non soltanto riproduce tutte quelle contraddizioni che poco fa ha richiamato un collega del mio gruppo nella sua dichiarazione di voto sull'articolo 32, ma in maniera addirittura abnorme tale articolo si propone di estendere la normativa di cui all'articolo 32 anche alle locazioni stagionali.

Risulta evidente che la statuizione di cui all'articolo 33, diventa un modo per far sì che, nel corso di una locazione stagionale, che in genere non è mai superiore ad un anno o a due anni, non sia possibile applicare, anche dopo un anno o due anni, nessun aumento. Infatti c'è il richiamo esplicito all'articolo 32, relativo all'aggiornamento del canone.

Il primo comma dell'articolo 32 prevede che « Per i primi tre anni dall'inizio della locazione, il canone nelle misure contrattualmente stabilite non può essere aggiornato per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira ». Al secondo e al terzo comma dello stesso articolo viene poi stabilito che le parti possono convenire che, dall'inizio del quarto anno, il canone sia aggiornato, e le variazioni in aumento, comunque, devono essere contenute nel 75 per cento rispetto agli indici ISTAT.

All'articolo 33 viene prevista l'ipotesi delle locazioni stagionali. In genere, una locazione stagionale ha una durata di tempo limitata ad un anno, due anni, tre anni al massimo. Sostanzialmente, si prescrive che per le locazioni stagionali non è possibile apportare alcun aumento. La contraddittorietà di questo articolo appare evidente. Pertanto, il nostro gruppo chiede che l'articolo 33 venga soppresso, in quanto esso costituirebbe un ulteriore incentivo a far sì che non vengano più affittati immobili per locazioni stagionali, dal momento che il canone relativo, almeno per la durata di tre anni e nell'ipotesi di aumento del costo della vita, non può essere rivisto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 33 ?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria a questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario a questo emendamento.

(*La Camera approva l'articolo 33 nel testo della Commissione*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 34. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

(Indennità per la perdita dell'avviamento).

« In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1 e 2 dell'articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità.

Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente.

Le indennità di cui ai commi precedenti devono essere corrisposte rispettivamente al momento del rilascio e di inizio del nuovo esercizio.

L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al primo comma. L'indennità di cui al secondo comma deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 34.

34. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma: 18, con: 8, e: 21, con: 11.

34. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma: 18, con: 9, e: 21, con: 12.

34. 4.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma: 18, con: 10, e: 21, con: 13.

34. 5.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma: 18, con: 11, e: 21, con: 14.

34. 6.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1978

Sostituire al primo comma: 18, con: 12, e: 21, con: 15.

34. 7.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma: 18, con: 13, e: 21, con: 16.

34. 8.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma: 18, con: 14, e: 21, con: 17.

34. 9.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO; DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma: 18, con: 15, e: 21, con: 18.

34. 10.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma: 18, con: 16, e: 21, con: 19.

34. 11.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma: 18, con: 17, e: 21, con: 20.

34. 12.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sopprimere il secondo e terzo comma.

34. 13.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

CERQUETTI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. L'articolo 34 è un articolo di particolare rilevanza nella normativa che stiamo per fare entrare in vigore, in relazione alle locazioni di cui allo articolo 27.

Con l'articolo 34, anche nel testo rivisto dalla Commissione, si innova sostanzialmente e pesantemente rispetto a quella che era la già esistente disciplina giuridica sul compenso per la perdita dello avviamento commerciale. Con questo articolo, si configurano due ipotesi, che finiscono per sovrapporsi. Infatti, al primo comma è stabilito che comunque, in caso

di cessazione del rapporto di locazione, il proprietario deve corrispondere una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere, l'indennità è pari a 21 mensilità. Questo concetto corrisponde a quello già esistente nella attuale legislazione; in base ad essa il conduttore ha diritto ad un risarcimento, poiché smette una attività che ha valorizzato l'immobile. Lo stesso concetto, però, è ripetuto nel secondo comma dell'articolo 34 per cui, alla fine, ci troveremo di fronte ad una situazione in base alla quale il conduttore ha diritto ad un risarcimento pari a 36 mensilità. Infatti, nel secondo comma, si dice: « Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga adibito all'esercizio della stessa attività... ». Ebbene, vi è una ripetizione della indennità già prevista e stabilita dal primo comma dello stesso articolo: una penalizzazione nei confronti del proprietario, che appare comunque eccessiva tenuto conto che, nella legislazione vigente, il diritto dell'avviamento commerciale dell'immobile esiste già oggi solo nel caso in cui l'immobile venga destinato allo stesso esercizio. Nella ipotesi in cui il conduttore adibisca l'immobile ad impresa commerciale e, successivamente, abbandoni l'attività, non si vede perché il proprietario, dovendo destinare l'immobile stesso ad un uso diverso da quello per il quale era stato locato, debba pagare ben due volte una indennità che trova una ragione giuridica solo nell'ipotesi in cui il subentrante sfrutti ed utilizzi un avviamento commerciale per una determinata attività. Vi è, quindi, una incongruità sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista logico.

Alla fine del secondo comma si prevede anche una ipotesi che rende nulla una parte dello stesso articolo e che si presta a capziose interpretazioni da parte del nuovo subentrante. La dizione: « Ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente » sta a significare che, se il « nuovo esercizio » inizia a distanza di un anno dalla cessa-

zione della precedente attività, non debbono essere corrisposte queste mensilità. In questo modo non si favorisce nemmeno il conduttore che lascia l'immobile, ma si favorisce unilateralmente il proprietario, che può affittare lo stesso locale dopo un anno dal momento in cui il conduttore lo ha lasciato.

Per queste ragioni noi riteniamo giustificati gli emendamenti da noi presentati, tesi alla soppressione del secondo e del terzo comma dell'articolo 34 (terzo comma che ripete semplicemente i primi due): il criterio ispiratore del risarcimento per l'avviamento commerciale è già ampiamente previsto dal primo comma dell'articolo 34.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, aggiungere le seguenti: o a fine locazione.

34. 14. COSTA.

Al primo comma, sostituire le parole: 18 mensilità, con le seguenti: 12 mensilità, e le parole: 21 mensilità, con le seguenti: 15 mensilità.

34. 15. COSTA.

Sopprimere il quarto comma.

34. 16. COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerli.

COSTA. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: a 18, con le seguenti: alla misura dell'utilità che ne può derivare al locatore e comunque nel limite massimo di 18.

34. 1. CARENINI.

Poiché l'onorevole Carenini non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il penultimo comma.

34. 17.

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 34 e di illustrare, altresì, l'emendamento della Commissione 34. 17.

BORRI, *Relatore per la maggioranza.* L'emendamento 34. 17 della Commissione tende ad abolire il penultimo comma, in quanto esso è assorbito nella nuova formulazione dell'ultimo comma: ne raccomandando alla Camera l'approvazione.

La Commissione è contraria a tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 34.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo accetta l'emendamento 34. 17 della Commissione; è contrario agli altri emendamenti presentati all'articolo 34.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Cerquetti, mantiene gli emendamenti Delfino all'articolo 34, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene i suoi emendamenti all'articolo 34, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Carenini non è presente, s'intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento 34. 1.

(La Camera respinge gli emendamenti Delfino 34. 2, 34. 3, 34. 4, 34. 5, 34. 6, 34. 7, 34. 8, 34. 9, 34. 10, 34. 11, 34. 12 e 34. 13 e Costa 34. 14, 34. 15 e 34. 16; approva l'emendamento 34. 17 della Commissione e l'articolo 34 nel testo così modificato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 35. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

(Limiti).

« Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonché destinati all'esercizio di attività professionali, ad attività di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 35.

35. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire le parole: Le disposizioni di cui all'articolo precedente, *con le seguenti:* Le disposizioni di cui agli articoli 34 e 36.

35. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

CERQUETTI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. Con l'emendamento 35. 2 chiediamo di sostituire le parole: « Le disposizioni di cui all'articolo precedente », con le seguenti: « Le disposizioni di cui agli articoli 34 e 36 ». Chiediamo di modificare così la normativa, in quanto anche il diritto di sublocazione o di cessione del contratto, di cui all'articolo 36, non trova giustificazione alcuna ove non si tratti di azienda a diretto contatto con il pubblico, con gli utenti o i consumatori.

L'indennità per il compenso per le perdite di avviamento viene concessa anche in caso di sublocazione o cessione del contratto di locazione: se l'attività non comporta contatto con il pubblico, è giusto che l'indennità non sia accordata.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 35.

35. 5.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerlo.

CASTELLINA LUCIANA. Chiediamo di sopprimere un articolo di cui non riusciamo a comprendere le ragioni, né si capisce perché è introdotta questa disparità di trattamento tra forme diverse di attività. Su questo medesimo tema, in Commissione sono state avanzate non poche perplessità ed avremmo gradito che queste trovassero almeno rispondenza in Assemblea.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, le parole: nonché ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività economiche di prevalente carattere artistico.

35. 3.

COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerlo.

COSTA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Sono escluse dal precedente comma le attività artigianali.

35. 4.

OLIVI, GRASSUCCI, TODROS, CIUFFINI, ALICI FRANCESCO ONORATO.

TODROS. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 35?

BORRI, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 35.

PIESIDENTE. Il Governo?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Concordo con l'onorevole relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Cerquetti, mantiene gli emendamenti Delfino 35. 1 e 35. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Luciana Castellina, mantiene il suo emendamento 35. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene il suo emendamento 35. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COSTA. Sì, signor Presidente.

(La Camera respinge gli identici emendamenti Delfino 35. 1 e Castellina Luciana 35. 5. Respinge quindi gli emendamenti Delfino 35. 2 e Costa 35. 3 e approva l'articolo 35 nel testo della Commissione).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 36. Se ne dia lettura.

STELLA, Segretario, legge:

(Sublocazione e cessione del contratto di locazione).

« Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.

Le indennità previste dall'articolo 34 sono liquidate a favore di colui che risulta conduttore al momento della cessazione effettiva della locazione ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 36.

36. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il conduttore non può sublocare l'immobile senza il consenso del locatore, anche nel caso di cessione o di locazione dell'azienda.

36. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma sopprimere le parole: sublocare l'immobile o.

36. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma sostituire le parole: per gravi motivi, con le parole: per giustificati motivi.

36. 4.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Resta fatto in ogni caso divieto al conduttore di sublocare l'immobile senza il consenso del locatore.

36. 5.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

CERQUETTI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. È vero che l'articolo 36 prevede l'ipotesi che il conduttore possa bloccare l'immobile o cedere il contratto di locazione senza che sia necessario il consenso del proprietario, e che questa norma corrisponde ad una altra già esistente, applicata costantemente in materia civilistica; ed è altrettanto vero che il codice civile prevede che, con la cessione dell'azienda, possa essere ceduto anche il contratto di locazione, purché il proprietario sia avvertito e non possa opporre gravi motivi. Però, noi avevamo chiesto una garanzia nei confronti del proprietario, perché spesso le aziende che vengono cedute sono in stato fallimentare o pre-fallimentare, o comunque in difficoltà operative e finanziarie, per cui molte volte avviene che il subentrante, che rileva una azienda già dissestata, non è nelle condizioni di far fronte al contratto di affitto precedente e l'unico ad averne un danno effettivo è poi il proprietario.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: per gravi motivi.

36. 6.

COSTA.

Al primo comma, sostituire le parole: per gravi motivi, *con le seguenti:* per giustificati motivi.

36. 7.

COSTA.

Aggiungere, in fine, le parole: con esenzione di ogni altro obbligo del locatore nei confronti del conduttore cedente o che abbia sublocato l'immobile.

36. 8.

COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerli.

COSTA. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 36?

BORRI, *Relatore per la maggioranza.* Parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Anche il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cerquetti, mantiene gli emendamenti Delfino 36. 1, 36. 2, 36. 3, 36. 4 e 36. 5, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene i suoi emendamenti 36. 6, 36. 7 e 36. 8, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

COSTA. Sì, signor Presidente.

(La Camera respinge gli emendamenti Delfino 36. 1, 36. 2, 36. 3, 36. 4 e 36. 5 e Costa 36. 6, 36. 7 e 36. 8 ed approva l'articolo 36 nel testo della Commissione).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 37.

STELLA, *Segretario,* legge:

(Successione nel contratto).

« In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto coloro che, per successione o per precedente rapporto risultante da atto di data certa anteriore all'apertura della successione, hanno diritto a continuare l'attività.

In caso di separazione legale o consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il contratto di locazione si trasferisce al coniuge, diverso dalla persona del conduttore, che continui nell'immobile la stessa attività già ivi esercitata assieme all'altro co-

niuge prima della separazione legale o consensuale ovvero prima dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Se l'immobile è adibito all'uso di più professionisti, artigiani o commercianti e uno solo di essi è titolare del contratto, in caso di morte gli succedono nel contratto, in concorso con gli aventi diritto di cui ai commi precedenti, gli altri professionisti, artigiani o commercianti.

Nelle ipotesi di recesso del titolare del contratto, succedono nello stesso gli altri professionisti, artigiani o commercianti. In tal caso il locatore può opporsi alla successione nel contratto, per gravi motivi, con le modalità di cui all'articolo precedente ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 37.

37. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma aggiungere, dopo la parola: diritto, le parole: e possibilità.

37. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

In caso di separazione legale o consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nell'eventualità che il conduttore rinunci all'esercizio della sua attività, il contratto di lo-

cazione viene trasferito al coniuge diverso dalla persona del conduttore, a patto che questi sia in grado di continuare nell'immobile la stessa attività già ivi esercitata assieme all'altro coniuge prima della separazione legale o consensuale ovvero prima dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

37. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quarto comma, sostituire le parole: per gravi motivi, con le parole: per giustificati motivi.

37. 4.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

GALASSO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALASSO. Le modifiche da noi proposte vorrebbero migliorare il testo del disegno di legge, cercando di evitare mancanza di chiarezza.

In particolare, con l'emendamento 37. 2 riteniamo opportuno che dopo la parola « diritto » seguano le altre « e possibilità ». Questa integrazione ci sembra quanto mai opportuna in quanto gli aventi diritto potrebbero anche essere impossibilitati ad esercitarlo. Si vuole con ciò considerare la situazione di coloro che acquisiscono il diritto alla successione nel contratto di locazione di locali commerciali, senza avere la possibilità di esercitare la loro attività.

A questa logica di maggiore completezza risponde anche l'integrazione suggerita dall'emendamento 37. 3, che tende

a chiarire che è possibile che non si verifichi la rinuncia da parte del conduttore. Se ciò è possibile, si dà luogo ad un conflitto tra i due coniugi, dato il diritto che ambedue hanno — uno per contratto e l'altro per la norma di cui si chiede la modifica — a continuare la locazione. Questo emendamento — dicevo — vuole chiarire questo possibile conflitto tra i coniugi, chiarendo nel contempo le sue conseguenze sul piano dell'esecuzione.

Con l'emendamento 37. 4 chiediamo la sostituzione delle parole « per gravi motivi » con le altre « per giustificati motivi ». In altre parole, chiediamo che la gravità dei motivi abbia il conforto della prova. Diversamente, ciò potrebbe essere sfruttato con maliziosità dagli interessati. Queste le ragioni per le quali chiediamo di modificare il testo con la dizione da noi proposta, che ci sembra più congrua, più seria e più concreta.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: diverso dalla persona del conduttore, con le seguenti: anche se non conduttore.

37. 5. RAFFAELLI, FRACCHIA, BOLOGNARI.

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di svolgerlo.

RAFFAELLI. Lo do per illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il terzo comma.

37. 6. COSTA.

Al terzo comma aggiungere, in fine, le parole: purché esercitino stabilmente la loro attività nel locale oggetto del contratto da almeno due anni.

37. 7. COSTA.

Al quarto comma, dopo la parola: commercianti, aggiungere le seguenti: purché esercitino stabilmente la loro atti-

vità nel locale oggetto del contratto da almeno due anni.

37. 8. COSTA.

Al quarto comma, sostituire le parole: per gravi motivi, con le seguenti: per giustificati motivi.

37. 9. COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerli.

COSTA. Gli emendamenti da noi presentati derivano dal fatto che ci sembra strano che un immobile adibito ad uso di più professionisti o artigiani, in caso di morte del titolare del contratto, possa essere goduto contrattualmente da coloro che lavorano, al momento della morte del titolare, nell'ufficio o nella bottega, come professionisti o artigiani. Questo comporta una protrazione della durata del contratto che appare assolutamente ingiustificata. Basti pensare al caso di un professionista che gestisca uno studio o di un artigiano che gestisca una bottega. Se si sono trovati nelle condizioni di avere bisogno di un sostituto o di un ragazzo di bottega negli ultimi giorni, prima di morire, il contratto si trasferisce a queste persone. È evidente che ci si trova di fronte ad un caso abnorme, che costituisce una ulteriore compressione della facoltà di contrarre, che spetta al proprietario.

Nel nostro emendamento abbiamo voluto riconoscere la possibilità di un trasferimento in capo ad un'altra persona che lavora stabilmente nell'azienda, ma abbiamo anche voluto garantire che sussistano delle condizioni oggettive per le quali il lavoro svolto nell'azienda o nello studio abbia assunto un certo significato. Per questo abbiamo previsto un limite cronologico: occorrono almeno ventiquattro mesi di attività per succedere nel contratto. Mi pare che questo sia indispensabile per evitare che la capacità contrattuale sia affidata al caso nella ipotesi in esame.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 37?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. Sono contrario a tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione dell'emendamento Raffaelli 37. 5, su cui esprimo parere favorevole, e degli emendamenti 37. 7 e 37. 8, presentati dall'onorevole Costa, per i quali mi rimetto al parere del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'emendamento Raffaelli 37. 5; mi rimetto all'Assemblea per gli emendamenti Costa 37. 7 e 37. 8. Sono, invece, contrario a tutti gli altri.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Galasso, mantiene gli emendamenti Delfino 37. 1, 37. 2, 37. 3 e 37. 4, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene i suoi emendamenti 37. 6 e 37. 9, non accettati dalla Commissione né dal Governo, e 37. 7 e 37. 8, per i quali il Governo e la Commissione si sono rimessi all'Assemblea ?

COSTA. Sì, signor Presidente.

(La Camera approva l'emendamento Raffaelli 37. 5; respinge gli emendamenti Delfino 37. 1, 37. 2, 37. 3 e 37. 4 e Costa 37. 6, 37. 7, 37. 8 e 37. 9. Approva quindi l'articolo 37 nel testo così modificato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 38.

STELLA, *Segretario*, legge:

(Diritto di prelazione).

« Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile lo-

cato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.

Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione.

Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.

Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore, deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione della comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita o del contratto preliminare.

Nel caso in cui l'immobile risulti locato a più persone, la comunicazione di cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna di esse.

Il diritto di prelazione può essere esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente conduttore.

L'avente titolo che, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al primo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione, si considera avere rinunciato alla prelazione medesima.

Le norme del presente articolo non si applicano nelle ipotesi previste dall'articolo 732 del codice civile, per le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e nella ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 38.

38. 3. DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire l'articolo 38 con il seguente:

In caso di alienazione dell'immobile locato per uno degli usi di cui all'articolo 28, il conduttore è preferito a parità di condizioni.

Il locatore deve notificare al conduttore l'offerta ricevuta, indicando le generalità e la residenza o il domicilio dell'offerente e le condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa, con la specificazione del prezzo, delle modalità di pagamento e delle altre clausole essenziali.

Il conduttore deve esercitare il suo diritto di prelazione entro 45 giorni dalla notificazione di cui al comma precedente.

In caso di omessa o incompleta comunicazione, il locatore è tenuto a corrispondere al conduttore una somma pari all'importo di 12 mensilità dell'ultimo canone corrisposto dal conduttore medesimo.

38. 4. DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al secondo comma, sopprimere le parole: da quantificare in ogni caso in denaro.

38. 5. DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al terzo comma, sostituire le parole: 60 giorni, con le parole: 10 giorni.

38. 6.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quarto comma, sostituire le parole: 30 giorni decorrenti dal 60° giorno, con le parole: 20 giorni decorrenti dal 10° giorno.

38. 7.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al settimo comma, sostituire le parole: 30 giorni, con le parole: 10 giorni.

38. 8.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Dopo il settimo comma aggiungere il seguente:

In caso di alienazione dell'azienda il locatore è preferito a parità di condizione con le stesse modalità previste per il conduttore.

38. 9.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

GALASSO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALASSO. L'articolo 38 conferisce un carattere particolare al disegno di legge. Le sue disposizioni, infatti, rappresentano, a nostro avviso, un ulteriore passo verso lo svuotamento del diritto di proprietà, costituendo un grave intralcio alla disponibilità del bene e al suo libero trasferimento. Oltre ai benefici più apparenti ed immediati, i bottegai conseguirebbero un risultato di ristretto carattere corporativo, vale a dire la cristallizzazione e la chiusura del commercio nelle sue strutture attuali, con l'impedimento dell'apporto di nuove forze nel settore (proroga di due anni, blocco dei canoni, avviamento, prelazione, riscatto). Stretto da questi vincoli, il contratto di locazione di immobili destinati ad uso commerciale è indirizzato alla stabilizzazione delle botteghe nel numero attuale, chiuso all'accesso delle forze più giovani e intraprendenti. Ci chiediamo, pertanto, chi potrà mai essere l'ingenuo che, a queste condizioni, vorrà cedere in locazione nuovi locali.

Manca, in ogni caso, a nostro parere, la reciprocità, cioè il diritto del locatore di acquistare l'azienda quando il conduttore voglia venderla, alla stregua della normativa prevista dall'articolo 36. Queste le ragioni fondamentali per cui abbiamo presentato diversi emendamenti sostitutivi ed integrativi, ed in particolare l'emendamento 38. 4, il quale semplifica, migliorandolo, l'articolo, il quale, per lo eccessivo zelo di prevedere le varie situazioni, finisce per risultare complesso e di difficile interpretazione. Chiediamo, inoltre, che sia diminuito il tempo necessario per esercitare il diritto di prelazione. Tale riduzione del termine ci appare il giusto contenimento di un diritto concesso al conduttore, di prelazione in caso di vendita dell'immobile.

Anche gli altri emendamenti obbediscono a queste considerazioni, tendendo ad attenuare la pesantezza dei termini previsti dall'articolo 38. Solo chi non ha mai trattato compravendite può proporre

termini come quelli previsti dal testo in esame. La loro abbreviazione è indispensabile se non si vuole impedire a qualsiasi costo il corretto svolgimento di ogni libera contrattazione. Riteniamo, inoltre, necessario garantire al locatore il diritto di prelazione in caso di alienazione dell'azienda. Abbiamo anche proposto di sopprimere le parole: «da quantificare in ogni caso in denaro», al secondo comma, in quanto riteniamo che altrimenti si rendono pressoché impossibili, sul piano tecnico-giuridico, i contratti di permuta.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 38.

38. 10. COSTA.

Al terzo comma, sostituire la parola: sessanta, con la seguente: trenta.

38. 11. COSTA.

Al quarto comma, sostituire la parola: sessantesimo, con la seguente: trentesimo.

38. 12. COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerli.

COSTA. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, le parole: nonché nel caso in cui l'immobile venga trasferito insieme con l'intero fabbricato.

38. 1. CARENINI.

Poiché l'onorevole Carenini non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, le parole: nonché nel caso in cui l'immobile venga trasferito insieme con l'intero fabbricato.

38. 2. BASSI, SOBRERO, PORCELLANA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 38?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 38.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 38.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Galasso, mantiene gli emendamenti Delfino 38.3, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 38.8 e 38.9, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene i suoi emendamenti 38.10, 38.11 e 38.12, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei firmatari degli emendamenti Carenini 38.1 e Bassi 38.2 è presente, s'intende che vi abbiano rinunciato.

(La Camera respinge gli emendamenti Delfino 38.3, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 38.8 e 38.9, e Costa 38.10, 38.11 e 38.12).

CERQUETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 38.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. Il gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale intende esprimere la sua opposizione all'introduzione di una norma che non soltanto, come ha

illustrato ampiamente il collega che mi ha preceduto, introduce un principio inesistente nel diritto privato italiano, ma, addirittura, si ispira ad un concetto che ha trovato in Italia fino ad oggi un'applicazione controversa, ma comunque giustificata, unicamente in agricoltura.

Con l'articolo 38 abbiamo introdotto quel diritto di prelazione che è stato inserito con la legge del 1965 nella legislazione italiana e in virtù del quale il conduttore, mezzadro o affittuario di un terreno agricolo, era ed è legittimato ad esercitare un diritto di prelazione, a parità di condizioni di vendita, rispetto a terzi acquirenti.

Ora, mentre in quella sfera può trovare una giustificazione questo concetto, nel senso che è diretto a favorire la piccola proprietà contadina e quindi è in relazione al fatto che il proprietario non ha esercitato il diritto di lavoro sul fondo, affidato al mezzadro, viceversa, introdurre questo concetto nel diritto privato, in ordine alla proprietà edilizia, significa introdurre un criterio che stravolge non soltanto il concetto di proprietà fine a se stesso, ma lo stravolge anche in relazione alle conseguenze di ordine sociale che esso finirà per provocare proprio nella sfera di chi vuol difendere quel qualcosa che ha acquistato con anni ed anni di sacrifici. È, quindi, un concetto contro il quale noi dissentiamo profondamente, in quanto è applicabile non soltanto agli immobili adibiti ad attività commerciale, ma anche nell'ipotesi di immobili adibiti ad uso di abitazione.

Ora, mentre può essere logico pensare di favorire il conduttore allorché il proprietario intenda vendere il locale in cui il conduttore stesso esercita un'attività commerciale, non ritengo che questo concetto possa essere trasferito nei contratti di locazione a carattere abitativo, in quanto indubbiamente è un criterio del tutto opposto e che non trova alcuna spiegazione di ordine sociale e giuridico.

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. A seguito dell'intervento dell'onorevole Cerquetti, ritengo opportuno precisare che la portata di questo articolo 38, quanto al suo ambito di applicazione, non sembra possa estendersi al di fuori delle locazioni destinate ad uso diverso dall'abitazione; tale articolo non può, cioè, essere applicato per gli immobili adibiti ad uso di abitazione.

(La Camera approva l'articolo 38 nel testo della Commissione).

PRESIDENTE. Avverto che sull'articolo 31, che, come la Camera ricorda, è stato accantonato, è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto. Poiché tale votazione avrà luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Si dia lettura dell'articolo 39.

STELLA, *Segretario*, legge:

(*Diritto di riscatto*).

« Qualora il proprietario non provveda alla notificazione di cui all'articolo precedente, o il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, l'avente diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.

Ove sia stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento del prezzo deve essere effettuato entro il termine di tre mesi che decorrono, quando non vi sia opposizione al riscatto, dalla prima udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell'atto notificato con cui l'acquirente o successivo avente causa comunichi, prima di tale udienza, di non opporsi al riscatto.

Se per qualsiasi motivo, l'acquirente o successivo avente causa faccia opposizione al riscatto, il termine di tre mesi decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 39.

39. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma, sopprimere le parole: o il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, e sostituire: sei mesi, con: tre mesi.

39. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

CERQUETTI. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 39.

39. 3.

COSTA.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: trenta giorni.

39. 4.

COSTA.

Al terzo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: trenta giorni.

39. 5.

COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerli.

COSTA. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 39?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Cerquetti, mantiene gli emendamenti Delfino 39. 1 e 39. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene i suoi emendamenti 39. 3, 39. 4 e 39. 5, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

COSTA. Sì, signor Presidente.

(La Camera respinge gli emendamenti Delfino 39. 1 e 39. 2 e Costa 39. 3, 39. 4 e 39. 5. Approva quindi l'articolo 39 nel testo della Commissione).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 40.

STELLA, *Segretario*, legge:

(Diritto di prelazione in caso di nuova locazione).

« Il locatore che intende locare a terzi l'immobile, alla scadenza del contratto rinnovato ai sensi dell'articolo 28, deve comunicare le offerte al conduttore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della scadenza.

Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto di locazione do-

vuti a risoluzione per inadempimento o recesso del conduttore o ad una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, relative al conduttore medesimo.

Il conduttore ha diritto di prelazione se, nelle forme predette ed entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offra condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.

Egli conserva tale diritto anche nel caso in cui il contratto tra il locatore e il nuovo conduttore sia sciolto entro un anno, ovvero quando il locatore abbia ottenuto il rilascio dell'immobile non intendendo locarlo a terzi, e, viceversa, lo abbia concesso in locazione entro i sei mesi successivi ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 40.

40. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il locatore che intende locare a terzi l'immobile, alla scadenza del contratto rinnovato ai sensi dell'articolo 28, deve comunicare al conduttore mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi almeno 60 giorni prima di tale scadenza, a quali condizioni intende proseguire la locazione ovvero le condizioni offerte da terzi per la locazione dell'immobile.

40. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al terzo comma, sostituire le parole: entro 30 giorni, con le seguenti: entro 15 giorni.

40. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

In caso di locazione dell'azienda il locatore è preferito con le stesse modalità per il conduttore.

40. 4.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

CERQUETTI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. L'articolo 40 ribadisce che il diritto di prelazione di cui all'articolo 28 deve essere applicato anche nell'ipotesi di nuove locazioni. In particolare prescrive che il locatore che intenda locare a terzi l'immobile deve comunicare le offerte al conduttore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 60 giorni prima della scadenza.

Noi proponiamo la sostituzione di tale primo comma con il seguente: « Il locatore che intende locare a terzi l'immobile, alla scadenza del contratto rinnovato ai sensi dell'articolo 28, deve comunicare al conduttore mediante raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi almeno 60 giorni prima di tale scadenza, a quali condizioni intende proseguire la locazione ovvero le condizioni offerte da terzi per la locazione dell'immobile ». Noi riteniamo che questa formulazione sia più utile

ai fini di una maggiore chiarezza interpretativa della norma, anche perché integra l'ipotesi di mancanza di offerte, ricollegandosi pertanto al disposto del terzo comma e riprendendo, al tempo stesso, quasi testualmente, ma con migliore coordinamento, l'analoga disposizione del regime transitorio di cui all'articolo 68, primo comma.

Nell'ipotesi in cui la Commissione non intenda aderire alla revisione di questo primo comma, chiediamo in via subordinata di sostituire, al terzo comma, le parole: « entro 30 giorni », con le altre: « entro 15 giorni », e di aggiungere, in fine, il seguente comma: « In caso di locazione dell'azienda il locatore è preferito con le stesse modalità previste per il conduttore ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 40.

40. 5.

COSTA.

Sopprimere il quarto comma.

40. 6.

COSTA.

Al quarto comma, sopprimere le parole: anche nel caso in cui il contratto tra il locatore e il nuovo conduttore sia sciolto entro un anno, ovvero.

40. 7.

COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerli.

COSTA. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 40 ?

BORRI, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Cerquetti, mantiene gli emendamenti Delfino 40. 1, 40. 2, 40. 3 e 40. 4, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene i suoi emendamenti 40. 5, 40. 6 e 40. 7, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

COSTA. Sì, signor Presidente.

(La Camera respinge gli emendamenti Delfino 40. 1, 40. 2, 40. 3 e 40. 4 e Costa 40. 5, 40. 6 e 40. 7 ed approva l'articolo 40 nel testo della Commissione).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 41.

STELLA, *Segretario*, legge:

(Norme applicabili).

« Ai contratti previsti nell'articolo 27 si applicano le disposizioni degli articoli da 7 a 11.

Le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 non si applicano ai rapporti di locazione di cui all'articolo 35 ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 41.

41. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sopprimere il secondo comma.

41. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

L'onorevole Delfino, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerli.

GALASSO. L'emendamento 41. 2, interamente soppressivo dell'articolo 41, ed il subordinato emendamento 41. 3, soppressivo del secondo comma dello stesso, si giustificano con l'insieme delle considerazioni che abbiamo svolto in ordine agli articoli 38, 39 e 40.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: si applicano le disposizioni, aggiungere le seguenti: dell'articolo 2, dell'articolo 5 nonché quelle.

41. 1. SOBRERO, PORCELLANA, ROCELLI, CARELLI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 si applicano a tutti i rapporti di locazione qualunque sia l'uso degli immobili.

41. 5.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerlo.

CASTELLINA LUCIANA. Chiediamo la modifica dell'articolo 41, per evitare disparità di trattamento in ordine ai vari tipi di locazione o, meglio, in ordine all'uso dell'immobile, in coerenza con la posizione da noi assunta sui precedenti articoli. Abbiamo proposto tale modificazione anche per evitare evasioni fiscali che ben sarebbero possibili ove, non sussistendo più il controllo da parte del conduttore, nelle trattative tra venditore ed acquirente, non fosse reso noto il costo di vendita. In altre parole, sarebbe possibile stabilire un prezzo ufficiale dell'immobile notevolmente più basso del reale, con evidente risparmio per i due contraenti ma con altrettanto evidente danno per la comunità.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, le parole: ed ai contratti aventi ad oggetto locazioni stagionali.

41. 4.

COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerlo.

COSTA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 41?

BORRI, *Relatore per la maggioranza.* Esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 41.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Anche il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 41.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Galasso, mantiene gli emendamenti Delfino 41. 2 e 41. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei firmatari dell'emendamento Sobrero 41. 1 è presente, s'intende che abbiano rinunciato alla votazione.

Onorevole Luciana Castellina, mantiene il suo emendamento 41. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene il suo emendamento 41. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COSTA. Sì, signor Presidente.

(La Camera respinge gli emendamenti Delfino 41. 2 e 41. 3, Castellina Luciana 41. 5 e Costa 41. 4, ed approva l'articolo 41 nel testo della Commissione).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 42.

STELLA, *Segretario, legge:*

(Destinazione degli immobili a particolari attività).

« I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad attività ricreative, assistenziali e culturali nonché a sede di partiti o di sindacati, hanno la durata di cui al primo comma dell'articolo 27.

A tali contratti si applicano le disposizioni degli articoli 32 e 41 ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 42.

42. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

L'onorevole Delfino, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

GALASSO. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: e sublocazione.

42. 1. SOBRERO, PORCELLANA, ROCELLI, CARELLI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dopo le parole: assistenziali e culturali, aggiungere la seguente: scolastiche.

42. 3. CIUFFINI, TODROS, DE CARO, CORRADI NADIA.

L'onorevole Ciuffini, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

TODROS. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, le parole: nonché le disposizioni processuali di cui al Titolo I, capo III, ed il preavviso per il rilascio di cui all'articolo 28.

42. 4. RAFFAELLI, SALVATO ERSILIA, FRACCHIA, BOLOGNARI.

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di svolgerlo.

RAFFAELLI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 42, nonché di svolgere, nel contempo, il seguente emendamento presentato dalla Commissione:

Al primo comma aggiungere, dopo le parole: o di sindacati, le altre: nonché quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori.

42. 5.

BORRI, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione esprime parere favorevole sugli emendamenti Ciuffini 42. 3 e Raffaelli 42. 4; contrario a tutti gli altri. Raccomando alla Camera l'approvazione dell'emendamento della Commissione 42. 5.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo accetta l'emendamento della Commissione 42. 5; per il resto, concorda con il parere del relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Galasso, mantiene l'emendamento Delfino 42. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei firmatari dell'emendamento Sobrero 42. 1 è presente, s'intende che abbiano rinunciato alla votazione.

(La Camera respinge l'emendamento Delfino 42. 2, approva gli emendamenti Ciuffini 42. 3, Raffaelli 42. 4 e della Commissione 42. 5; approva, infine, l'articolo 42 nel testo così modificato).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

ART. 42-bis.

(Commissioni comunali per l'equo canone).

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali provvederanno ad istituire le commissioni comunali per l'equo canone composte da:

- a) il sindaco o un suo delegato;
- b) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative degli inquilini;
- c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali unitarie CGIL, CISL, UIL;
- d) tre rappresentanti dell'organizzazione dei proprietari degli alloggi.

Nei comuni ove esiste il decentramento amministrativo, le commissioni sono istituite a livello circoscrizionale e sono presiedute dall'aggiunto del Sindaco o da un suo delegato.

La commissione ha le seguenti funzioni:

- 1) esprimere parere obbligatorio sulla determinazione delle zone urbane di cui all'articolo 18;
- 2) istituire un'anagrafe degli alloggi, al fine della determinazione del fabbisogno abitativo;
- 3) fornire pareri pubblici sulla determinazione dell'equo canone e degli oneri accessori;
- 4) esprimere pareri obbligatori sulle disposizioni processuali di cui al presente capo;
- 5) istituire il registro per l'equo canone. Nel registro sono trascritti i provvedimenti relativi alla determinazione del canone. Il registro è pubblico. Le spese di trascrizione sono a carico per metà del conduttore e per metà del locatore. Alla trascrizione si provvede d'ufficio.

42. 01.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerlo.

CASTELLINA LUCIANA. Noi proponiamo la costituzione delle commissioni comunali per l'equo canone, non certamente perché riteniamo che si debbano creare dei carrozzoni inutili e costosi, ma perché reputiamo necessario dare ai comuni ed alle loro articolazioni circoscrizionali un reale potere di controllo — la determinazione delle zone urbane di cui all'articolo 18, tanto per fare un esempio — sul proprio patrimonio edilizio. Voglio ricordare qui che una posizione analoga, che si esprime attraverso una sollecitazione a creare strumenti che consentano ai comuni ed alle loro articolazioni di esercitare tali funzioni, è stata assunta a suo tempo dall'INU. Noi insistiamo, quindi, su questa proposta.

Prima di concludere, vorrei chiedere all'onorevole relatore per la maggioranza di argomentare, se possibile, la sua risposta, per non creare in noi la sensazione, un po' fastidiosa, di essere chiamati a recitare una farsa ed a ratificare semplicemente decisioni già adottate fuori dell'aula, e darci invece la soddisfazione di avere l'impressione di stare qui a discutere davvero. Stesso invito rivolgo al Governo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

BORRI, *Relatore per la maggioranza.* Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Anche il Governo è contrario, signor Presidente.

CASTELLINA LUCIANA. Constato che la mia istanza è stata accolta con grande attenzione!

PRESIDENTE. Semmai ella può lamentare che la sua richiesta sia stata accolta con attenzione, ma con risultato negativo.

CASTELLINA LUCIANA. Avevo chiesto al relatore per la maggioranza e al Governo se per favore, per non darci l'impressione di recitare una farsa e di dover solo ratificare decisioni prese in altra sede, potevano usare la correttezza di argomentare i loro pareri, invece di dire semplicemente « sì » o « no ». Mi sembrava più dignitoso per tutti noi!

PRESIDENTE. Onorevole Luciana Castellina, non posso che rilevare che tutti hanno il diritto di argomentare o non argomentare, compreso il relatore per la maggioranza (*Proteste del deputato Castellina Luciana*). Vedo che l'onorevole relatore per la maggioranza mi chiede ora di concedergli la parola. Derogando al regolamento, do quindi all'onorevole Borri facoltà di parlare.

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. Mi rendo conto delle motivazioni della richiesta dell'onorevole Luciana Castellina. Debbo far presente che c'è una esigenza di brevità, che però — capisco — non intacca la validità delle osservazioni svolte dalla collega. Vorrei, però, anche ricordare che sull'argomento oggetto dell'articolo aggiuntivo in esame si è ampiamente discusso in Commissione, al Senato ed anche in altre sedi fuori del Parlamento. Per brevità, per non richiamare concetti già altrove espressi sul piano dell'opportunità e dei profili di costituzionalità relativi all'introduzione delle commissioni comunali per l'equo canone, ho ritenuto più opportuno limitarmi ad esprimere parere contrario. Mi rendo conto che l'importanza del provvedimento in esame richiederebbe un dibattito di tipo diverso, ma ciò comporterebbe tempi assai lunghi per l'approvazione di ogni articolo e in genere per tutti gli aspetti del provvedimento stesso (*Commenti del deputato Castellina Luciana*).

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Luciana Castellina di tener conto del fatto che la risposta dell'onorevole relatore fa riferimento a tutto l'iter già compiuto dal

disegno di legge in esame, e di voler quindi considerare chiusa questa discussione.

Chiedo ora all'onorevole Luciana Castellina se mantiene il suo articolo aggiuntivo 42. 01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

(*La Camera respinge l'articolo aggiuntivo Castellina Luciana 42. 01*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 43.

STELLA, *Segretario*, legge:

(*Improcedibilità della domanda*).

« La domanda concernente controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento e all'adeguamento del canone non può essere proposta se non è preceduta dalla domanda di conciliazione di cui all'articolo seguente.

L'improcedibilità è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 43.

43. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

CERQUETTI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. Con l'articolo 43 entriamo nel capo terzo del provvedimento, at-

tinente alle disposizioni processuali. Noi riteniamo che, così come è stata predisposta, anche per quanto diremo in seguito, la normativa in esame, benché astrattamente apprezzabile, sia in realtà inespugnabile sotto il concreto profilo processuale, in quanto, nello stabilire che deve effettuarsi il tentativo davanti al giudice conciliatore, non teniamo conto delle difficoltà che questo comporta, data la attuale situazione dell'ordinamento giudiziario. Mi richiamo a quanto abbiamo già detto in ordine alla sospensiva da applicarsi quanto meno fino al compimento della riforma dell'ordinamento giudiziario, specialmente per quanto attiene alla competenza ed alla funzionalità degli uffici di conciliazione. Nelle condizioni attuali, se la domanda presentata davanti al giudice per il tentativo di conciliazione non dovesse essere esaminata entro 90 giorni dalla sua presentazione, come recita il primo comma dell'articolo 45, il ricorso al conciliatore si sarebbe risolto in una inutile perdita di tempo e la domanda stessa diverrebbe improcedibile.

Mi permetto di richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo sulla contraddittorietà esistente tra l'articolo 43, che afferma che l'azione è improcedibile se prima non sia stata esperito il tentativo di conciliazione, e l'articolo 45, secondo il quale « Se il tentativo di conciliazione non riesce, o comunque, decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda di cui all'articolo precedente, le parti possono chiedere al giudice la determinazione del canone ». Nella realtà avverrà quasi sempre che gli uffici di conciliazione non saranno in condizioni di provvedere tempestivamente alla cognizione delle domande.

Si aggiunga che, secondo quanto è emerso in sede di Comitato dei nove, dovrebbe essere a carico dell'ufficio giudiziario tutto l'onere relativo al giudizio. Questo significa che, in mancanza di una legge-quadro che riorganizzi specialmente gli uffici di conciliazione, la volontà normativa non potrà attuarsi per incapacità dell'ufficio a provvedere.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le controversie concernenti la misura dei canoni di locazione, i diritti di rivalsa del locatore, la misura dei canoni di sublocazione e ogni altro corrispettivo, nonché le controversie previste dall'articolo 41 della legge 23 maggio 1950, n. 253, sono devolute al pretore del luogo dove è situato l'immobile.

43. 2.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerlo.

CASTELLINA LUCIANA. Desidero illustrare brevemente le ragioni per le quali proponiamo, col nostro emendamento, una modifica ed un riferimento alla disciplina della legge del 1950, che consideriamo più avanzata della nuova formulazione. Adottando le disposizioni previste in questo articolo, il conduttore è condizionato, o meglio vincolato dall'esperimento preliminare obbligatorio della procedura conciliativa. Il locatore ha tre mesi di vantaggio rispetto al conduttore; in altre parole, mentre il conduttore propone il tentativo di conciliazione obbligatorio, il locatore può iniziare la procedura di sfratto.

Con la riconduzione delle controversie della specie nella disciplina prevista dal testo del 1950, invece, si ottiene la possibilità di un'azione diretta nonché di una resistenza attiva (se così si può dire) da parte del conduttore, il quale può chiedere la riduzione del canone innanzi al pretore.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 43?

BORRI, *Relatore per la maggioranza.* Il parere è contrario.

La Commissione si rende conto che, allo stato attuale, i giudici conciliatori non sono nelle condizioni di affrontare il lavoro che questa legge loro attribuisce; ritiene, però, innanzitutto che l'affidare queste competenze al giudice conciliatore abbia un'importanza fondamentale da un punto di vista di principio, ed è inoltre confortata in questa sua scelta dalle assicurazioni fornite dal Governo in merito a prossime modifiche della struttura della conciliazione ed al conseguente potenziamento del giudice onorario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cerquetti, mantiene l'emendamento Delfino 43. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Luciana Castellina, mantiene il suo emendamento 43. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

(La Camera respinge gli emendamenti Delfino 43. 1 e Castellina Luciana 43. 2, e approva l'articolo 43 nel testo della Commissione).

PRESIDENTE. Riprendiamo ora l'esame dell'articolo 31, accantonato nella seduta di ieri, relativamente al quale, come la Camera ricorda, sono già stati illustrati tutti gli emendamenti.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 31 ?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 31. 18; esprime

parere contrario a tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione dell'emendamento Costa 31. 8, in quanto, come ho già avuto modo di precisare nella seduta di ieri, si tratta di un emendamento di carattere formale. La Commissione presenta, inoltre un nuovo emendamento:

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad integrazione del fondo sociale previsto dal Titolo III della presente legge.

31. 19.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole agli emendamenti della Commissione; concorda, per il resto, con l'opinione espressa dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Galasso, mantiene gli emendamenti Delfino 31. 2, 31. 3, 31. 4, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene i suoi emendamenti 31. 5, 31. 6, 31. 7, 31. 9, 31. 11, 31. 13 e 31. 14, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole De Cinque, mantiene il suo emendamento 31. 10, identico agli emendamenti Delfino 31. 4 e Costa 31. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE CINQUE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Luciana Castellina, mantiene i suoi emendamenti 31. 15, 31. 16 e 31. 17, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

(La Camera respinge gli emendamenti Delfino 31. 2 e 31. 3, Costa 31. 5, 31. 6

e 31. 7 e Castellina Luciana 31. 15 e 31. 16. Approva gli emendamenti 31. 18 della Commissione e Costa 31. 8).

GUARRA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sugli identici emendamenti Costa 31. 9, Delfino 31. 4 e De Cinque 31. 10.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il secondo comma dell'articolo 31 di questo provvedimento è da noi ritenuto di una gravità eccezionale, perché esso, sfiorando il limite dell'aberrazione giuridica, viola l'equilibrio esistente fra norme penali, norme civili e norme amministrative.

L'articolo 31 riguarda le sanzioni che devono essere comminate al locatore, il quale, avendo ottenuto la disponibilità dell'immobile per uno dei motivi previsti dalla legge, non adibisce poi l'immobile stesso agli usi per i quali ne aveva ottenuto la disponibilità. Sono previste alcune sanzioni che, praticamente, si trasformano in un premio per l'altro contraente.

Voler aggiungere a questo risarcimento del danno nei confronti del conduttore una sanzione amministrativa che viene versata nelle casse del comune, così come è previsto nel testo originale dell'articolo 31, oppure viene versata al fondo sociale, così come è previsto nell'emendamento presentato dalla Commissione, è, a nostro giudizio, cosa aberrante e di gravità eccezionale.

Non si può assolutamente, in un rapporto civilistico tra due contraenti, inserire una sanzione di carattere amministrativo, che somiglia molto, nella sostanza, alla sanzione penale.

Questi sono i motivi, signor Presidente, onorevoli colleghi, per i quali il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, voterà a favore degli emendamenti soppressivi del secondo comma dell'articolo 31.

GALASSO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sugli emendamenti al-

l'articolo 31, soppressivi del secondo comma.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALASSO. Il gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale voterà a favore dell'emendamento Costa 31. 9 e degli identici emendamenti Delfino e De Cinque, e voterà contro l'intero articolo 31.

Che questa legge sia una legge farragginosa e contraddittoria è ormai riconosciuto da tutti. Se la farraginosità e la contraddittorietà mirassero a raggiungere la sponda della giustizia sociale, ciò potrebbe avere una giustificazione. Ma neppure l'approdo al concetto di giustizia sociale viene raggiunto con questa legge, e direi che la riconferma sul terreno del diritto — che è la prova del buon senso della norma — si ha nel secondo comma dello articolo 31, dove esplode non solo la contraddizione, ma anche l'aberrazione giuridica di tutto il sistema normativo che si è voluto creare con questo disegno di legge.

È veramente incredibile: in questo disegno di legge ci sono delle norme che spostano surrettiziamente la competenza di valore dai conciliatori ai pretori, o dai pretori ad altri giudici. Ci sono delle norme che comprimono la libera volontà delle parti nella contrattazione. Ci sono delle norme che uccidono l'autonomia contrattuale, senza per nulla dare un contributo all'equità e alla giustizia sociale.

Questa è veramente una aberrazione, una mostruosità, perché tende a rivestire, in un rapporto civilistico, con l'abito della sanzione amministrativa, quella che poi, in ultima analisi, finisce per essere, come è, una sanzione di natura chiaramente penalistica. Se l'equità merita una mostruosità di questo genere, io resto allibito. Dopo aver esposto queste argomentazioni, affido la riflessione sul contenuto del secondo comma dell'articolo 31 alla sensibilità sociale, morale e giuridica di questa Assemblea che non può, senza squalificare se stessa ed il proprio prestigio, votare una mostruosità come quella contenuta nel secondo comma dell'articolo 31.

COSTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sugli stessi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. Insistiamo sulla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 31, ritenendo che esso rechi un'innovazione giuridica di inaudita gravità, che non può non essere sottolineata in questa sede e che l'Assemblea prenderà certamente in attenta considerazione al momento del voto.

Ci troviamo di fronte ad un giudice civile che è autorizzato ad emettere una sanzione pecuniaria senza che nel termine « sanzione » si possa identificare qualcosa di obiettivamente definibile nel quadro del nostro ordinamento giuridico.

Nella fattispecie il giudice, che è un giudice civile, emette una sanzione che ha un contenuto (anche se non l'aspetto formale) di natura penale, consistente nella ingiunzione al pagamento di una certa somma, e per di più attraverso un'« ordinanza »: si usa, oltretutto, una terminologia atipica. Il giudice in questo caso « ordina » e non condanna; ricordiamo che il giudice « può » condannare, mentre qui si prevede l'assoluta necessità, l'obbligo per il giudice di emettere l'ingiunzione che equivale a una condanna, senza per altro che sia chiarita la natura del provvedimento, cioè se si tratti di un provvedimento penale, amministrativo o civile. Se si tratta di una sanzione civile, certo, in questa forma non poteva essere disposta, poiché occorre una forma del tutto particolare; se è una sanzione amministrativa, qualificandola come tale, si doveva disporre l'attribuzione del relativo potere al prefetto o ad altro organo abilitato ad emettere questo tipo di sanzione: in ogni caso — anche in virtù della depenalizzazione — la si poteva inquadrare in una forma particolare; se si tratta di una norma penale, a maggior ragione, bisognava darle una configurazione penalistica, rimettendo al giudice penale la possibilità di comminare una sanzione che corrispondesse ad un titolo di reato.

Quindi, non si tratta soltanto di una bizzarria del legislatore, ma si tratta di una grave abnormità che non abbiamo mai visto ricorrere in precedenza.

Di questo passo si potranno dare al giudice civile delle funzioni che non gli sono proprie, snaturando proprio la tipica normativa che disciplina la vita e l'ordinamento giudiziario italiano civile, amministrativo e penale.

Sotto il profilo di uno studio attento della normativa — poiché in questa circostanza non ha rilevanza l'aspetto politico, ma la serietà di impostazione della legge, che deve richiamarsi a principi giuridici ortodossi — con questo comma noi introduciamo un elemento eterodosso nel nostro ordinamento civile.

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, su questi emendamenti all'articolo 31 è stata richiesta dal gruppo liberale, nella seduta di ieri, la votazione segreta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta congiunta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Delfino 31. 4, Costa 31. 9 e De Cinque 31. 10.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	424
Maggioranza	213
Voti favorevoli . . .	74
Voti contrari . . .	350

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
Accame Falco
Adamo Nicola
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco
Amabile Giovanni
Amalfitano Domenico Maria
Amarante Giuseppe
Ambrosino Alfonso
Amici Cesare
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antoni Varese
Arfè Gaetano
Arnaud Gian Aldo
Arnone Mario
Bacchi Domenico
Balbo di Vinadio Aimone
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Ballardini Renato
Balzamo Vincenzo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barba Davide
Barbarossa Voza Maria Immacolata
Barbera Augusto
Bartolini Mario Andrea
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Battino-Vittorelli Paolo
Belardi Merlo Eriase
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Benedikter Johann
Berlinguer Giovanni
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bernini Lavezzo Ivana
Bertani Eletta
Bertoli Marco
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bisignani Alfredo
Bocchi Fausto

Bodrato Guido
Boffardi Ines
Bolognari Mario
Bonalumi Gilberto
Bonifazi Emo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Branciforti Rosanna
Brini Federico
Broccoli Paolo Pietro
Brusca Antonino
Buro Maria Luigia
Buzzoni Giovanni
Cabras Paolo
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calabrò Giuseppe
Calaminici Armando
Caldoro Antonio
Calice Giovanni
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Carandini Guido
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carlassara Giovanni Battista
Carlone Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Caruso Ignazio
Casadei Amelia
Casalino Giorgio
Castellina Luciana
Castellucci Albertino
Castiglione Franco
Castoldi Giuseppe
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano
Cazora Benito
Cecchi Alberto
Cerquetti Adriano

Cerra Benito	Fantaci Giovanni
Cerrina Feroni Gianluca	Fanti Guido
Ciai Trivelli Anna Maria	Federico Camillo
Ciannamea Leonardo	Felicetti Nevio
Cirasino Lorenzo	Felici Carlo
Cirino Pomicino Paolo	Felisetti Luigi Dino
Citaristi Severino	Ferrari Marte
Citterio Ezio	Ferrari Silvestro
Ciuffini Fabio Maria	Fioret Mario
Coccia Franco	Flamigni Sergio
Cocco Maria	Fontana Giovanni Angelo
Codrignani Giancarla	Formica Costantino
Colomba Giulio	Fornasari Giuseppe
Colombo Emilio	Forni Luciano
Colonna Flavio	Forte Salvatore
Colucci Francesco	Fortuna Loris
Conchiglia Calasso Cristina	Fortunato Giuseppe
Conte Antonio	Fracanzani Carlo
Conti Pietro	Fracchia Bruno
Corà Renato	Frasca Salvatore
Corallo Salvatore	Froio Francesco
Corradi Nadia	Furia Giovanni
Costa Raffaele	Fusaro Leandro
Costamagna Giuseppe	Galasso Andrea
Cravedi Mario	Galli Luigi Michele
Cresco Angelo Gaetano	Galluzzi Carlo Alberto
Cristofori Adolfo	Gambolato Pietro
D'Alema Giuseppe	Garbi Mario
D'Alessio Aldo	Gargani Giuseppe
Dal Maso Giuseppe Antonio	Gargano Mario
Danèsi Emo	Garzia Raffaele
Da Prato Francesco	Gasco Piero Luigi
de Carneri Sergio	Gatti Natalino
De Caro Paolo	Gatto Vincenzo
De Cinque Germano	Giadresco Giovanni
de Cosmo Vincenzo	Giglia Luigi
Degan Costante	Giordano Alessandro
Del Castillo Benedetto	Giovagnoli Angela
Del Donno Olindo	Giovanardi Alfredo
Del Duca Antonio	Giuliari Francesco
Dell'Andro Renato	Giura Longo Raffaele
Del Rio Giovanni	Goria Giovanni Giuseppe
De Mita Luigi Ciriaco	Gottardo Natale
De Petro Mazarino	Gramegna Giuseppe
Di Giannantonio Natalino	Granati Caruso Maria Teresa
Di Giulio Fernando	Granelli Luigi
Di Vagno Giuseppe	Grassucci Lelio
Dulbecco Francesco	Gualandi Enrico
Esposito Attilio	Guarra Antonio
Fabbi Seroni Adriana	Guasso Nazareno
Facchini Adolfo	Guerrini Paolo
Faenzi Ivo	Guglielmino Giuseppe

Gunnella Aristide
Ianni Guido
Ianniello Mauro
Iotti Leonilde
Iozzelli Giovan Carlo
Kessler Bruno
Labriola Silvano
Laforgia Antonio
La Loggia Giuseppe
Lamanna Giovanni
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leonardi Silvio
Lettieri Nicola
Libertini Lucio
Licheri Pier Giorgio
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca
Lombardi Riccardo
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco
Maggioni Desiderio
Magri Lucio
Malagodi Giovanni
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Mancuso Giuseppe
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero Antonino
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Marchi Dascola Enza
Margheri Andrea
Marocco Mario
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martini Maria Eletta
Martino Leopoldo Attilio
Marzano Arturo
Masiello Vitilio
Mastella Mario Clemente
Mattarese Antonio
Matrone Luigi
Mazzola Francesco Vittorio
Mazzotta Roberto

Meneghetti Gioacchino Giovanni
Merloni Francesco
Meucci Enzo
Miana Silvio
Miceli Vincenzo
Miceli Vito
Migliorini Giovanni
Milano De Paoli Vanda
Millet Ruggero
Mirate Aldo
Mondino Giorgio Annibale
Monsellato Amleto
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Morini Danilo
Moro Dino
Moro Paolo Enrico
Mosca Giovanni
Moschini Renzo
Napoleoni Claudio
Napoli Vito
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Novellini Enrico
Nucci Guglielmo
Olivi Mauro
Orione Franco Luigi
Orlando Giuseppe
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco
Pajetta Gian Carlo
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Papa De Santis Cristina
Pavone Vincenzo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Perrone Antonino
Petrella Domenico
Pezzati Sergio
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pompei Ennio
Pontello Claudio
Porcellana Giovanni

Portatadino Costante
Postal Giorgio
Pratesi Piero
Principe Francesco
Pucci Ernesto
Pucciarini Giampiero
Quaranta Enrico
Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Raffaelli Edmondo
Raicich Marino
Ramella Carlo
Rende Pietro
Ricci Raimondo
Riga Grazia
Riz Roland
Robaldo Vitale
Roberti Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rosati Elio
Rosini Giacomo
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rumor Mariano
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Sabbatini Gianfranco
Salomone Giosuè
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sandri Renato
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santagati Orazio
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarti Armando
Savino Mauro
Savoldi Gianni
Sbriziolo De Felice Eirene
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Sedati Giacomo
Segni Mario
Segre Sergio

Seppia Mauro
Servadei Stefano
Sicolo Tommaso
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Spigaroli Alberto
Spinelli Altiero
Sponziello Pietro
Sposetti Giuseppe
Squeri Carlo
Stefanelli Livio
Stegagnini Bruno
Stella Carlo
Tamburini Rolando
Tamini Mario
Tani Danilo
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Terranova Cesare
Terraroli Adelio
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Tocco Giuseppe
Todros Alberto
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Tremaglia Pierantonio Mirko
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario
Vecchiarelli Bruno
Vecchietti Tullio
Venegoni Guido
Venturini Aldo
Vernola Nicola
Villa Ruggero
Vincenzi Bruno
Vineis Manlio

Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zaniboni Antonino
 Zarro Giovanni
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zucconi Guglielmo
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Bisaglia Antonio
 Foschi Franco
 Gullotti Antonino
 Martinelli Mario
 Pandolfi Filippo Maria
 Petrucci Amerigo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti Raffaelli 31. 12 e La Loggia 31. 1 sono stati ritirati dai presentatori.

(La Camera respinge gli emendamenti Costa 31. 11, 31. 13 e 31. 14 e Castellina Luciana 31. 17; approva l'emendamento 31. 19 della Commissione e l'articolo 31 nel testo così modificato).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

Alla locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, si applicano gli articoli dal 12 al 25 della presente legge.

31. 01.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerlo.

CASTELLINA LUCIANA. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

BORRI, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione è contraria, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Luciana Castellina, mantiene il suo articolo aggiuntivo 31. 01, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

(La Camera respinge l'articolo aggiuntivo Castellina Luciana 31. 01).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'articolo 44. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario,* legge:

(Tentativo obbligatorio di conciliazione).

«La domanda di conciliazione concernente la determinazione, l'aggiornamento e l'adeguamento del canone è presentata al conciliatore competente per territorio.

Il conciliatore convoca le parti, con comunicazione da effettuarsi a cura della cancelleria, per una udienza da tenersi non oltre 15 giorni dalla presentazione della domanda di conciliazione, per l'amichevole componimento della vertenza.

Se le parti si conciliano, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, e depositato in cancelleria.

Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.

Se la conciliazione non riesce, il conciliatore ne dà atto nel verbale.

Nell'udienza di cui sopra il giudice conciliatore può essere affiancato da due esperti, uno per ciascuna delle parti, che possono sceglierli anche nell'ambito delle organizzazioni di inquilini o di proprietari. Le parti possono partecipare all'udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e possono farsi assistere dal difensore».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 44.

44. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

CERQUETTI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. L'articolo 44 riguarda il tentativo obbligatorio di conciliazione. Abbiamo già avuto modo di evidenziare come, a nostro giudizio, questo tentativo obbligatorio di conciliazione finirà per ritardare l'inizio vero e proprio del procedimento di cognizione. Infatti, dalla stessa formulazione dell'articolo appare evidente che vi sarà una ripetizione del giudizio.

Nell'articolo 44, infatti, si dice che le parti espongono le rispettive posizioni e possono farsi assistere dai propri consulenti, ma il tentativo di conciliazione può anche non riuscire, anzi, nella maggioranza dei casi non riuscirà, per cui ci sarà una ulteriore perdita di tempo. Di qui la nostra proposta di sopprimere questo articolo. Insistiamo su questa nostra richiesta, chiedendo che se non si accoglie il nostro emendamento, per lo meno si tenga conto che il dispositivo, in virtù del quale si affida il tentativo di conciliazione al conciliatore, dovrebbe essere integrato — e riprenderemo questo discorso in sede di esame dell'articolo 45 — da una norma

transitoria. Intendo dire che, fino all'entrata in vigore della nuova riforma giudiziaria, cui oggi ha accennato vagamente l'onorevole ministro di grazia e giustizia, non potremo disporre di ordinamenti giudiziari, al livello di conciliazione, capaci di far fronte alle richieste che, in maniera numerosa ed in un contenzioso ricco di imprevisti, nasceranno al momento dell'entrata in vigore di questa legge.

Per evitare un inutile appesantimento della risoluzione delle controversie, di cui all'articolato, è opportuno che il Governo e la Commissione predispongano una norma transitoria che stabilisca che, fino a che non sarà varata la riforma giudiziaria e quindi le competenze e l'organizzazione dell'ufficio di conciliazione, rimane in vigore la normativa esistente e nessuna nuova competenza, soprattutto in ordine al valore, venga affidata ai giudici conciliatori.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 44 con il seguente:

Il procedimento innanzi al pretore per le controversie indicate nell'articolo precedente si inizia con il ricorso in calce al quale il pretore fissa la data per la comparizione delle parti.

Il pretore regola il procedimento nel modo che ritiene più opportuno, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio. In ogni caso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 291 e seguenti del codice di procedura civile.

Il pretore deve assegnare alle parti i termini per presentare i documenti e memorie e per esporre le loro repliche. Le parti possono comparire personalmente.

Qualora siano necessari accertamenti tecnici, questi possono essere richiesti all'ufficio del genio civile o all'ufficio tecnico comunale. Il pretore, prima della decisione, può sentire congiuntamente in qualità di esperti un rappresentante dei proprietari di immobili urbani affittati e un rappresentante dei conduttori, che non sia anche proprietario di case, scelti en-

trambi dal pretore fra quelli indicati dal presidente del tribunale della circoscrizione in un elenco di persone di indiscussa probità e rettitudine.

La sentenza deve contenere la indicazione delle parti, la esposizione sommaria dei motivi, il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del pretore e del cancelliere.

Il pretore può concedere, anche d'ufficio, il patrocinio gratuito alla parte che sia povera.

44. 8. CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Sostituire l'articolo 44 con il seguente:

Il procedimento innanzi al pretore per le controversie indicate nell'articolo precedente si inizia con il ricorso in calce al quale il pretore fissa la data per la comparizione delle parti. Il pretore regola il procedimento nel senso che ritiene più opportuno, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio. In ogni caso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 291 e seguenti del codice di procedura civile. Il pretore deve assegnare alle parti i termini per presentare i documenti e memorie e per esporre le loro repliche.

Le parti possono comparire personalmente.

Qualora siano necessari accertamenti tecnici, questi possono essere richiesti all'ufficio del genio civile o all'ufficio tecnico comunale.

Il pretore prima della decisione deve sentire la commissione comunale di cui all'articolo 42-bis.

La sentenza deve contenere l'indicazione delle parti, l'esposizione sommaria dei motivi, il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del pretore e del cancelliere.

Il pretore può concedere anche d'ufficio il patrocinio gratuito alla parte che sia povera.

44. 9. CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerli.

CASTELLINA LUCIANA. Ritengo di aver illustrato questi due emendamenti in sede di esame dell'articolo 43. Voglio solo sottolineare come sia curioso che si introducono delle funzioni conciliatrici nel momento in cui la figura del conciliatore è stata oggetto di forti critiche ed è in via di superamento in tutta l'elaborazione che sta procedendo relativamente alla riforma del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: con istanza scritta o con dichiarazione orale di cui è redatto il verbale non soggetta a particolari finalità.

44. 6. MELLINI.

Al sesto comma, sopprimere la parola: speciale.

44. 7. MELLINI.

Poiché l'onorevole Mellini non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: 15 giorni, con le seguenti: 20 giorni.

44. 2. RAFFAELLI, SALVATO ERSILIA.

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di svolgerlo.

RAFFAELLI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al sesto comma, sopprimere le parole: che possono sceglierli anche nell'ambito delle organizzazioni di inquilini o di proprietari.

44. 3. COSTA.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Nel caso in cui l'udienza di conciliazione non abbia luogo entro il termine di cui al secondo comma la parte che ha proposto la domanda può fare ricorso al giudice.

44. 4.

COSTA.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il conduttore che abbia sottoscritto il verbale di conciliazione non potrà pretendere di ripetere, neppure ai sensi del secondo comma dell'articolo 78, somma alcuna dal locatore in contrasto con quanto previsto dal verbale di conciliazione.

44. 5.

COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerli.

COSTA. Ci è sembrata pleonastica la precisazione che le parti possono scegliere gli esperti anche nell'ambito delle organizzazioni di inquilini e di proprietari. Di qui il nostro emendamento 44. 3.

Gli emendamenti 44. 4 e 44. 5 si illustrano da soli, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: al conciliatore, con le parole: al giudice, ed aggiungere, dopo le parole: il territorio, le parole: e per valore.

44. 10. SPAGNOLI, RICCI, TODROS, RAFFAELLI, FRACCHIA.

L'onorevole Spagnoli, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

RAFFAELLI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: al conciliatore competente per territorio, con le altre: al giudice competente.

44. 11.

Al sesto comma, sopprimere la parola: conciliatore.

44. 12.

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di svolgerli ed è pregato, altresì, di esprimere il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 44.

BORRI, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 44. Ha, altresì, presentato due emendamenti, di cui uno tendente a sostituire, al primo comma, le parole « al conciliatore competente per territorio » con le altre « al giudice competente », l'altro tendente a sopprimere, al sesto comma, la parola « conciliatore ».

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Accetto gli emendamenti della Commissione 44. 11 e 44. 12; per il resto, concordo con il parere espresso dal relatore. Alle preoccupazioni che sono state espresse, infatti, altre, e ben più gravi, si aggiungerebbero nel caso in cui si caricassero sulla magistratura ordinaria tutte le cause in questa materia. Riteniamo, inoltre, che la riforma del giudice conciliatore, di prossima attuazione, varrà a fugare le preoccupazioni ed i timori che, da qualche parte, oggi sono stati avanzati.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cerquetti, mantiene l'emendamento Delfino 44. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Luciana Castellina, mantiene i suoi emendamenti 44. 8 e 44. 9, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene i suoi emendamenti 44. 3, 44. 4 e 44. 5, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Melini non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione dei suoi emendamenti 44. 6 e 44. 7.

La Camera respinge gli emendamenti Delfino 44. 1, Castellina Luciana 44. 8 e 44. 9, Costa 44. 3, 44. 4 e 44. 5; approva gli emendamenti della Commissione 44. 11 e 44. 12 e l'articolo 44 nel testo così modificato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 45. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

(Ricorso al giudice).

« Se il tentativo di conciliazione non riesce, o comunque, decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui all'articolo precedente, le parti possono chiedere al giudice la determinazione del canone.

La controversia è di competenza del conciliatore qualora il canone di cui si chiede la determinazione, l'aggiornamento o l'adeguamento non sia superiore a lire 750.000 annue; negli altri casi è di competenza del pretore.

Le controversie relative alle opere di conservazione dell'immobile di cui all'articolo 23, alle indennità di cui all'articolo 34 e alla indennità per i miglioramenti di cui agli articoli 1592 del codice civile e 12 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, sono di competenza del pretore qualunque ne sia il valore.

Sono nulle le clausole derogative dalla competenza per territorio.

In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente, quando il valore della causa non ecceda lire 750.000 annue nelle controversie previste dal comma se-

condo e lire 750.000 in quelle previste dal comma terzo.

Fino al termine del giudizio il conduttore è obbligato a corrispondere, salvo conguaglio, l'importo non contestato ».

GUARRA. Chiedo di parlare sull'articolo 45.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Vorrei solo richiamare l'attenzione dei colleghi e, in particolare, della Commissione e del Governo sul fatto che, mentre all'articolo 45 si stabilisce una competenza per il giudice conciliatore, in tema di controversie sul canone di locazione, limitata per valore a 600 mila lire annue, all'articolo 30 - che già abbiamo approvato - per le procedure di rilascio degli immobili adibiti ad attività commerciali, si prevede una competenza del giudice conciliatore che giunge fino a 750 mila lire annue di canone. Direi che sia il caso di unificare questa competenza: nella stessa legge diamo la competenza al conciliatore fino a 750 mila lire, per il rilascio, ma la restringiamo poi a 600 mila lire per quanto riguarda la determinazione del canone. Ritengo che siamo ancora in tempo per coordinare questa ingiustificata discrasia.

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. In relazione alle osservazioni fatte dal collega Guarra, informo l'Assemblea che il Comitato dei nove, questa mattina, ha deciso di presentare un emendamento (n. 45. 21) tendente a ripristinare il testo del Senato al secondo e al quinto comma dell'articolo 45.

Questo emendamento tende ad unificare la competenza alle 600 mila lire, secondo quanto richiesto dal collega Guarra. Per motivi di coordinamento, per altro, chiediamo che una modifica analoga sia introdotta all'articolo 30.

PRESIDENTE. Ricordo che i commi secondo e quinto dell'articolo 45 nel testo del Senato sono del seguente tenore:

« La controversia è di competenza del conciliatore qualora il canone di cui si chiede la determinazione, l'aggiornamento o l'adeguamento non sia superiore a lire 50.000 mensili; negli altri casi è di competenza del pretore.

In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente, quando il valore della causa non ecceda lire 50.000 mensili nelle controversie previste dal comma secondo e lire 600.000 in quelle previste dal comma terzo ».

La Presidenza si riserva di valutare se sia possibile procedere, in sede di coordinamento formale del testo approvato, alla modifica dell'articolo 30 testè richiesta dall'onorevole relatore per la maggioranza.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 45.

45. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al secondo comma: 750.000, con: 1.000.000.

45. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al secondo comma: 750.000, con: 950.000.

45. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,

DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al secondo comma: 750.000, con: 900.000.

45. 4.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al secondo comma: 750.000, con: 850.000.

45. 5.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al secondo comma: 750.000, con: 800.000.

45. 6.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quinto comma entrambe le volte: lire 750.000, con: 1.000.000.

45. 7.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1978

Sostituire al quinto comma entrambe le volte: lire 750.000, con: 950.000.

45. 8.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quinto comma entrambe le volte: lire 750.000, con: 900.000.

45. 9.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quinto comma entrambe le volte: lire 750.000 con: 850.000.

45. 10.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quinto comma entrambe le volte: lire 750.000, con: 800.000.

45. 11.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

L'onorevole Delfino, o altro firmatario, intende svolgerli?

CERQUETTI. Signor Presidente, questi emendamenti sono talmente chiari che si illustrano da sé. Aggiungo soltanto che

condividiamo le osservazioni fatte dal collega Guarra per quanto riguarda la discrasia tra le 750 mila e le 600 mila lire, e ci dichiariamo favorevoli alla proposta di unificare la cifra medesima in 600 mila lire.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 45 con il seguente:

Gli atti del procedimento innanzi al pretore sono indicati negli articoli 29 e 30 ed il rilascio delle relative copie è esente da qualsiasi spesa, tassa e diritto.

Le spese del sopralluogo o per accertamenti tecnici sono anticipate dal ricorrente, se il sopralluogo o l'accertamento è disposto d'ufficio, e dal richiedente negli altri casi.

45. 17.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerlo.

CASTELLINA LUCIANA. Lo consideriamo svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire la parola: novanta, con la seguente: sessanta.

45. 12.

COSTA.

Al secondo comma, sostituire le parole: 750.000 annue, con le seguenti: 50.000 mensili.

45. 13.

COSTA.

Al quarto comma aggiungere, in fine, le parole: l'incompetenza territoriale del giudice adito è rilevabile d'ufficio.

45. 14.

COSTA.

Al quinto comma, sostituire le parole: 750.000 annue, con le seguenti: 50.000

mensili, e la cifra: 750.000, con la seguente: 600.000.

45. 15. COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerli.

COSTA. Li consideriamo svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: a lire 750.000 annue, con le parole: a lire 350.000 annue.

45. 19.

RICCI, SPAGNOLI, FRACCHIA, TODROS, RAFFAELLI.

Al quinto comma, sostituire le parole: lire 750.000 annue, con: lire 350.000, e le parole: lire 750.000 in, con le parole: lire 350.000 in.

45. 20.

RICCI, RAFFAELLI, TODROS, FRACCHIA, SPAGNOLI.

Al quinto comma, sopprimere le parole: lire 750.000 in quelle previste dal comma.

45. 16. RAFFAELLI, BOLOGNARI, SPAGNOLI.

RAFFAELLI. Li ritiriamo, signor Presidente, perché assorbiti dall'emendamento della Commissione tendente a ripristinare il testo del Senato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 45 ?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 45. 21; esprime parere contrario a tutti gli altri emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con la Commissione ed è favorevole all'emendamento proposto dalla Commissione medesima.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Cerquetti, mantiene gli emendamenti Delfino 45. 1, 45. 2, 45. 3, 45. 4, 45. 5, 45. 6, 45. 7, 45. 8, 45. 9, 45. 10 e 45. 11, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene i suoi emendamenti 45. 12, 45. 13, 45. 14 e 45. 15, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Luciana Castellina, mantiene il suo emendamento 45. 17, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

(La Camera respinge gli emendamenti Delfino 45. 1, 45. 2, 45. 3, 45. 4, 45. 5, 45. 6, 45. 7, 45. 8, 45. 9, 45. 10 e 45. 11, Costa 45. 12, 45. 13, 45. 14 e 45. 15, e Castellina Luciana 45. 17; approva l'emendamento 45. 21 della Commissione e l'articolo 45 nel testo così modificato).

Ritiro di una proposta di modifica regolamentare.

PRESIDENTE. Il deputato Pazzaglia ha chiesto di ritirare la seguente proposta di modifica regolamentare:

PAZZAGLIA ed altri: « Modificazioni al regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa » (doc. II, n. 4).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 46.

STELLA, *Segretario*, legge:

(*Rinvio alle norme relative al procedimento sulle controversie individuali di lavoro*).

« Il procedimento per le controversie di cui agli articoli 30 e 45, per tutto ciò che non è regolato dalla presente legge, è disciplinato dagli articoli 414, 415, 416, 417, commi secondo, terzo, quarto e quinto, 418, 419, 429, 421, comma primo, 422, 424, 429, commi primo e secondo, 430 del codice di procedura civile e dall'articolo 431, in quanto applicabile. Si applica, altresì, l'articolo 145 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 46.

46. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

L'onorevole Delfino, o altro firmatario, ha facoltà di illustrarlo.

CERQUETTI. Lo diamo per illustrato con i richiami fatti in precedenza.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, al quart'ultimo rigo, dopo la parola 431, le altre: dello stesso codice.

46. 2.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 46 ?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario all'emendamento Delfino 46. 1, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento della Commissione 46. 2.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento della Commissione, contrario all'emendamento Delfino 46. 1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cerquetti, mantiene l'emendamento Delfino 46. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

(*La Camera respinge l'emendamento Delfino 46. 1; approva l'emendamento 46. 2 della Commissione e l'articolo 46 nel testo così modificato*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

In ogni caso, nelle controversie previste dalla presente legge, possono essere trattate, in via riconvenzionale, le domande di determinazione del canone e di restituzione delle somme pagate oltre il dovuto.

46. 01.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerlo.

CASTELLINA LUCIANA. Se non fosse accolto questo articolo aggiuntivo si creerebbe una disparità di trattamento in ordine alla possibilità di ricorrere al procedimento di lavoro anche da parte del

conduttore. In altre parole, essendo il rito di lavoro più snello, rapido e con udienze ravvicinate, non si vede perché le cose chieste dal conduttore non possano essere trattate con lo stesso procedimento di cui si avvale il locatore.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Luciana Castellina, mantiene il suo articolo aggiuntivo 46. 01, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

(*La Camera respinge l'articolo aggiuntivo Castellina Luciana 46. 01*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 47.

STELLA, *Segretario*, legge:

(*Poteri istruttori del giudice*).

« Il giudice può disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione dell'immobile e l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni, sia scritte sia orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti ».

CERQUETTI. Chiedo di parlare sull'articolo 47.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. Preannuncio che, ove da parte della Commissione e del Governo

non si presti una attenzione particolare a quanto esporrò, sia pure succintamente, in ordine alla formulazione dell'articolo 47, il mio gruppo ne chiederà la votazione a scrutinio segreto. Tale articolo, concernente i poteri istruttori del giudice, recita testualmente: « Il giudice può disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione dell'immobile e l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio... ». Sappiamo bene che questo tipo di prova, rimesso alla facoltà discrezionale del giudice, consiste in un giuramento deferito all'attore nell'ipotesi in cui dall'iter processuale il magistrato non abbia ricavato sufficienti prove di certezza della domanda avanzata ed abbia però un motivo più che fondato di ritenere che la domanda stessa debba essere accolta.

L'istituto processuale, in questo campo, conferisce al giudice, laddove abbia la fondata certezza che la domanda proposta dall'attore sia accoglibile anche se non del tutto completa, la facoltà di deferire il giuramento decisorio all'attore. Nel caso in esame, l'esclusione del giuramento decisorio risponde ad una esigenza politica, non giuridica, e stravolge tutto l'ordinamento giuridico esistente. In altre parole, si vuole privare il magistrato del diritto-dovere di deferire il giuramento decisorio all'attore perché si presume che, in questo caso, l'attore sia il proprietario. Poiché stiamo trattando il tema del ricorso per accertamento del canone e, soprattutto, quello dell'accertamento della corrispondenza del canone, riteniamo che in questo modo si voglia indurre il giudice a non deferire all'attore, in quanto proprietario, un mezzo di prova pacificamente riconosciuto ed accettato dal nostro diritto.

Qualcuno potrebbe obiettare che esiste un richiamo al rito del lavoro, nel quale sembra sia sostenibile che non esista la possibilità di deferire ad una delle parti il giuramento decisorio. Quindi, vi sarebbe una trasposizione meccanica delle norme di diritto del lavoro in materia di canone per le locazioni. Non può tuttavia esservi, in diritto privato, la trasposizione mec-

canica di una *ratio* che ha una ben diversa origine e configurazione di ordine sociale alla quale si ispira la legislazione sul rapporto di lavoro.

RAFFAELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELLI. Affinché l'onorevole Cerquetti ritiri la sua richiesta di votazione a scrutinio segreto sull'articolo 47, vorrei precisare che tale articolo prescrive che il giudice possa disporre d'ufficio ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, perché il nostro codice di procedura civile non permette al giudice di disporre d'ufficio il giuramento decisorio. Questo può essere disposto soltanto ad istanza di parte.

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Confermo che quella fornita dall'onorevole Raffaelli è la interpretazione corretta dell'articolo 47.

CERQUETTI. Se questa può essere considerata l'interpretazione corretta della norma, ritiriamo la richiesta di votazione a scrutinio segreto dell'articolo 47.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 47.

47. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

CERQUETTI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole da: anche fuori, fino a: giuramento decisorio.

47. 2.

COSTA.

COSTA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 47 ?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario a questi emendamenti, signor Presidente. Ringrazio gli onorevoli Cerquetti e Raffaelli per le precisazioni fornite sull'articolo 47.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario a questi emendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cerquetti, mantiene l'emendamento Delfino 47. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene il suo emendamento 47. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COSTA. Sì, signor Presidente.

(La Camera respinge gli emendamenti Delfino 47. 1 e Costa 47. 2, e approva l'articolo 47 nel testo della Commissione).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 48.

STELLA, *Segretario*, legge:

(Passaggio dal rito ordinario al rito speciale).

« Il pretore o il conciliatore, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda una delle controversie previste negli articoli 30 e 45, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli

atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

Qualora la causa non rientri nella rispettiva competenza per valore, il pretore o il conciliatore la rimette con ordinanza non impugnabile al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 48.

48. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

CERQUETTI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. L'emendamento in questione s'inquadra nella richiesta di ordine generale di non adeguare alle norme del diritto del lavoro la disciplina processuale relativa alla materia in discussione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

BORRI, *Relatore per la maggioranza.* Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Anche il Governo è contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cerquetti, mantiene l'emendamento Delfino 48. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

(La Camera approva l'articolo 48 nel testo della Commissione).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 49.

STELLA, *Segretario*, legge:

(Passaggio dal rito speciale al rito ordinario).

« Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite nel presente capo riguarda una controversia diversa da quelle previste negli articoli 30 e 45, qualora la causa non rientri nella sua competenza, la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito ordinario.

In tal caso le prove acquisite avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 49.

49. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Onorevole Cerquetti ?

CERQUETTI. L'emendamento in questione ha le stesse motivazioni dell'emendamento soppressivo presentato all'articolo 48.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 49.

49. 2.

COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerlo.

COSTA. Lo do per illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 49?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. Sono contrario, signor Presidente, ad entrambi gli emendamenti presentati all'articolo 49.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo con il parere espresso dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Costa, mantiene il suo emendamento 49. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Cerquetti, mantiene l'emendamento Delfino 49. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

(*La Camera approva l'articolo 49 nel testo della Commissione*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 50.

STELLA, *Segretario*, legge:

(*Incompetenza del giudice*).

« Quando una causa relativa alle controversie di cui agli articoli 30 e 45 sia stata proposta dinanzi a giudice incompetente, l'incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 del codice di procedura civile, ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420 dello stesso codice.

Quando l'incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al giu-

dice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 50.

50. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

CERQUETTI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. Vorrei chiedere, in relazione a tale emendamento, una spiegazione alla Commissione.

All'articolo 50 si dice che « quando una causa relativa alle controversie di cui agli articoli 30 e 45 sia stata proposta dinanzi a giudice incompetente, l'incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 del codice di procedura civile, ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420 dello stesso codice ». Ora, poiché per le norme di diritto generale la incompetenza rilevabile a pena di nullità soltanto alla prima udienza (come nel caso considerato dall'articolo) è la incompetenza per territorio, e poiché nella norma in esame si allarga tale diritto di nullità anche alla incompetenza per valore o per materia, dovremmo, a mio avviso, precisare che intendiamo rimanere nell'ambito della incompetenza per territorio, perché sia applicabile la disposizione secondo cui essa deve essere rilevata alla prima udienza di costituzione. Diversamente, finiremmo per estendere un principio, valido, in generale, solo per l'incompetenza per territorio, anche alla incompetenza per materia e per valore.

L'articolo richiama genericamente gli articoli 30 e 45, il primo dei quali, relativo alla procedura per il rilascio, stabilisce la competenza per valore del giudice conciliatore. L'articolo 45, concernente il ricorso al giudice, fa anch'esso riferimento alla incompetenza per valore. Staremmo estendendo — ripeto — alla incompetenza per valore gli attributi propri della incompetenza per territorio.

Ove si tratti, anche in questo caso, di una mia capziosa interpretazione, sarebbe bene risultasse negli Atti parlamentari una interpretazione autentica da parte della Commissione e del Governo, tesa a stabilire che la incompetenza di cui all'articolo 50 si riferisce solo alla incompetenza per territorio. In caso contrario, rimangono valide le norme relative all'incompetenza per valore e per materia.

PRESIDENTE. Onorevole relatore per la maggioranza ?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. Mi rimetto al parere del Governo al riguardo.

GALASSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALASSO. Considerato che è in esame la formulazione dell'articolo 50, vorrei suggerire di sostituire l'espressione « incompetenza del giudice », con l'altra, che mi sembra tecnicamente più corretta, « difetto di competenza del giudice ».

PRESIDENTE. Il Governo ritiene di accogliere questo suggerimento ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per la verità, signor Presidente, non mi sembra si tratti di una questione di grande rilievo.

PRESIDENTE. In attesa che venga chiarito il dubbio sollevato dall'onorevole Cerquetti, possiamo passare allo svolgimento degli altri emendamenti all'articolo 50.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 50.

50. 3.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerlo.

CASTELLINA LUCIANA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Quando una causa relativa alle controversie di cui agli articoli 30 e 45 sia stata proposta dinanzi a giudice incompetente, l'incompetenza può essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile.

50. 2.

COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerlo.

COSTA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 50 ?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. Contrario a tutti gli emendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario, signor Presidente. Quanto alla questione sollevata dall'onorevole Cerquetti, credo che sia opportuno, data la specialità del rito che abbiamo adottato, mantenere questa formulazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cerquetti, mantiene l'emendamento Delfino 50. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Luciana Castellina, mantiene il suo emendamento 50. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene il suo emendamento 50. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COSTA. Sì, signor Presidente.

(La Camera respinge gli identici emendamenti Delfino 50. 1 e Castellina Luciana 50. 3 e l'emendamento Costa 50. 2. Approva quindi l'articolo 50 nel testo della Commissione).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 51.

STELLA, Segretario, legge:

(Delle impugnazioni).

« L'appello contro la sentenza del conciliatore o del pretore, nei processi relativi alle controversie previste negli articoli 34 e 45, si propone, rispettivamente, al pretore o al tribunale.

Il procedimento di appello, per tutto ciò che non è regolato dalla presente legge, è disciplinato dagli articoli 434, 435, 436, 437, commi primo, secondo e terzo, 438, primo comma, del codice di procedura civile. È applicabile la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 429 dello stesso codice ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 51.

51. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,

DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

CERQUETTI. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. In effetti questo articolo, riportandosi alla logica della normativa già approvata, non può ovviamente essere modificato. Insistiamo comunque sulla sua soppressione in relazione alle precedenti proposte di soppressione, per altro non accolte dalla Camera.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

BORRI, Relatore per la maggioranza. Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il Governo è contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cerquetti, mantiene l'emendamento Delfino 51. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

(La Camera approva l'articolo 51 nel testo della Commissione).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 52.

STELLA, Segretario, legge:

(Cambiamento del rito in appello).

« Il giudice, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 48 e 49 ».

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1978

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 52.

52. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

CERQUETTI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 52.

52. 2.

COSTA.

COSTA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 52.

52. 3.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

CASTELLINA LUCIANA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 52?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. I presentatori degli identici emendamenti Delfino 52. 1, Costa

52. 2 e Castellina Luciana 52. 3, non accettati dalla Commissione né dal Governo, insistono per la votazione?

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

COSTA. Sì, signor Presidente.

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

(La Camera approva l'articolo 52 nel testo della Commissione).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 53.

STELLA, *Segretario*, legge:

(Consulente tecnico in appello).

« Il giudice, nell'udienza di cui al primo comma dell'articolo 437 del codice di procedura civile, può nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre 30 giorni.

Il consulente deve depositare il proprio parere non oltre dieci giorni prima della nuova udienza ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 53.

53. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma, sostituire: 30 giorni, con: 10 giorni.

53. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1978

Al primo comma, sostituire: 30 giorni, con: 15 giorni.

53. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma, sostituire: 30 giorni, con: 20 giorni.

53. 4.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma, sostituire: 30 giorni, con: 25 giorni.

53. 5.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

GALASSO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALASSO. I nostri emendamenti sono volti a migliorare alcuni aspetti di questo articolo.

Per quanto riguarda la nomina del consulente tecnico, ci sembra che un termine di 15 giorni possa essere più che sufficiente perché il giudice possa procedere a tale nomina.

Gli altri emendamenti, riguardanti tutti riduzioni di termini, intendono rendere il procedimento più snello, per non appesantirlo ulteriormente con termini che hanno un aspetto punitivo, e soprattutto

non si inquadrano nella natura funzionale che pure si vuole dare a questo articolo e a questo sistema di norme processuali.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Il consulente tecnico potrà essere chiamato a riferire oralmente oppure mediante parere scritto da depositarsi non oltre dieci giorni prima della nuova udienza.

53. 6.

COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerlo.

COSTA. Mi limito, signor Presidente, a osservare che questo emendamento mi pare abbia una particolare rilevanza. Invito, quindi, la Commissione a rileggerlo attentamente, nella speranza che possa essere accolto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 53?

BORRI, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione è favorevole all'emendamento Delfino 53. 4, inteso a ridurre a venti giorni il termine previsto nel primo comma. Per l'emendamento Costa 53. 6 la Commissione si rimette al parere del Governo. È, infine, contraria a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo è favorevole agli emendamenti Delfino 53. 4 e Costa 53. 6. È contrario a tutti gli altri.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Galasso, mantiene gli emendamenti Delfino all'articolo 53, di cui ella è cofirmatario?

GALASSO. Mantengo tutti gli emendamenti, signor Presidente.

(*La Camera respinge gli emendamenti Delfino 53. 1, 53. 2, 53. 3 e 53. 5; approva gli emendamenti Delfino 53. 4 e Costa 53. 6. Approva quindi l'articolo 53 nel testo così modificato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 54.

STELLA, Segretario, legge:

(*Clausola compromissoria*).

« È nulla la clausola con la quale le parti stabiliscono che le controversie relative alla determinazione del canone siano decise da arbitri ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 54.

54. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

GALASSO. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 54.

54. 2.

COSTA.

COSTA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 54 ?

BORRI, Relatore per la maggioranza. Il parere è contrario ad entrambi gli emendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Galasso, mantiene l'emendamento Delfino 54. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene il suo emendamento 54. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COSTA. Sì, signor Presidente.

(*La Camera approva l'articolo 54 nel testo della Commissione*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 55.

STELLA, Segretario, legge:

(*Termine per il pagamento dei canoni scaduti*).

« La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di due volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice.

Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta.

In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato.

La morosità può essere sanata, per non più di tre volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma è di centoventi giorni,

se l'inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà.

Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 55.

55. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Premettere le parole: Nella locazione di immobili ad uso di abitazione.

55. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma, sostituire: quadriennio, *con:* triennio.

55. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Se la morosità è sanata per la seconda volta, il conduttore è tenuto a pagare

al locatore una penale d'importo pari a due mensilità del canone.

55. 4.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al secondo comma, sostituire: giorni novanta: *con:* giorni sessanta.

55. 5.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quarto comma, sostituire le parole: per non oltre due mesi, *con le parole:* per non oltre un mese.

55. 6.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle locazioni di cui all'articolo 26.

55. 7.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

GALASSO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALASSO. Noi intendiamo fare considerazioni molto serene sulla questione della morosità. Innanzitutto, chiediamo di restringere i casi di morosità ai soli contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione, per i seguenti motivi. I conduttori di immobili ad uso diverso si trovano nelle condizioni di poter far fronte al pagamento del canone, in quanto dispongono continuamente di introiti. Perciò, anche assumendo che essi debbano sempre fare fronte a pagamenti indilazionabili, si ritiene opportuno che il conduttore adempia, in primo luogo, al debito verso colui che gli mette a disposizione gli strumenti del guadagno.

D'altra parte, il conduttore di immobili ad uso di abitazione può effettivamente venire a trovarsi in condizioni differenti da quelle sopra esposte, e trovarsi nella necessità di ottenere un rinvio per il pagamento del canone. Con l'emendamento 55. 5 proponiamo di sostituire le parole « giorni novanta » con le parole « giorni sessanta », ritenendo che tale termine sia più che giusto per il conduttore, e nello stesso tempo sia già molto oneroso per il proprietario.

L'emendamento 55. 4 tende ad aggiungere al primo comma il seguente: « Se la morosità è sanata per la seconda volta, il conduttore è tenuto a pagare al locatore una penale di importo pari a due mensilità del canone ».

Con l'emendamento Delfino 55. 7, chiediamo che le disposizioni del presente articolo non si applichino alle locazioni di cui all'articolo 26. Tale precisazione ci sembra congrua ed opportuna, in quanto pare costituire un materiale errore di tecnica legislativa il fatto di non aver richiamato le norme dell'articolo 26, che prevedono la non applicazione dell'equo canone per particolari tipi di contratto.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni di cui all'articolo 5 può

essere sanata, per non più di due volte nel corso di un anno, se il conduttore alla prima udienza versi l'importo di tutti i canoni scaduti a tale data.

55. 16.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Ove il pagamento non avvenga in udienza, può essere concesso al conduttore un termine non superiore a giorni 90.

55. 17.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

La morosità può essere sanata, al di là dei limiti di cui al primo comma, tutte le volte in cui il conduttore versi in stato di disoccupazione o di malattia grave. In tali casi il termine di cui al secondo comma è di 120 giorni.

55. 18.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerli.

CASTELLINA LUCIANA. In coerenza con quanto avevamo affermato prima sull'opportunità di non inserire tra le clausole di risoluzione del contratto il mancato pagamento degli oneri accessori, chiediamo che la morosità del conduttore sia prevista solo per il pagamento del canone, morosità che può essere sanata per non più di due volte nel corso di un anno, e non nel quadriennio.

Con l'emendamento 55. 17 chiediamo che venga esteso il periodo di novanta giorni concesso dal giudice per sanare la morosità di tutti i casi.

L'emendamento 55. 18 tende ad inserire la clausola che, nel caso in cui il conduttore versi in stato di disoccupazione o di malattia grave, la morosità possa essere sanata un numero illimitato di volte e che il termine di pagamento venga protratto a centoventi giorni. Dobbiamo, infatti, tener conto di che cosa possa significare uno sfratto per gente disoccupata o che non può provvedere a se stessa.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: articolo 5, aggiungere le seguenti: relativamente alle locazioni di immobili ad uso di abitazione.

55. 8. COSTA.

Al primo comma, sopprimere le parole: nel corso di un quadriennio.

55. 10. COSTA.

Al secondo comma, sostituire le parole: giorni novanta, *con le seguenti:* giorni sessanta.

55. 11. COSTA.

Sopprimere il quinto comma.

55. 13. COSTA.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

È fatto salvo il diritto del locatore di esperire l'azione di rilascio dell'immobile per inadempimento del contratto anche nel caso in cui la morosità sia stata sanata.

55. 14. COSTA.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il disposto del presente articolo non è applicabile ai contratti di cui all'articolo 26.

55. 15. COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerli.

COSTA. Li do per illustrati, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire la cifra: due, con la seguente: tre.

55. 9.

RAFFAELLI, SALVATO ERSILIA, GRANATI CARUSO MARIA TERESA.

Al quarto comma, sostituire la cifra: tre, con la seguente: quattro.

55. 12. RAFFAELLI, BOLOGNARI, SPAGNOLI.

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di svolgerli.

RAFFAELLI. Li do per illustrati, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 55?

BORRI, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione ritiene che sia opportuno mantenere l'applicazione dell'articolo 55 a tutte le forme di locazione, non limitandole solo alle locazioni di immobili ad uso di abitazione. Infatti, in questo caso rientrano nella disciplina prevista dall'articolo 47 anche le piccole locazioni commerciali e artigianali, e possono presentarsi motivi analoghi a quelli che hanno portato alla stesura di questa norma.

La Commissione accetta gli emendamenti Raffaelli 55. 9 e 55. 12, che danno una risposta anche alle questioni sollevate dall'onorevole Luciana Castellina. E invece contraria agli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo è

contrario a tutti gli emendamenti. Per quanto riguarda, in particolare, gli emendamenti accolti dalla Commissione, la valutazione che il Governo dà è difforme da quella della Commissione. Ci sembra, infatti, che, stante la durata quadriennale del contratto, noi stabiliamo un regime quadriennale di continua tolleranza e di sanatoria nei confronti delle inadempienze del conduttore. Comunque, se vi è una maggioranza della Commissione che concorda circa l'approvazione di questi emendamenti, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Galasso, mantiene gli emendamenti Delfino 55. 1, 55. 2, 55. 3, 55. 4, 55. 5, 55. 6 e 55. 7, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Luciana Castellina, mantiene i suoi emendamenti 55. 16, 55. 17 e 55. 18, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene i suoi emendamenti 55. 8, 55. 10, 55. 11, 55. 13, 55. 14 e 55. 15, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

COSTA. Sì, signor Presidente.

(La Camera respinge gli emendamenti Delfino 55. 1, Castellina Luciana 55. 16, Delfino 55. 2 e Costa 55. 8. Approva l'emendamento Raffaelli 55. 9. Respinge gli emendamenti Costa 55. 10, Delfino 55. 3 e 55. 4, Castellina Luciana 55. 17, Delfino 55. 5, Costa 55. 11 e Castellina Luciana 55. 18. Approva l'emendamento Raffaelli 55. 12. Respinge gli emendamenti Delfino 55. 6, Costa 55. 13, Delfino 55. 7, Costa 55. 14 e 55. 15. Approva infine l'articolo 55 nel testo così modificato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 56. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

(Modalità per il rilascio).

« Col provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, tenuto conto delle condizioni del conduttore e del locatore e delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio, fissa anche la data della esecuzione entro il termine massimo di mesi 6 ovvero, in casi eccezionali, di mesi 12 dalla data del provvedimento.

Nelle ipotesi di cui all'articolo 55 per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.

Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 56.

56. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma, sostituire: mesi sei, con: mesi quattro.

56. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

GALASSO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALASSO. I nostri emendamenti obbediscono naturalmente ad una logica contraria a quella che ha visto approvare, malgrado il parere contrario del Governo, gli emendamenti Raffaelli all'articolo 55. Veramente, ormai, gli argini della tolleranza sono allargati sino all'infinito! Con questi emendamenti all'articolo 56 chiediamo innanzitutto la soppressione dell'articolo e, quindi, una riduzione da sei mesi a tre mesi, proprio per rendere meno punitivi taluni aspetti di queste norme, perché altrimenti, mentre si crea da un lato un'area di assoluta tolleranza, dall'altro si crea un'area di punizione che diventa una chiara persecuzione legislativa.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: entro il termine massimo di mesi sei, con le parole: non prima di mesi tre.

56. 4.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: mesi 6, con le seguenti: mesi 3.

56. 3.

COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerlo.

COSTA. Si illustra da sé, signor Presidente, dal momento che si tratta soltanto di una riduzione da sei mesi a tre mesi.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 56?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con il relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Galasso, mantiene gli emendamenti Delfino 56. 1 e 56. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Luciana Castellina non è presente, s'intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento 56. 4.

Onorevole Costa, mantiene il suo emendamento 56. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COSTA. Sì, signor Presidente.

(La Camera respinge gli emendamenti Delfino 56. 1 e 56. 2 e Costa 56. 3, ed approva l'articolo 56 nel testo della Commissione).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente articolo 56-bis:

È fatto salvo quanto disposto dagli articoli 657 all'articolo 669 del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

56. 01.

COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerlo.

COSTA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente articolo 56-bis:

(Gratuità del giudizio).

Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per le controver-

sie locatizie di cui alla presente legge, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione di cui all'articolo 44, sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e di ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi.

Le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario.

56. 02.

**RAFFAELLI, FRACCHIA, SALVATO
ERSILIA.**

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di svolgerlo.

RAFFAELLI. Lo ritiro, signor Presidente, in quanto mi pare che esso possa ritenersi assorbito nel testo dell'articolo 56. 03 presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente articolo 56-bis:

Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie locatizie attribuite dalla presente legge alla competenza del conciliatore ed ai provvedimenti di cui all'articolo 44 sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla metà.

56. 03.

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di svolgerlo e di esprimere altresì il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo Costa 56. 01.

BORRI, Relatore per la maggioranza. Dato che la Commissione ha ritenuto utile presentare un proprio articolo aggiuntivo, ritengo di dover esprimere parere contrario all'articolo aggiuntivo Costa 56. 01, che appare ormai superfluo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo è contrario all'articolo aggiuntivo Costa 56. 01. È favorevole all'articolo aggiuntivo 56. 03 presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Costa, mantiene il suo articolo aggiuntivo 56. 01, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COSTA. Sì, signor Presidente.

(La Camera respinge l'articolo aggiuntivo Costa 56. 01 e approva l'articolo aggiuntivo 56. 03 della Commissione).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 16.

La seduta, sospesa alle 13,15, è ripresa alle 16.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARTINI MARIA ELETTA**

**Annunzio
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

BOFFARDI INES ed altri: « Modifiche al trattamento pensionistico erogato dal fondo speciale di previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo » (2333).

Sarà stampata e distribuita.

Sostituzione del deputato Alessandro Pertini eletto Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Dovendosi procedere alla sostituzione come deputato dell'onorevole Alessandro Pertini, che, eletto Presidente della Repubblica, ne ha assunto le funzioni col giuramento prestato dinanzi al Parlamento il 9 luglio 1978, la Giunta

delle elezioni, nella seduta odierna - a' termini degli articoli 81 e 86 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati - ha accertato che il candidato Antonio Enrico Canepa segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella lista n. 10 (partito socialista italiano) per il collegio III (Genova).

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo, quindi, l'onorevole Antonio Enrico Canepa deputato per il collegio III (Genova).

Si intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Sostituzione di un deputato.

PRESIDENTE. Dovendosi procedere alla sostituzione dell'onorevole Martino Bardotti, la Giunta delle elezioni, nella seduta odierna - a' termini degli articoli 81, 86 e 89 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati - ha accertato che il candidato Giovannino Fiori segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella lista n. 9 (Democrazia Cristiana) per il collegio XVI (Siena).

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo, quindi, l'onorevole Giovannino Fiori deputato per il collegio XVI (Siena).

Si intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Convalida di un deputato.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta delle elezioni, nella seduta odierna, ha verificato non essere contestabile la seguente elezione e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida:

collegio XXIV (Bari, Foggia): Angelo Ciavarella.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e dichiaro convalidata la suddetta elezione.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 57. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

(Durata dei contratti in corso soggetti a proroga).

« I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente hanno la durata prevista nell'articolo 1 con le seguenti decorrenze:

a) dal 1° gennaio 1979, per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1952;

b) dal 1° luglio 1979, per i contratti stipulati fra il 1° gennaio 1953 ed il 7 novembre 1963;

c) dal 1° gennaio 1980, per i contratti stipulati dopo il 7 novembre 1963 ».

MELLINI. Chiedo di parlare sull'articolo 57.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, l'articolo 57 è uno dei pilastri di questo disegno di legge: se considerassimo ciascuno degli articoli già esaminati ed immaginiamo di eliminarlo dal testo, andremmo incontro a gravi inconvenienti, nessuno dei quali, forse, sarebbe così drammatico come quello che deriverebbe dalla cancellazione di questo articolo ed eventualmente dell'articolo 66.

Parlando sulle linee generali del disegno di legge, ho già avuto occasione di dire che questa è e rimane essenzialmente una legge di proroga; certo non è prudente, né opportuno, nascondersi dietro un dito: precisamente dietro quello delle parole, delle espressioni verbali di cui si è andati alla cerca - i giri di parole, per essere esatti. Il mio gruppo, nel corso dell'intera discussione sin qui svolta, si è premurato di non presentare se non emendamenti diretti a sottolineare la ne-

cessità di aggiustamenti e precisazioni del contenuto delle scelte operate dalla maggioranza: ci auguriamo che queste scelte, quali sono state espresse dopo la puntuale reiezione delle nostre proposte, con motivazioni tra le più inverosimili ed incredibili (come quelle che, pur riconoscendosi come giuste le nostre osservazioni, ragioni di esigenze — diciamo così — politiche comportavano che non si ottemperasse a quelle ritenute appunto giuste); ci auguriamo che queste scelte, ripeto, abbiano suscitato in noi preoccupazioni meramente ultronee.

Tutte le volte in cui il difetto di chiarezza deriva dal modo in cui si approvano le leggi, si crea un *quid* in cui tutti siamo sconfitti: non potrà dirsi vincitore se non chi ha fatto, della mancanza di chiarezza delle leggi, uno strumento politico e legislativo, con il quale è riuscito per decenni a frustrare qualsiasi esigenza di riforma e direi anche di conservazione! Egli sarebbe giunto a frustrare contemporaneamente riforme e conservazione, attraverso la mancanza di chiarezza nelle leggi; oggi siamo giunti a un passivo (solo di passivo si può parlare) certamente formidabile!

Signor Presidente, signor ministro, sarebbe opportuno fare questo discorso in occasione di tanti provvedimenti e di tante discussioni, compresa quella in corso.

Quello del linguaggio legislativo è un grosso problema politico da affrontare e non già una fisima dei tecnici o, addirittura, una specie di riflesso condizionato di deteriorato atteggiamento da legulei. Al contrario, viene fuori, come in questa circostanza, che atteggiamento da legulei e volontà politica di usare il cavillo viene manifestata proprio da chi respinge questa esigenza di chiarezza e di adesione a certe necessità di struttura giuridica, di uso di un linguaggio politico intelligibile.

Signor Presidente, signor ministro, anche se distratto da altre incumbenti — sì, signor ministro, io credo queste cose di versarle soprattutto a voi della maggioranza e al Governo, con la pretesa, in sostanza, di parlare per essere inteso, che poi dovrebbe essere la funzione del Parla-

mento, che non si chiama « ascolramento » ma che, se è Parlamento, dovrebbe anche essere « ascolramento » — una occasione come questa credo sia particolarmente grave e preoccupante perché voi avete fondato questa vostra scelta politica sul presupposto che le locazioni oggi prorogate debbano durare. Ma che non possa darsi disdetta per le locazioni prorogate, alla scadenza della proroga, qui non ce l'avete scritto.

SALVATORE. Abbiamo presentato un emendamento in questo senso.

MELLINI. Benissimo, una volta tanto una mia preoccupazione è stata accolta. Aggiungo che (*Commenti*) il nostro emendamento non è riprodotto per l'articolo 66, semplicemente perché il problema era quello — scusate nuovamente l'espressione — dell'« ascolramento ». Se lo avete fatto per questo articolo, credo che lo farete anche per l'articolo 66.

A conforto della vostra — non della mia — decisione, vi dirò che se la principale preoccupazione era quella di non andare incontro a censure della Corte costituzionale, credo che non ci si possa trincerare dietro un dito perché il problema rimane questo: o sono prorogate, e allora la questione è di vedere se la proroga... — ed io non credo che con la Corte costituzionale sorgeranno dei problemi, non lo credo assolutamente — non quella del fatto che si usi o non si usi questa espressione.

Concludo, esprimendo compiacimento per il fatto che questo problema del linguaggio, bene o male, abbia finito con trovare un certo ascolto.

Ritengo, così, di avere illustrato anche il mio emendamento 57. 8.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 57.

57. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1978

DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire l'articolo 57 con il seguente:

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente hanno la durata prevista nell'articolo 1 con decorrenza dal giorno e dal mese successivi alla entrata in vigore della presente legge, corrispondenti a quelli di scadenza previsti nel contratto di locazione oppure, ove tale determinazione non sia possibile, dalla prossima scadenza consuetudinaria.

57. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire l'articolo 57 con il seguente:

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente hanno, con decorrenza dal giorno e dal mese successivi alla entrata in vigore della presente legge, corrispondenti a quelli di scadenza previsti nel contratto di locazione la seguente durata:

a) due anni per i contratti stipulati prima del 31 dicembre 1952;

b) tre anni per i contratti stipulati tra il 1 gennaio 1953 e il 7 dicembre 1963;

c) quattro anni per i contratti stipulati dopo il 7 dicembre 1963.

57. 4.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,

DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire alla lettera a): 1° gennaio 1979, con: 1° gennaio 1977;

alla lettera b): 1° luglio 1979, con: 1° luglio 1977;

alla lettera c): 1° gennaio 1980, con: 1° gennaio 1978.

57. 5.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire alla lettera a): 1° gennaio 1979, con: 1° gennaio 1978;

alla lettera b): 1° luglio 1979, con: 1° luglio 1978;

alla lettera c): 1° gennaio 1980, con: 1° gennaio 1979.

57. 6.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

GALASSO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALASSO. L'articolo 57, nel testo della Commissione, sottolinea ancora certi aspetti certamente asociali del disegno di legge. Per questo noi abbiamo cercato con una serie di emendamenti di attenuare queste conseguenze nocive. L'emendamento 57. 3, ad esempio, chiede una sostituzione dell'intero articolo 57 in ter-

mini, a nostro giudizio, migliorativi ed evitando di fissare scadenze rigide.

Con l'emendamento 57. 4, invece, si tende a sostituire le scadenze previste alle lettere a), b) e c) dell'articolo 57, con le seguenti: « due anni per i contratti stipulati prima del 31 dicembre 1952 », « tre anni per i contratti stipulati tra il 1° gennaio 1953 e il 7 dicembre 1963 », « quattro anni per i contratti stipulati dopo il 7 dicembre 1963 ». Vorrei sottolineare — mi pare importante — che questo emendamento non si muove su un piano diverso rispetto a quello su cui intende muoversi il Governo: esso è animato dallo stesso spirito che anima il disegno di legge.

Così, all'esigenza di mitigare la rigidità dei termini, rispondono gli emendamenti 57. 5 e 57. 6. Si tratta, come si vede, di emendamenti migliorativi rispetto all'articolo 57.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento, che è stato già illustrato nel corso del suo intervento sull'articolo 57 dall'onorevole Mellini:

Sostituire l'alea con il seguente:

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, soggetti a proroga secondo la legislazione vigente o prorogati dalle parti, in costanza di proroga legale, oltre i limiti della proroga prevista dalla legislazione vigente, sono prorogati di un quadriennio calcolato a partire:

57. 8. **MELLINI.**

È stato presentato il seguente emendamento:

Nell'alea, sostituire le parole: secondo la legislazione vigente, con le seguenti: ai sensi del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 77, convertito nella legge 24 maggio 1978, n. 220.

57. 1. **SOBRERO.**

Poiché l'onorevole Sobrero non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, aggiungere, dopo le parole: la legislazione vigente, le altre: si considerano prorogati ed.

57. 9.

È stato presentato il seguente emendamento:

Nell'alea sostituire la parola: vigente, con le seguenti: attuale, continuano la loro vigenza ed.

57. 7.

RAFFAELLI, SALVATO ERSILIA, GRANATI CARUSO MARIA TERESA.

Onorevole Raffaelli, intende svolgerlo ?

RAFFAELLI. Lo ritiro, signor Presidente, perché coincidente con l'emendamento 57. 9 appena presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di illustrare l'emendamento della Commissione e di esprimere, inoltre, il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 57.

BORRI, Relatore per la maggioranza. L'emendamento presentato dalla Commissione ha un carattere eminentemente formale e viene incontro anche alle preoccupazioni manifestate dall'onorevole Mellini. La Commissione esprime parere contrario sugli altri emendamenti, pur non riconoscendo la validità di alcune motivazioni addotte: è, infatti, inopportuno modificare la graduazione della durata dei contratti sottoposti a proroga, perché si tratta di materia assai delicata che è già stata oggetto di attento esame da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo accetta l'emendamento 57. 9 della Commissione; concorda, per il resto, con il parere del relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Galasso, mantiene gli emendamenti Delfino 57. 2, 57. 3, 57. 4, 57. 5 e 57. 6, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, mantiene il suo emendamento 57. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MELLINI. Lo ritiro, signor Presidente, perché sostanzialmente recepito dall'emendamento 57. 9 della Commissione.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Sobrero non è presente, s'intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento 57. 1.

(La Camera respinge gli emendamenti Delfino 57. 2, 57. 3, 57. 4, 57. 5 e 57. 6. Approva l'emendamento della Commissione 57. 9 e l'articolo 57 nel testo così modificato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 58.

STELLA, Segretario, legge:

(Recesso del locatore).

« Nei casi di cui all'articolo precedente il locatore può recedere in ogni momento dal contratto dandone comunicazione al conduttore mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno sei mesi:

1) quando abbia la necessità, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado;

2) quando, volendo disporre dell'immobile per abitazione propria, del coniuge o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado oppure quando, trattandosi di ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o di culto che voglia disporre dell'immobile per lo esercizio delle proprie funzioni, offra al conduttore altro immobile idoneo per cui

sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle condizioni del conduttore medesimo e comunque non superiore del 20 per cento al canone del precedente immobile e assuma a suo carico le spese di trasloco. Quando l'opposizione del conduttore all'azione del locatore risulti infondata, questi potrà essere esonerato dalle spese di trasloco;

3) quando l'immobile locato sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore impedisca di compiere gli indispensabili lavori;

4) quando il proprietario intenda demolire o trasformare notevolmente l'immobile locato per eseguire nuove costruzioni o, trattandosi di appartamento sito all'ultimo piano, quando intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge, e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'appartamento stesso;

5) quando l'immobile locato sia di interesse artistico o storico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nel caso in cui la competente sovrintendenza riconosca necessario ed urgente che si proceda a riparazioni o restauri, la cui esecuzione sia resa impossibile dallo stato di occupazione dell'immobile;

6) quando il conduttore può disporre di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune ovvero in un comune confinante;

7) quando il conduttore, avendo sublocato parzialmente l'immobile, non lo occupa nemmeno in parte, con continuità. Si presume l'esistenza della sublocazione quando l'immobile risulta occupato da persone che non sono alle dipendenze del conduttore o che non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, salvo che si tratti di ospiti transitori. La presunzione non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite nell'immobile assieme al conduttore;

8) quando il conduttore non occupa continuativamente l'immobile senza giustificato motivo.

Nelle ipotesi di cui ai numeri 4 e 5 del presente articolo, il possesso della licenza o concessione è condizione per la azione di rilascio.

Alla procedura per il rilascio dell'immobile si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 30 e 56 ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 58.

58. 5.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma, nell'alinea, sostituire le parole: Nei casi di cui all'articolo precedente, *con le seguenti:* Nel caso di contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente.

58. 6.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma, nell'alinea, sostituire le parole: con un preavviso di almeno sei mesi, *con le parole:* con un preavviso di almeno quattro mesi.

58. 7.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma, al n. 1, sostituire le parole: dei parenti in linea retta en-

tro il secondo grado, *con le parole:* dei parenti o affini entro il quarto grado.

58. 8.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma, n. 2, sostituire le parole: dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado, *con le parole:* dei propri parenti o affini entro il quarto grado.

58. 9.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma, n. 2, sostituire la parola: idoneo, *con le seguenti:* di caratteristiche complessivamente non inferiori a quelle dell'alloggio locato o in ogni caso comunque idoneo alle necessità abitative del conduttore.

58. 10.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma, n. 2, aggiungere in fine le parole: e le spese del giudizio saranno a carico del conduttore.

58. 11.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1978

Al primo comma, n. 3, aggiungere, in fine, le parole: o li intralci notevolmente.

58. 12.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma, numero 4, sostituire le parole: e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'appartamento stesso, con le seguenti: e la permanenza del conduttore costituisca notevole intralcio alla esecuzione dei lavori.

58. 13.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma, numero 5, sostituire le parole: sia resa impossibile, con le parole: sia notevolmente intralciata.

58. 14.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma, sostituire il numero 6, con il seguente:

6) quando il conduttore può disporre, nello stesso comune ovvero in un comune confinante di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari o, comunque, di caratteristiche complessiva-

mente non inferiori a quelle dell'alloggio condotto in locazione.

58. 15.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente numero:

8-bis) quando il reddito complessivo netto imputato al conduttore e a tutti i soggetti d'imposta che abbiano residenza anagrafica nell'alloggio in locazione supera del 50 per cento quello del locatore.

58. 16.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma aggiungere, in fine, il seguente numero: 8-ter) quando il conduttore ha in proprietà in una o più parti del territorio nazionale beni immobili per un valore locativo globale, accertato ai sensi degli articoli da 12 a 24, doppio di quello dell'immobile locato.

58. 17.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

CERQUETTI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. L'articolo 58 prevede la casistica per le ipotesi di recesso del lo-

catore: è, quindi, un « articolo-quadro » che prevede le varie ipotesi nelle quali il locatore può ottenere il rilascio dell'immobile. A nostro avviso, lo spirito di questa norma contrasta con quello che anima l'intero provvedimento. Si è affermato, infatti, che la legge in esame avrebbe dovuto eliminare il principio della proroga in materia di locazioni, e che quindi le possibilità di recesso da parte del locatore sarebbero state maggiori rispetto a quanto accade con la normativa attualmente in vigore. Si era giunti persino a sostenere che si sarebbe pervenuti ad un canone inferiore alle esigenze di mercato, proprio in relazione al fatto che si sarebbe codificata diversamente la varietà di circostanze nelle quali il locatore avrebbe potuto rilasciare l'immobile. In realtà, invece, con l'articolo 58 si introduce una normativa ampiamente favorevole al conduttore, dando ancora una volta la sensazione di voler porre il proprietario in condizioni di subire comunque la unilaterale volontà del conduttore medesimo, con suo danno ulteriore. Ciò non tutela certo quella funzione sociale della proprietà che noi sosteniamo: funzione sociale che certamente assolve la piccola proprietà, che è uno dei pilastri di ogni libera economia; ma rappresenta un'altra manifestazione di volontà punitiva nei confronti del proprietario, costretto ad accettare il comportamento arbitrario del conduttore, che riduce ulteriormente il contenuto giuridico e patrimoniale della piccola proprietà edilizia, con gravi conseguenze negative dal punto di vista sociale.

Noi abbiamo presentato una serie di emendamenti tendenti a mitigare almeno le conseguenze del testo approvato dalla Commissione. Purtroppo, nel corso della discussione in Assemblea, si è creato un certo irrigidimento, non dovuto a singoli esponenti, ma a particolari situazioni di ordine politico che hanno investito tutte le varie componenti, per cui abbiamo la sensazione che sia possibile fare ben poco per migliorare questo disegno di legge e renderlo più utile ai fini di una più equilibrata continuazione del rapporto bilaterale tra proprietario e inquilino. Tutto

ciò non comporta da parte nostra un ritorno a posizioni oltranzistiche, che per la verità non ci sono mai state, però ci colloca nella inevitabile posizione di dover più puntualmente far presenti i nostri motivi di preoccupazione; anche in relazione al fatto che, per quanto il Senato voglia discutere celermente il disegno di legge che gli sarà ritrasmesso, non potrà discuterlo a scatola chiusa. Infatti, il testo che il Senato ci aveva trasmesso circa un anno fa glielo rimandiamo un anno dopo peggiorato proprio dal punto di vista della concezione economica del provvedimento stesso. Nel momento in cui il Senato si vedrà trasmettere un testo che aveva licenziato con un'indicizzazione del 5 per cento, con un'indicizzazione del 3,85 per cento, che — rapportata al periodo storico in cui si era prevista l'indicizzazione del 5 per cento — sarebbe dovuta diventare automaticamente per il normale decorso del costo della vita almeno del 5,50 per cento, non potrà far finta di nulla e quindi approvare nel giro di pochi giorni il provvedimento stesso.

Con il nostro emendamento 58. 6, proponiamo di sostituire al primo comma le seguenti parole: « Nei casi di cui all'articolo precedente », con le altre: « Nel caso di contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente ».

Con l'emendamento 58. 7 proponiamo di sostituire al primo comma le seguenti parole: « con un preavviso di almeno sei mesi », con le altre: « con un preavviso di almeno quattro mesi ».

Con l'emendamento 58. 8 proponiamo di sostituire al primo comma, al n. 1, le seguenti parole: « dei parenti in linea retta entro il secondo grado », con le altre: « dei parenti o affini entro il quarto grado ».

Con l'emendamento 58. 9 proponiamo di sostituire al primo comma, n. 2, le seguenti parole: « dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado », con le altre: « dei propri parenti o affini entro il quarto grado ».

Con l'emendamento 58. 10 proponiamo di sostituire al primo comma, n. 2, la parola: « idoneo », con le altre: « di caratteristiche complessivamente non inferiori a quelle dell'alloggio locato o in ogni caso comunque idoneo alle necessità abitative del conduttore ».

Con l'emendamento 58. 11 proponiamo di aggiungere alla fine del primo comma, n. 2, le seguenti parole: « e le spese del giudizio saranno a carico del conduttore ».

Con l'emendamento 58. 12 proponiamo di aggiungere alla fine del primo comma, n. 3, le seguenti parole: « o li intralci notevolmente ».

Con l'emendamento 58. 13 proponiamo di sostituire al primo comma, n. 4, le seguenti parole: « e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'appartamento stesso », con le altre: « e la permanenza del conduttore costituisca notevole intralcio all'esecuzione dei lavori ».

Con l'emendamento 58. 14 proponiamo di sostituire al primo comma, n. 5, le seguenti parole: « sia resa impossibile », con le altre: « sia notevolmente intralciata ».

Con l'emendamento 58. 15 proponiamo al primo comma di sostituire il n. 6 con il seguente: « 6) quando il conduttore può disporre, nello stesso comune ovvero in un comune confinante, di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari o, comunque, di caratteristiche complessivamente non inferiori a quelle dell'alloggio condotto in locazione ».

Con l'emendamento 58. 16 proponiamo di aggiungere, alla fine del primo comma, il seguente numero: « 8-bis) quando il reddito complessivo netto imputato al conduttore e a tutti i soggetti d'imposta che abbiano residenza anagrafica nell'alloggio in locazione supera del 50 per cento quello del locatore ».

Infine, con l'emendamento 58. 17 proponiamo di aggiungere, alla fine del primo comma, il seguente numero: « 8-ter) quando il conduttore ha in proprietà in una o più parti del territorio nazionale beni immobili per un valore locativo globale, accertato ai sensi degli articoli da

12 a 24, doppio di quello dell'immobile locato ».

Cioè, con quest'ultimo emendamento, che si inquadra nella serie degli emendamenti richiamati, vorremmo prefigurare delle ipotesi in cui sia garantito il diritto di recesso del locatore in qualsiasi momento, pur se con un minimo di preavviso a tutela degli interessi della controparte.

Vorremmo, inoltre, che si tenesse presente che, nel momento in cui gli immobili devono essere lasciati liberi per consentire l'esecuzione di eventuali opere, il conduttore dovrebbe potersi rimanere fino a quando la sua permanenza non costituisce notevole intralcio all'esecuzione dei lavori stessi.

In definitiva, vorremmo che a questo articolo fosse data una diversa impostazione nel senso di mantenere e garantire i diritti di recesso del locatore, evitando tuttavia che il conduttore debba subire del tutto inopinatamente e, direi, quasi a discrezionalità del locatore, la di lui volontà.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire l'alea con il seguente:

Il locatore, decorsi almeno due anni dall'entrata in vigore della presente legge, può recedere in ogni momento dal contratto dandone comunicazione al conduttore mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno sei mesi:.

58. 24.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al primo comma, sostituire il numero 1) con il seguente:

1) quando dimostra la urgente e prorogabile necessità, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile locato a qualsiasi uso ad abitazione propria o dei propri figli o dei propri genitori ovvero

di esercitare nell'immobile, se non sia adibito ad uso di abitazione, la propria attività di professionista, di artigiano o di commerciante.

La urgente e improrogabile necessità, per quanto concerne i figli e i genitori, sussiste soltanto se essi non possono sistemarsi convenientemente nell'abitazione del locatore;

58. 25.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al primo comma, sostituire il numero 2) con il seguente:

2) quando, volendo disporre dell'immobile per abitazione propria o dei propri parenti di linea retta fino al secondo grado, oppure quando trattandosi di ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali e di culto, che voglia disporre dell'immobile per l'esercizio delle proprie funzioni, offra al conduttore altro immobile idoneo, con le stesse caratteristiche abitative e sito nello stesso quartiere per cui sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle condizioni del conduttore medesimo e comunque non superiore del 20 per cento al canone del precedente immobile e assuma a suo carico le spese di trasloco. Quando l'opposizione del conduttore all'azione del locatore risulti infondata, questi potrà essere esonerato dalle spese di trasloco;

58. 26.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al primo comma, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

3-bis) l'accertamento delle condizioni tecniche sopra indicate in ordine alla necessità dello sgombero dell'immobile locato per eseguire i lavori è demandato, sen-

tite le parti, agli uffici comunali competenti.

58. 27.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al primo comma, sostituire il numero 4) con il seguente:

4) quando il proprietario intenda demolire o trasformare notevolmente l'immobile locato per eseguire nuove costruzioni o, trattandosi di appartamento sito all'ultimo piano, quando intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge, e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'appartamento stesso. L'accertamento di tale indispensabilità è demandato agli uffici comunali competenti che, sentite le parti, potranno anche valutare la possibilità di uno sgombero parziale e graduale senza l'allontanamento dell'inquilino.

58. 28.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al primo comma, sopprimere il numero 8).

58. 29.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Dopo il primo comma aggiungere i seguenti:

Nei casi previsti dai numeri 3, 4 e 5 il rapporto di locazione rimane sospeso fino al compimento dei lavori. In tale periodo il locatore deve fornire al conduttore altro alloggio idoneo, nello stesso comune, per il quale sia dovuto un canone di locazione non superiore del 20 per cento al canone del precedente immobile. Negli stessi casi l'azione del locatore è improponibile se, al momento della sua proposizione, non gli siano già state rilasciate le concessioni e le autorizzazioni neces-

sarie per eseguire le opere in esse indicate. Entro un mese dalla fine dei lavori il proprietario dovrà invitare il conduttore con raccomandata o con altro atto stragiudiziale a fargli conoscere, entro il termine di un mese, se intenda rimanere nell'appartamento che gli è stato fornito o se intenda rientrare nell'appartamento precedentemente locato e ristrutturato ovvero ottenerne altro derivante dalla costruzione, uguale per numero di vani ed a condizioni di equo canone.

In tutti i casi in cui il locatore manifesti l'intenzione di compiere dei lavori edilizi nell'appartamento locato e gli uffici comunali competenti dichiarino la necessità dello sgombero, il conduttore potrà procedere direttamente e a proprie spese al compimento dei lavori, computando in seguito l'importo complessivo di essi dal canone di locazione. In questo caso il canone di locazione rimarrà fermo ai livelli antecedenti i lavori, salvo gli aggiornamenti di cui all'articolo 24. Il locatore stabilirà i lavori da effettuare dopo aver sentito il conduttore.

58. 30.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

GORLA MASSIMO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORLA MASSIMO. La prima considerazione che vogliamo fare in merito all'articolo in esame è che la casistica che configura la « giusta causa » è talmente estesa e talmente indeterminata, per certi aspetti, da indurci a pensare che di giusta causa non si possa proprio parlare. Ad ogni modo, abbiamo cercato di migliorare tale formulazione, rendendola più aderente al vero concetto di giusta causa, attraverso tutta una serie di emendamenti, dei quali richiamerò solo gli aspetti più salienti.

Ci sembra anzitutto importante affermare il principio che il contratto non si

possa rescindere, nemmeno per giusta causa, prima di due anni dall'entrata in vigore della legge. Solo in questo modo la legge può avere, a nostro avviso, un minimo di validità.

In secondo luogo, riteniamo che il motivo principale per la rescissione del contratto debba essere costituito dall'urgente ed improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, come attualmente disposto dalla legge n. 253 del 1950 ancora in vigore.

È inoltre necessario, ai fini della applicazione della legge, che l'eventuale riduzione dei canoni più alti non abbia luogo in presenza della minaccia immediata di recesso da parte del locatore. In questi due anni di permanenza garantita potrebbe così essere in pratica verificata la portata della legge e potrebbero successivamente essere studiate quelle modificazioni che dovessero rendersi necessarie.

In sostanza, con i nostri emendamenti intendiamo, in primo luogo, garantire l'applicazione dell'equo canone per almeno due anni; in secondo luogo, evitare l'immediata minaccia del recesso del locatore (cioè dello sfratto dell'inquilino, per dirla in altre parole); in terzo luogo, garantire la possibilità di apportare le modificazioni che la prima applicazione rendesse necessarie; in quarto luogo, salvaguardare la possibilità di restauro dell'immobile senza pregiudicare la posizione dell'inquilino, per il quale vengono ridotte le possibilità di essere allontanato dall'abitazione, e comunque vengano previste maggiori garanzie in relazione alla legittimità dell'allontanamento stesso. Occorre, infine, ripristinare il vecchio concetto di necessità urgente ed improrogabile del proprietario, in relazione ai soli fini abitativi, secondo i criteri della legge n. 253 del 1950, che è attualmente in vigore.

Detto questo, signor Presidente, mi sia consentita qualche breve considerazione relativa, in particolare, all'emendamento Castellina Luciana 58. 29, col quale noi proponiamo la soppressione della disposizione contenuta nel n. 8 dell'articolo 58, la quale prevede, tra le cause che legit-

timano il locatore a recedere in ogni momento dal contratto, il comportamento del conduttore che « non occupa continuativamente l'immobile senza giustificato motivo ». A noi sembra infatti che tale dizione sia oltremodo equivoca. Per il fatto che il conduttore non occupi continuativamente l'alloggio possono valere molte giustificazioni (ragioni di lavoro, modi di vivere dell'inquilino stesso), oppure dei motivi di carattere contingente. Ma il punto è un altro. Chi esercita il controllo sul carattere continuativo dell'uso dell'abitazione? Il padrone di casa? Noi pensiamo proprio che non si possa attribuire al locatore la facoltà, assolutamente unilaterale, di dichiarare una simile condizione del conduttore. Oppure il controllo dovrebbe essere esercitato dal commissariato di pubblica sicurezza?

Considerato quindi il carattere vago, pericolosissimo, aperto ad interpretazioni arbitrarie, della norma in esame, noi riteniamo che essa vada soppressa.

Una brevissima considerazione, infine, sull'ultimo dei nostri emendamenti, di carattere aggiuntivo e molto ampio. Perché abbiamo ritenuto opportuna questa aggiunta? In realtà riteniamo che i due commi che noi proponiamo di inserire tra il primo ed il terzo comma dell'articolo 58 siano fondamentali (e questo vale soprattutto per il primo di essi), per resistere all'espulsione di ampi strati popolari soprattutto dai centri storici delle grandi e medie città, in cui l'operazione che viene chiamata di ristrutturazione e restauro è già selvaggiamente in atto. Sotto questo profilo, la normativa ideale è quella predisposta da una programmazione urbanistica dell'ente locale, come previsto dalla legge n. 10 sul regime dei suoli e dal piano decennale. È possibile però ipotizzare che in via transitoria si attuino altre soluzioni, come la sistemazione in alberghi o altri alloggi consoni alle esigenze del conduttore estromesso dall'alloggio in tali condizioni, e soprattutto locati ad un canone rapportabile a quello precedentemente pagato dal conduttore stesso.

Sono queste, esposte molto schematicamente, le motivazioni degli emendamenti con cui ci proponiamo di riformare completamente la materia della giusta causa, così come prevista dall'articolo 58 del testo in esame.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, all'alinea, sostituire le parole: di almeno sei mesi, con le seguenti: di almeno quattro mesi.

58. 18. COSTA.

Al primo comma, n. 1), sostituire le parole: del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado, con le seguenti: del coniuge, di parenti o affini entro il secondo grado.

58. 19. COSTA.

Al primo comma, n. 2, sostituire le parole: del coniuge o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado, con le seguenti: del coniuge, di parenti o affini entro il secondo grado.

58. 20. COSTA.

Al primo comma, n. 2, dopo la parola: idoneo, aggiungere le seguenti: in rapporto a quello occupato.

58. 21. COSTA.

Al primo comma, n. 5, dopo le parole: sia resa impossibile, aggiungere le seguenti: o grandemente ostacolata.

58. 22. COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerli.

COSTA. Il primo degli emendamenti presentati dal gruppo liberale all'articolo 58 si riferisce al termine di preavviso della richiesta, da comunicare con lettera raccomandata al conduttore, di recesso dal contratto di locazione da parte del locatore. Mentre infatti nel primo comma

dell'articolo 58 è previsto un preavviso di sei mesi, noi riteniamo che, sulla base della normativa già oggi vigente, siano abbondantemente sufficienti quattro mesi; tanto più che, mentre nella normativa vigente si fa riferimento alla necessità « improrogabile ed assoluta », nel testo in esame ci si limita a far riferimento alla semplice necessità.

Per quanto riguarda la necessità di destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge e dei parenti in linea retta entro il secondo grado, riteniamo che a questo elenco debbano aggiungersi anche gli affini in linea retta entro il secondo grado.

Il punto 2) dell'articolo 58 prevede l'offerta al conduttore di altro immobile idoneo. Col nostro emendamento 58. 21, proponiamo di aggiungere, dopo la parola « idoneo », le parole « in rapporto a quello occupato », perché evidentemente è necessario stabilire un rapporto tra l'immobile di cui si è data la disponibilità al locatore e quello destinato a sostituirlo.

Con l'emendamento 58. 22 prevediamo che al punto 5) dell'articolo 58, dove si parla di esecuzione di riparazioni o restauri resa impossibile, si preveda anche la frapposizione di gravi ostacoli.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente numero: 8-bis) quando il conduttore occupi un immobile con indice di affollamento inferiore a 0,75.

58. 1.

USELLINI.

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente numero: 8-bis) quando il conduttore abbia un reddito netto complessivo superiore a quello del locatore. Il reddito complessivo si intende riferito alla somma dei redditi imputati al conduttore e a tutti i soggetti di imposta che abbiano residenza anagrafica nell'alloggio in locazione.

58. 2.

LICHERI, PORCELLANA, BASSI.

Al secondo comma, dopo le parole: ai numeri, aggiungere la cifra: 3.

58. 3.

PORCELLANA.

Al secondo comma, sostituire le parole: per l'azione di rilascio, con le seguenti: per l'esecuzione del provvedimento di rilascio.

58. 4.

ROCELLI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il locatore per esperire l'azione di rilascio dovrà dichiarare nell'atto introduttivo del giudizio di non avere la disponibilità d'altro immobile libero ed idoneo al soddisfacimento delle necessità per cui agisce, nel comune ove è sito l'immobile di cui chiede il rilascio.

58. 23. RAFFAELLI, FRACCHIA, BOLOGNARI.

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di svolgerlo.

RAFFAELLI. Brevemente, signor Presidente, per chiarire i motivi del ritiro di questo emendamento.

Lo avevamo presentato perché riportava una normativa già presente nei contratti di locazione da oltre tre anni e perché, con il nuovo rito del lavoro, avrebbe consentito di alleggerire l'inquilino da gravosi oneri probatori, quale quello dell'indagine catastale, da eseguirsi entro dieci giorni, sulle proprietà del suo locatore, che lo avesse citato per lo sfratto.

Poiché non vi è stato accordo nella maggioranza, ritiriamo però l'emendamento, sia pure con le osservazioni che ho fatto.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli effetti del prov-

vedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella lettera c) dell'articolo 29.

58. 31.

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di svolgerlo; è altresì pregato di esprimere al contempo il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 58.

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. Quello presentato dalla Commissione è semplicemente un emendamento di coordinamento con un altro, introdotto in precedenza.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 58 che sono stati illustrati, la Commissione ritiene di non poterli accettare. In particolare, ritiene congruo il termine di sei mesi per l'avviso; quanto alle proposte modificazioni dei motivi per esercitare il recesso, la Commissione osserva che tali motivi sono in parte ricognitivi di quelli previsti dalla preesistente legislazione, e in parte si giustificano nel nuovo contesto introdotto con il canone controllato.

Per queste sommarie osservazioni di massima, la Commissione esprime parere contrario agli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'emendamento della Commissione. Concordo per il resto con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Cerquetti, mantiene gli emendamenti presentati dal suo gruppo all'articolo 58, non accettati dalla Commissione, né dal Governo ?

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene i suoi emendamenti all'articolo 58, non accettati dalla Commissione, né dal Governo ?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Luciana Castellina, mantiene i suoi emendamenti all'articolo 58, non accettati dalla Commissione, né dal Governo ?

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori degli emendamenti Usellini 58. 1, Licheri 58. 2, Porcellana 58. 3 e Rocelli 58. 4 non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato alla votazione.

(*La Camera respinge gli emendamenti Delfino 58. 5, 58. 6, 58. 7, 58. 8, 58. 9, 58. 10, 58. 11, 58. 12, 58. 13, 58. 14, 58. 15, 58. 16 e 58. 17, Castellina Luciana 58. 24, 58. 25, 58. 26, 58. 27, 58. 28, 58. 29 e 58. 30, Costa 58. 18, 58. 19, 58. 20, 58. 21 e 58. 22; approva l'emendamento della Commissione 58. 31 e l'articolo 58 così modificato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 59.

STELLA, *Segretario*, legge:

(*Ripristino del rapporto e risarcimento del danno*).

« Il provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile in conseguenza dell'esercizio da parte del locatore del diritto di recesso, perde efficacia se il locatore, nel termine di sei mesi da quando ha riacquistato la disponibilità dell'immobile, non lo adibisce all'uso per il quale aveva agito ovvero, nei casi di cui ai numeri 3), 4) e 5) dell'articolo 58, non inizi, nel suddetto termine, i lavori per i quali è stata rilasciata licenza o concessione.

Il conduttore ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del contratto di locazione, salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede, ovvero a sua scelta al risarcimento del danno da determinarsi dal giudice in misura non inferiore a 12 e non superiore a 48 mensilità del canone, oltre ad un equo indennizzo per le spese di trasloco.

Il giudice, oltre a determinare il ripristino o il risarcimento, ordina al locatore

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1978

il pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2.000.000 da devolvere al comune nel cui territorio è sito l'immobile ».

PRESIDENTE. Sono satti presentati i seguenti emendamenti.

Sopprimere l'articolo 59.

59. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire, al secondo comma: 48, con:
40.

59. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire, al secondo comma: 48, con:
41.

59. 4.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire, al secondo comma: 48, con:
42.

59. 5.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire, al secondo comma: 48, con:
43.

59. 6.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire, al secondo comma: 48, con:
44.

59. 7.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire, al secondo comma: 48, con:
45.

59. 8.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire, al secondo comma: 48, con:
46.

59. 9.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire, al secondo comma: 48, con:
47.

59. 10.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,

DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sopprimere il terzo comma.

59. 11.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

CERQUETTI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. L'articolo 59 ripropone quel concetto che già abbiamo incontrato nell'articolo 31 e che, dopo una animata discussione in sede di Commissione, pensavamo venisse in parte modificato, se non altro per quanto riguarda la soppressione dell'ultimo comma. Ritroviamo, infatti, il concetto in virtù del quale il giudice, oltre a determinare il ripristino o il risarcimento del danno, ordina al locatore il pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 2 milioni da devolvere al comune nel cui territorio è sito l'immobile. Anche in questo caso, chiediamo che la Commissione accetti di modificarlo, destinando la somma al fondo sociale. Ma questo ci ripropone la necessità di insistere sui nostri emendamenti, perché non riteniamo né equo né giusto che un proprietario, che già sia stato condannato, sia pure per aver agito in frode alla legge nei confronti del conduttore, a tutte le conseguenze di ordine civilistico, sia poi ulteriormente penalizzato dal pagamento di una somma che ha tutte le caratteristiche di un'ammenda di diritto amministrativo. Con questo articolo, infatti, stabiliremmo che in un rapporto privatistico si possa essere obbligati al pagamento di una somma, da destinare o

al comune o ad un fondo sociale, come ulteriore punizione di una inadempienza di ordine contrattuale. Di che cosa sarebbe, infatti, responsabile il proprietario nell'ipotesi in cui abbia agito non in adempimento del contratto e della norma contrattuale? Sarebbe responsabile di un grave inadempimento contrattuale nei confronti del conduttore.

Non esiste nella nostra legislazione civilistica alcun principio in base al quale, a seguito di un inadempimento contrattuale di una delle due parti, la parte inadempiente, oltre ad essere condannata al risarcimento del danno, al ripristino e alle spese di giudizio, ed oltre a subire la penalizzazione di dover pagare delle mensilità — da dodici a trentasei — debba anche essere condannata al pagamento di una somma da mezzo milione a due milioni. Per poter giustificare questo principio, dovremo introdurre nell'ambito civilistico l'istituto della frode processuale. Infatti, solo nell'ipotesi in cui sia dimostrabile che il proprietario abbia agito con frode processuale si potrebbe accettare questa ulteriore penalizzazione.

Per questi motivi, insistiamo sui nostri emendamenti e particolarmente su quello soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 59. Del resto, il concetto che vogliamo affermare mi sembra sia accettato da quasi tutte le componenti politiche della Commissione, perché tutti ammettono che non si tratta di un concetto giuridico, ma piuttosto di un concetto politico che vuole essere soltanto la dimostrazione di una ulteriore simpatia nei confronti degli inquilini da parte della maggioranza della Commissione.

GIGLIA. Nei confronti di tutti, non soltanto degli inquilini.

CERQUETTI. È esatto, onorevole Giglia, che si tratta di un deterrente nei confronti di tutti; però questa è una ipotesi in cui non può incorrere l'inquilino...

GIGLIA. Vi può incorrere anche l'inquilino, perché l'articolo 59 riguarda tutti.

CERQUETTI. Ma qui si parla del ripristino del rapporto e del risarcimento del danno.

GUARRA. Si parla soltanto del locatore.

CERQUETTI. Pertanto, soltanto il locatore sarà colui che potrà commettere l'inadempimento.

Voi ci chiedete, giustamente, di dare prova di sensibilità non rendendo estrema la nostra opposizione, giustificata per altro sia giuridicamente sia politicamente; io penso che su questo punto, che non è un aspetto essenziale ai fini della ratio della legge, potreste venirci incontro, dimostrando che non volete procedere dogmaticamente anche in quelle appendici che non costituiscono le parti fondamentali del provvedimento. Capisco l'irrigidimento di certa parte politica in relazione ai principi giuridici e sociali ispiratori del loro comportamento, ma non capisco l'irrigidimento di altre posizioni di fronte a richieste che non sono giustificate né giuridicamente, né socialmente, né politicamente. In questo modo acquista un significato punitivo il voler imporre a tutti i costi delle penalizzazioni che non trovano riscontro nel diritto civile. A questo punto, non potete pretendere che da parte nostra l'opposizione venga attenuata.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: in conseguenza dell'esercizio da parte del locatore del diritto di recesso.

59. 15.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Il conduttore ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del contratto di locazione, salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede,

ed in ogni caso al risarcimento dei danni. Tale risarcimento sarà regolato dalle norme e con le garanzie di cui all'articolo 31, primo e secondo comma.

59. 16.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al terzo comma, sostituire le parole: il ripristino o il risarcimento, con le parole: il ripristino e il risarcimento.

59. 17.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

GORLA MASSIMO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORLA MASSIMO. Con questi tre emendamenti noi intendiamo garantire ulteriormente l'inquilino, in quanto, rimanendo ferma nei suoi confronti la previsione del risarcimento del danno, suggeriamo di prevedere il ripristino del contratto di locazione, naturalmente se non siano subentrate altre persone che possano vantare in buona fede dei diritti sull'immobile.

Questo è il senso dei nostri emendamenti. Ritengo che non siano necessarie altre delucidazioni.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire la cifra: 48, con la seguente: 36.

59. 12.

COSTA.

Sopprimere il terzo comma.

59. 13.

COSTA.

Al terzo comma, sostituire le parole: ordina al locatore il, con le seguenti: può condannare il locatore al.

59. 14.

COSTA.

Poiché l'onorevole Costa non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: o il risarcimento, con le seguenti: ed il risarcimento del danno.

59. 1

LA LOGGIA.

Poiché l'onorevole La Loggia non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, aggiungere dopo le parole: dei terzi in buona fede, le altre: e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati.

59. 18.

Aggiungere, all'ultimo comma, le seguenti parole: ad integrazione del fondo sociale di cui al titolo III della presente legge.

59. 19.

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di svolgerli ed è pregato di esprimere, altresì, il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 59.

BORRI, Relatore per la maggioranza. Con l'emendamento 59. 18 la Commissione intende precisare meglio la natura del risarcimento dovuto all'inquilino nel caso previsto dall'articolo in esame, lasciando però inalterata l'alternatività fra il ripristino del contratto di locazione, in questo caso introducendo il rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, e il risarcimento del danno, che l'inquilino può scegliere in alternativa.

Con l'emendamento 59. 19 la Commissione si propone di precisare la destinazione della somma al cui pagamento il

giudice può condannare il proprietario, oltre che al risarcimento del danno o al ripristino.

Per quanto riguarda le osservazioni di principio fatte dall'onorevole Cerquetti a proposito dell'ultimo comma dell'articolo 59, devo dire che la Commissione, in effetti, si è trovata a discutere a lungo sull'utilità di mantenere o meno il comma in esame. È prevalso l'orientamento di mantenere questo comma, con l'aggiunta, proposta dalla Commissione con l'emendamento 59. 19, che ne specifica la destinazione.

La Commissione si dichiara infine contraria a tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 59.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo accetta gli emendamenti della Commissione 59. 18 e 59. 19; è contrario a tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 59.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Galasso mantiene gli emendamenti Delfino 59. 2, 59. 3, 59. 4, 59. 5, 59. 6, 59. 7, 59. 8, 59. 9, 59. 10 e 59. 11, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Massimo Gorla, mantiene gli emendamenti Castellina Luciana 59. 15, 59. 16 e 59. 17, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

GORLA MASSIMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene i suoi emendamenti 59. 12, 59. 13 e 59. 14, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole La Loggia non è presente, s'intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento 59. 1.

(La Camera respinge gli emendamenti Delfino 59. 2, Castellina Luciana 59. 15 e 59. 16, Costa 59. 12, Delfino 59. 3, 59. 4, 59. 5, 59. 6, 59. 7, 59. 8, 59. 9 e 59. 10, nonché gli identici emendamenti Costa 59. 13 e Delfino 59. 11. Respinge quindi gli emendamenti Castellina Luciana 59. 17 e Costa 59. 14, ed approva gli emendamenti della Commissione 59. 18 e 59. 19. Approva quindi l'articolo 59 nel testo così modificato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 60.

STELLA, Segretario, legge:

(Acquirente dell'immobile locato).

« La facoltà di recesso nel caso previsto dal n. 1) dell'articolo 58 non può essere esercitata da chi ha acquistato l'immobile per atto tra vivi finché non siano decorsi almeno due anni dalla data dell'acquisto.

Il termine è ridotto ad un anno se nei confronti dell'acquirente è in corso un procedimento di rilascio non dovuto a morosità ovvero se l'acquirente è cittadino emigrato in un paese straniero in qualità di lavoratore e intenda rientrare in Italia per risiedervi stabilmente.

Quando l'immobile è stato donato a causa di matrimonio o costituito in fondo patrimoniale e il matrimonio sia stato celebrato, il termine di cui al primo comma si computa dal giorno in cui il dante causa ha acquistato il diritto sull'immobile ».

GUARRA. Chiedo di parlare sull'articolo 60.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, uno dei punti fondamentali di que-

sto disegno di legge, direi una delle motivazioni addotte dal Governo per fare accettare anche ai riottosi il principio dell'equo canone è stata quella per la quale, con l'approvazione di questo disegno di legge, sarebbe venuto a cessare il regime della proroga legale: finalmente terminava il regime dei blocchi.

Mi pare, invece, che la logica che ha ispirato questo articolo 60 sia proprio quella della permanenza del regime delle proroghe e dei blocchi. La facoltà di recesso, prevista dal n. 1 dell'articolo 58, vale a dire la possibilità da parte del locatore di ottenere la disponibilità dell'alloggio, quando abbia la necessità, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locativo, di destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale o artigianale proprio, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado, viene negata per coloro che si rendono acquirenti dell'appartamento al passaggio di un termine di due anni dal momento dell'acquisto.

Poiché si tratta di immobili i cui contratti sono prorogati ancora da questa legge, si deve trattare di immobili precedentemente legati al blocco e nuovamente prorogati con questa legge; quindi, si nega, in modo direi quasi irrazionale, proprio violentandolo oltre ogni limite, il principio dell'autonomia contrattuale.

Questa disciplina della decorrenza di un termine dall'acquisto al momento in cui si poteva esercitare il diritto di recesso era giustificata in un regime di blocco come avveniva in passato ma, nel momento in cui si imbecca la via di una generale disciplina, nel momento in cui si arriva non soltanto al blocco, tenendo conto di condizioni soggettive, dal punto di vista economico dei conduttori, ma anche ad un blocco generalizzato che riguarda tutti i cittadini, anche quelli a reddito elevatissimo, allora non si spiega proprio una limitazione di questo genere, nei confronti di coloro i quali acquistano l'appartamento avendone bisogno per abitarlo.

Vero è che sono considerati gli emigranti, nonché coloro che donano l'immo-

bile a causa di matrimonio: resta, comunque, una regolamentazione restrittiva, in contrasto proprio con l'annuncio che viene dato per l'approvazione della legge. Andiamo verso un canone controllato che da taluno è definito amministrativo (quanto sia conforme ai principi costituzionali della libertà economica, dell'iniziativa economica, lo abbiamo detto più volte): si dice però che finisce il regime del blocco. Il regime del blocco rientra invece in ogni momento in questa legge, ed ancor più nell'articolo 60. Questa stortura può essere corretta con l'approvazione degli emendamenti soppressivi presentati a questo articolo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 60.

60. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

Detto termine è ugualmente ridotto ad un anno quando l'acquirente non risulti proprietario di altri beni immobili nel territorio nazionale ovvero non disponga di altra abitazione idonea, in base alle norme di cui al numero 6) dell'articolo 58.

60. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

Il termine è ridotto a quattro mesi quando si tratti di cittadino che rientra

in Italia perché è perseguitato politico o a seguito di provvedimento di autorità straniera dovuto a motivi politici.

60. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

PALOMBY ADRIANA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALOMBY ADRIANA. Il nostro gruppo ha presentato alcuni emendamenti a questo articolo nell'intendimento non già di stravolgerlo, bensì di integrarlo con riferimenti a taluni casi che a nostro parere meritano particolare attenzione. L'articolo 60 concerne la disciplina del recesso da parte dell'acquirente dell'immobile locato: in questo caso si richiede la decorrenza di due anni dall'acquisto per l'esercizio di tale facoltà. Al secondo comma, questo termine è ridotto ad un anno se nei confronti dell'acquirente è in corso un procedimento di rilascio non dovuto a morosità, ovvero se l'acquirente è un cittadino emigrato in paese straniero quale lavoratore ed intenda rientrare in Italia stabilmente.

Gli emendamenti aggiuntivi riguardano la riduzione del termine. Proponiamo che esso sia egualmente ridotto ad un anno, quando l'acquirente non risulta proprietario di altri beni immobili nel territorio nazionale ovvero non dispone di altra abitazione idonea in base alle norme di cui al numero 6) dell'articolo 58.

L'altro nostro emendamento, che raccomandiamo alla sensibilità dell'Assemblea, propone la riduzione del termine a quattro mesi, « quando si tratti di cittadino che rientra in Italia perché è perseguitato politico o a seguito di provvedimento di autorità straniera dovuto a motivi politici ».

Mi sembra che si tratti di emendamenti che si illustrano da sé, conformi alla nostra coscienza per il loro valore anche morale.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

L'azione di recesso, nel caso previsto dal punto 1 dell'articolo 58, non può essere esercitato da chi ha acquistato l'immobile per atto tra vivi finché non è interamente trascorso il periodo di almeno tre anni dalla data dell'acquisto.

60. 4.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Il termine è ridotto a un anno se è stato pronunciato un provvedimento di rilascio non dovuto a morosità ovvero se l'acquirente è rimasto disoccupato in un paese straniero e sia costretto a rientrare in Italia per risiedervi stabilmente.

60. 5.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

L'onorevole Luciana Castellina, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerli.

GORLA MASSIMO. Do per svolto l'emendamento 60.4. Vorrei intervenire molto brevemente sull'emendamento 60.5: è evidente che con esso non intendiamo penalizzare gli emigranti, ma semplicemente impedire che attorno alla loro posizione si intessano da qui delle ignobili speculazioni per ottenere dei provvedimenti di rilascio anticipati rispetto a quanto previsto dalla normativa generale, precisando che il termine ridotto di un anno può essere concesso solo quando risulti che l'emigrante ritorna in patria

perché ha perso il lavoro o per comprovata necessità legata alle sue condizioni familiari e lavorative.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 60 ?

BORRI, *Relatore per la maggioranza.* Il parere della Commissione è contrario a tutti gli emendamenti, ritenendo che la disciplina dell'articolo 60 possa sì essere messa in discussione sul piano della opportunità, ma che costituisca una normativa nel complesso equilibrata.

Rispetto alla disciplina precedente - lo ha osservato l'onorevole Guarra - si tratta di un miglioramento per il proprietario, perché prima occorrevano tre anni per entrare in possesso dell'immobile.

Inoltre, si tratta di un termine posto a tutela dell'inquilino, per evitare un uso strumentale della norma, dal momento che appare evidente che è possibile reperire cittadini acquirenti che si trovino in determinate condizioni, ed eludere così certe situazioni che la legge invece vuole tutelare introducendo questo correttivo.

D'altra parte, questa norma rientra proprio in quelle cautele che vengono introdotte per evitare un passaggio traumatico dal regime vigente di tipo vincolistico a quello previsto dal titolo I di questa legge.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il parere del Governo è conforme a quello della Commissione. Anche se non possiamo essere insensibili ad alcuni casi particolari che possono determinarsi e che sono stato illustrati dalla collega Adriana Palomby, tuttavia riteniamo opportuni i termini previsti dall'articolo 60 nel testo della Commissione per garantire un minimo di sicurezza agli attuali occupanti di immobili locati.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Adriana Palomby, mantiene gli emendamenti Delfino 60. 1, 60. 2 e 60. 3, di cui ella è cofirmataria, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

PALOMBY ADRIANA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Luciana Castellina, mantiene i suoi emendamenti 60.4 e 60.5, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

(La Camera respinge gli emendamenti Delfino 60.1, 60.2 e 60.3 e Castellina Luciana 60.4 e 60.5, ed approva l'articolo 60 nel testo della Commissione).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 61.

STELLA, Segretario, legge:

(Canone dei contratti soggetti a proroga).

« Il canone di cui agli articoli 12 e 24 si applica ai contratti previsti nell'articolo 57 dall'inizio del sesto anno a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge ed il canone è adeguato in relazione all'eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15.

Fino alla data suddetta il canone di locazione corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, può essere aumentato a richiesta del locatore, a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nella misura del 20 per cento all'anno per i primi due anni e del 15 per cento all'anno per gli anni successivi della differenza risultante tra il canone definito ai sensi dell'articolo 12 ed il canone attualmente corrisposto.

Se il canone attualmente corrisposto è superiore a quello definito ai sensi dell'articolo 12 si applicano le disposizioni dello stesso articolo 12 e quelle dell'articolo 24 a partire dal primo giorno del quarto mese successivo alla entrata in vigore della presente legge.

Ove alcuni parametri, coefficienti o altri elementi necessari per la determinazione del canone a norma dell'articolo 12 non siano noti in tempo utile, gli adeguamenti del canone di locazione di cui ai precedenti commi si applicano tenendo conto di tutti gli altri elementi noti, salvo i conguagli che decorreranno in ogni caso dalle date di cui ai commi precedenti.

Le parti possono liberamente concordare modalità diverse sempre che il canone definito non superi quello risultante dall'applicazione degli articoli 12 e 24 ».

GUARRA. Chiedo di parlare sull'articolo 60.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. In questo articolo è contenuta una palese violazione — credo anche dal punto di vista costituzionale — della *par condicio* dei cittadini innanzi alla legge.

Qui abbiamo un sistema di determinazione del canone di locazione del tutto nuovo. Appare chiaro che il nuovo meccanismo trova immediata applicazione per i contratti di nuova stipulazione. Invece, per i contratti in corso, per l'adeguamento al canone stabilito dalla legge sono stati attuati due pesi e due misure, a seconda che si guardi l'adeguamento dalla parte del conduttore o dalla parte del locatore.

Nell'articolo 61 si legge che il canone di cui agli articoli 12 e 24 si applica ai contratti previsti nell'articolo 57 dall'inizio del sesto anno a decorrere dalla entrata in vigore della legge e che è adeguato in relazione all'eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15. Si legge poi che: « Fino alla data suddetta il canone di locazione corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, può essere aumentato a richiesta del locatore a decorrere dal primo del quarto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nella misura del 20 per cento all'anno per i primi due anni e del 15 per cento all'anno per gli anni successivi della differenza risultante tra il canone definito ai sensi dell'articolo 12 ed il canone attualmente corrisposto.

In pratica, nel caso in cui il canone attuale risultasse inferiore a quello stabilito attraverso il meccanismo indicato dagli articoli 12 e seguenti, si arriverebbe all'adeguamento integrale nel termine di sei anni.

Se, invece, il canone risultasse superiore a quello stabilito attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 12, si applicherebbero le disposizioni dello stesso articolo 12 e quelle dell'articolo 24 a partire dal primo giorno del quarto mese successivo alla entrata in vigore della legge. In sostanza, se si tratta di ridurre il canone il termine è di quattro mesi; se si tratta di aumentarlo, occorrono sei anni.

Ora, se questa legge prevedesse come sfera soggettiva di applicabilità una condizione di reddito, se, in sostanza, questa legge fosse motivata soltanto dall'esigenza di andare incontro alle esigenze delle classi meno abbienti, avremmo il conforto del principio costituzionale della funzione sociale della proprietà e di tutte le norme contenute nella Costituzione che sono a difesa dei meno abbienti. Quando, invece, si ha l'applicazione di questa legge senza sfere limitative, indipendentemente dal reddito di coloro nei cui confronti si applica, si ha perciò una palese violazione del principio costituzionale di uguaglianza.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 61.

61. 7.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire l'articolo 61 con il seguente:

Ai contratti di locazione relativi ad immobili urbani adibiti ad uso di abitazione e soggetti a proroga legale all'atto dell'entrata in vigore della presente legge deve essere assicurata una ulteriore durata pari ad un triennio ed alla scadenza di questo potrà aver luogo la rinnovazione.

Nei rapporti di locazione di cui al primo comma, il canone di locazione potrà essere aumentato ogni sei mesi a partire dalla data in vigore della presente legge, in misura pari al 50 per cento del canone precedentemente pagato fino a raggiungere il canone definito in base al presente disegno di legge.

Resta salva l'applicazione ai rapporti di locazione, di cui al primo comma, di ogni altra disposizione della presente legge.

61. 8.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Se il canone attualmente corrisposto è superiore a quello definito ai sensi dell'articolo 12 si applicano le disposizioni dello stesso articolo 12 e quelle dell'articolo 24 a partire dal primo giorno del quarto mese successivo alla entrata in vigore della presente legge, in tutti i casi in cui il reddito netto complessivo del conduttore e dei soggetti che abbiano residenze anagrafica nell'alloggio locato risulti inferiore o pari a quello del locatore. Diversamente, il canone diminuisce ogni anno a decorrere dal quarto mese successivo all'entrata in vigore della presente legge nella misura del 25 per cento della differenza risultante fra il canone attualmente corrisposto e il canone definito ai sensi degli articoli da 12 a 24, fino ad annullare tale differenza.

61. 9.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

CERQUETTI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. Signor Presidente, io condivido le valutazioni svolte dall'onorevole Guarra in ordine alla *ratio* della norma contenuta nell'articolo 61.

In effetti, viene introdotta una ingiustificata discriminazione ai danni del proprietario in quanto tale, indipendentemente dalle condizioni di reddito dell'inquilino. La cosa è assai grave in quanto in Italia molti cittadini di ceto abbiente vivono in case in affitto mentre danno in locazione la loro proprietà.

Questa è una situazione già esistente e denunciata in larga misura in diverse città italiane. Pertanto, l'articolo 61 nel testo della Commissione palesa il suo intento discriminatorio.

Vi è, poi, un altro argomento sul quale desidero richiamare l'attenzione della Camera: quello contenuto nel primo comma dell'articolo 61, nel quale si stabilisce che il canone di cui agli articoli 12 e 24 si applica ai contratti previsti nell'articolo 57 dall'inizio del sesto anno a decorrere dall'entrata in vigore della legge. L'articolo 12 si riferisce all'equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione e stabilisce che il canone non può superare il 3,85 per cento del valore locativo. Si tratta della nota indicizzazione. Ma l'indicizzazione in atto alla fine del luglio 1978 è inferiore dell'1,15 per cento rispetto a quella in atto un anno fa, quando il testo venne approvato dal Senato. In altri termini, il 3,85 per cento, nel corso di un anno, si è già ridotto al 2,70 per cento. Non tener conto di tale situazione e non accettare che si aumenti l'indice, almeno gradualmente, denota una volontà non rispondente alle effettive esigenze dei piccoli proprietari. Insistiamo, pertanto, per l'accoglimento dei nostri emendamenti.

Colgo l'occasione, signor Presidente, per annunciare che il gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale chiede che

la votazione sull'articolo 61 abbia luogo per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le disposizioni contenute nei commi precedenti sono tassative ed ogni pattuizione contraria ad essi e che comunque superi i limiti di canone in essi indicati è nulla.

61. 12.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

L'onorevole Luciana Castellina, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire la parola: sesto, con la seguente: terzo.

61. 10.

COSTA.

Sostituire il secondo comma coi seguenti:

Fino alla data suddetta il canone di locazione corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, può essere aumentato a richiesta del locatore, a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nella misura del 40 per cento il primo anno e del 30 per cento negli anni secondo e terzo, della differenza risultante tra il canone definito ai sensi dell'articolo 12 ed il canone attualmente corrisposto.

Se l'aumento relativo ad ogni anno, calcolato come al comma precedente, dovesse essere inferiore al 30° per cento del canone attualmente convenuto, si applicherà comunque un incremento pari al 30 per

cento fino alla concorrenza del valore calcolato in base all'equo canone.

61. 11. COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerlo.

COSTA. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire la parola: sesto, con la seguente: quarto.

61. 1. TOMBESI, DE CAROLIS, ROSSI DI MONTELERA, GARZIA, STEGAGNINI, TESINI ARISTIDE, PELLIZZARI, BOFFARDI, INES, CATTINEI, DE CINQUE.

Al secondo comma, sostituire le parole: del 20 per cento all'anno per i primi due anni, e del 15 per cento all'anno per gli anni successivi, con le seguenti: del 20 per cento per il primo anno, del 30 per cento per il secondo anno e del 40 per cento per il terzo anno.

61. 2. TOMBESI, DE CAROLIS, ROSSI DI MONTELERA, GARZIA, STEGAGNINI, TESINI ARISTIDE, PELLIZZARI, BOFFARDI, INES, CATTINEI, DE CINQUE.

GARZIA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARZIA. I due emendamenti costituiscono un tentativo di correggere una delle tante sperequazioni contenute nel provvedimento in esame. Si tratta, in sostanza, di ridurre il termine temporale entro il quale l'equo canone entra in vigore per i contratti previsti dall'articolo 57. L'emendamento 61.2 tende a migliorare le percentuali di aumento previste per i contratti.

In altri termini, valutando l'incidenza del passato sulla locazione che ha ridotto il reddito dell'immobile quasi a zero, in quanto il proprietario ne trae

più o meno un ricavo sufficiente a pagare le imposte, davanti ad un'ulteriore proroga della norma transitoria che riguarda le locazioni già bloccate, con l'abbreviazione del termine a quattro anni, con un aumento percentuale relativamente modesto, non si compensa certo il proprietario dell'immobile delle perdite del passato, ma quanto meno si compie un tentativo modesto di giustizia. Per altro, il tentativo mi sembra inutile davanti alla ferrea esistenza opposta dal relatore e dal Comitato dei nove, ma in coscienza abbiamo sentito il dovere di proporlo alla Camera.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire la parola: sesto, con la seguente: quarto.

61. 3. CARENINI.

Al secondo comma, sostituire le parole: nella misura del 20 per cento all'anno per i primi due anni e del 15 per cento all'anno per gli anni successivi, con le seguenti: nella misura del 25 per cento all'anno.

61. 4. CARENINI.

Poiché l'onorevole Carenini non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerli.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire la parola: sesto, con la seguente: quarto.

61. 5. USELLINI.

Al secondo comma, sostituire le parole: nella misura del 20 per cento all'anno per i primi due anni e del 15 per cento all'anno per gli anni successivi, con le seguenti: nella misura del 25 per cento annuo.

61. 6. USELLINI.

Poiché l'onorevole Usellini non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerli.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 61?

BORRI, Relatore per la maggioranza. La Commissione esprime parere contrario agli emendamenti presentati all'articolo 61, non perché non siano apprezzabili i motivi posti alla base di alcuni di questi emendamenti — mi riferisco agli emendamenti Tombesi 61. 1 e 61. 2 e Delfino 61. 9 — ma perché questa materia, sempre opinabile, è stata oggetto di un'attenta comparazione delle diverse istanze. In particolare, per quanto riguarda l'emendamento Delfino 61.8 osservo che esso va respinto anche perché la periodicità degli aumenti ivi prevista è troppo frequente e non è detto che nel periodo di ulteriore proroga si raggiunga poi il canone definitivo dell'articolo 12. Quanto all'emendamento Castellina Luciana 61. 12, osservo che è superfluo se si tiene conto che la materia è disciplinata in via generale dall'articolo 78, che riguarda i patti contrari alla legge.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Cerquetti, mantiene gli emendamenti Delfino 61. 7, 61. 8 e 61. 9, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Massimo Gorla, mantiene l'emendamento Castellina Luciana 61. 12, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GORLA MASSIMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene i suoi emendamenti 61. 10 e 61. 11,

non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Garzia, mantiene gli emendamenti Tombesi 61. 1 e 61. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

GARZIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i firmatari degli emendamenti Carenini 61. 3 e 61. 4, e Usellini 61. 5 e 61. 6 non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato alla votazione.

(La Camera respinge gli emendamenti Delfino 61. 7, 61. 8 e 61. 9, Castellina Luciana 61. 12, Costa 61. 10 e 61. 11 e Tombesi 61. 1 e 61. 2).

PRESIDENTE. Avverto che si procederà tra breve alla votazione a scrutinio segreto sull'articolo 61, richiesta dal gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
INGRAO

Per la nomina del dottor Antonio Maccanico a Segretario generale della Presidenza della Repubblica e del dottor Vincenzo Longi a Segretario generale della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che nella riunione di stamane l'Ufficio di Presidenza ha preso atto che il dottor Antonio Maccanico è stato nominato Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Dopo aver preso atto della lettera di dimissioni da Segretario generale della Camera presentata dal dottor Maccanico, l'Ufficio di Presidenza ha, all'unanimità, nominato Segretario generale della Camera il dottor Vincenzo Longi *(Vivissimi, generali applausi — Il Presi-*

dente scambia l'abbraccio di rito con il nuovo Segretario generale).

Voglio esprimere al dottor Antonio Maccanico il nostro augurio e le nostre vive felicitazioni per l'incarico così importante nella vita dello Stato che gli è stato affidato dal Presidente della Repubblica e per le alte funzioni che è stato chiamato ad assolvere.

A questo augurio uniamo un caldo ringraziamento per l'attività così intensa e feconda che egli ha svolto, con noi, in questa aula, e per il grande contributo di intelligenza, di cultura, di impegno professionale che egli ha dato alla vita della nostra Assemblea, in particolare nel delicato compito di Segretario generale, sempre con un profondo attaccamento ai valori della Costituzione e della democrazia parlamentare.

Consentite inoltre che io esprima anche un ringraziamento personale all'amico Maccanico, per l'aiuto e il consiglio che egli mi ha dato in questi anni in cui ho avuto il compito difficile di presiedere l'Assemblea e che sono stati così densi di avvenimenti, di problemi e di impegni per tutti noi.

Al dottor Vincenzo Longi, insieme con un augurio molto cordiale di buon lavoro nell'alta responsabilità che egli assume, esprimo la nostra convinta fiducia che egli impegnerà nel suo lavoro tutte quelle doti di competenza, di preparazione dottrinale, di obiettività e attaccamento all'istituto parlamentare che egli ha espresso in tutti questi anni e che gli hanno assicurato la viva stima e l'apprezzamento dei colleghi e dei dipendenti della Camera (*Vivi, generali applausi*).

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ho il piacere di associarmi alle parole del Presidente per manifestare le felicitazioni del Governo al dottor Antonio Maccanico, che as-

sume un alto incarico presso la Presidenza della Repubblica, e per formulare al dottor Vincenzo Longi i complimenti e gli auguri più vivi e sinceri.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 61, nel testo della Commissione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	395
Votanti	394
Astenuti	1
Maggioranza	198
Voti favorevoli	329
Voti contrari	65

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abbiati Dolores
 Accame Falco
 Adamo Nicola
 Aiardi Alberto
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Amabile Giovanni
 Amalfitano Domenico Maria
 Amarante Giuseppe
 Ambrosino Alfonso
 Amici Cesare
 Andreoni Giovanni
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo detto Iso
 Arfè Gaetano
 Armella Angelo
 Arnaud Gian Aldo
 Arnone Mario

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1978

Ascari Raccagni Renato	Carandini Guido
Bacchi Domenico	Cardia Umberto
Baldassari Roberto	Carelli Rodolfo
Baldassi Vincenzo	Carenini Egidio
Ballardini Renato	Carlassara Giovanni Battista
Bambi Moreno	Carlioni Andreucci Maria Teresa
Baracetti Arnaldo	Carlotto Natale Giuseppe
Barba Davide	Carmeno Pietro
Barbarossa Voza Maria Immacolata	Caroli Giuseppe
Bardelli Mario	Carrà Giuseppe
Bartolini Mario Andrea	Carta Gianuario
Bassetti Piero	Caruso Antonio
Bassi Aldo	Caruso Ignazio
Battino-Vittorelli Paolo	Casadei Amelia
Belardi Merlo Eriase	Casalino Giorgio
Belussi Ernesta	Casati Francesco
Bernini Lavezzo Ivana	Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa
Bertani Eletta	Castellina Luciana
Bertoli Marco	Castellucci Albertino
Bianchi Beretta Romana	Castoldi Giuseppe
Bianco Gerardo	Cavaliere Stefano
Bini Giorgio	Cecchi Alberto
Bisignani Alfredo	Cerquetti Adriano
Bocchi Fausto	Cerra Benito
Boffardi Ines	Cerrina Feroni Gianluca
Bollati Benito	Cerullo Pietro
Bolognari Mario	Ciai Trivelli Anna Maria
Bonalumi Gilberto	Ciannamea Leonardo
Bonfiglio Casimiro	Cirasino Lorenzo
Bonifazi Emo	Citaristi Severino
Borri Andrea	Citterio Ezio
Borruso Andrea	Ciuffini Fabio Maria
Bortolani Franco	Coccia Franco
Bosi Maramotti Giovanna	Codrignani Giancarla
Bottarelli Pier Giorgio	Colomba Giulio
Bottari Angela Maria	Colonna Flavio
Branciforti Rosanna	Conchiglia Calasso Cristina
Brini Federico	Conte Antonio
Brocca Beniamino	Conti Pietro
Broccoli Paolo Pietro	Corà Renato
Brusca Antonino	Corder Marino
Buro Maria Luigia	Corradi Nadia
Buzzoni Giovanni	Costa Raffaele
Cacciari Massimo	Costamagna Giuseppe
Caiati Italo Giulio	Cravedi Mario
Calaminici Armando	Cresco Angelo Gaetano
Campagnoli Mario	Cristofori Adolfo
Canepa Antonio Enrico	D'Alema Giuseppe
Cantelmi Giancarlo	D'Alessio Aldo
Cappelli Lorenzo	Dal Maso Giuseppe Antonio
Cappelloni Guido	Danesi Emo
Capria Nicola	Da Prato Francesco

de Carneri Sergio
De Caro Paolo
De Cinque Germano
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Del Castillo Benedetto
Del Donno Olindo
Del Duca Antonio
De Leonardis Donato Mario
Dell'Andro Renato
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo
Di Giannantonio Natalino
di Nardo Ferdinando
Di Vagno Giuseppe
Dulbecco Francesco
Esposito Attilio
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Fantaci Giovanni
Felicetti Nevio
Felici Carlo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fioret Mario
Flamigni Sergio
Formica Costantino
Fornasari Giuseppe
Forni Luciano
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Fortunato Giuseppe
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasca Salvatore
Froio Francesco
Furia Giovanni
Fusaro Leandro
Galli Luigi Michele
Galluzzi Carlo Alberto
Gambolato Pietro
Garbi Mario
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Garzia Raffaele
Gasco Piero Luigi
Gaspari Remo
Gatti Natalino

Gatto Vincenzo
Giannantoni Gabriele
Giannini Mario
Giglia Luigi
Gioia Giovanni
Giordano Alessandro
Giovagnoli Angela
Giuliari Francesco
Giura Longo Raffaele
Gorla Massimo
Gramegna Giuseppe
Granati Caruso Maria Teresa
Granelli Luigi
Grassi Bertazzi Niccolò
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Guglielmino Giuseppe
Ianni Guido
Ianniello Mauro
Iotti Leonilde
Iozzelli Giovan Carlo
Laforgia Antonio
La Loggia Giuseppe
Lamanna Giovanni
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
La Torre Pio
Leonardi Silvio
Lettieri Nicola
Licheri Pier Giorgio
Lima Salvatore
Lo Bello Concetto
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco
Macciotta Giorgio
Maggioni Desiderio
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Mancuso Giuseppe
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero Antonino
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Marchi Dascola Enza

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1978

Margheri Andrea
Marocco Mario
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martini Maria Eletta
Martino Leopoldo Attilio
Marton Giuseppe
Marzano Arturo
Masiello Vitilio
Mastella Mario Clemente
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Matta Giovanni
Mazzarino Antonio
Mazzola Francesco Vittorio
Mazzotta Roberto
Merloni Francesco
Meucci Enzo
Miana Silvio
Miceli Vincenzo
Migliorini Giovanni
Milano De Paoli Vanda
Mirate Aldo
Misasi Riccardo
Molè Carlo
Mondino Giorgio Annibale
Monsellato Amleto
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Morini Danilo
Moro Paolo Enrico
Mosca Giovanni
Moschini Renzo
Napoli Vito
Natta Alessandro
Nucci Guglielmo
Occhetto Achille
Olivi Mauro
Orione Franco Luigi
Orlando Giuseppe
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco
Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Palomby Adriana
Palòpoli Fulvio
Pani Mario
Papa De Santis Cristina
Patriarca Francesco
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta

Peggio Eugenio
Pellegatta Maria Agostina
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Perrone Antonino
Petrella Domenico
Pezzati Sergio
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pompei Ennio
Pontello Claudio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Prandini Giovanni
Prete Luigi
Pucci Ernesto
Pucciarini Giampiero
Quaranta Enrico
Quarenghi Vittoria
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe
Raffaelli Edmondo
Raicich Marino
Ramella Carlo
Rende Pietro
Robaldo Vitale
Robertì Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rosati Elio
Rosini Giacomo
Rosolen Angela Maria
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Sabbatini Gianfranco
Saladino Gaspare
Salomone Giosuè
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sandri Renato
Sanese Nicola
Sangalli Carlo

Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Savino Mauro
Savoldi Gianni
Sbriziolo De Felice Eirene
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Sedati Giacomo
Segni Mario
Segre Sergio
Servadei Stefano
Sgarlata Marcello
Silvestri Giuliano
Sobrero Francesco Secondo
Spataro Agostino
Speranza Edoardo
Spigaroli Alberto
Sponziello Pietro
Sposetti Giuseppe
Squeri Carlo
Stefanelli Livio
Stegagnini Bruno
Stella Carlo
Tamburini Rolando
Tamini Mario
Tani Danilo
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Terraroli Adelio
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Testa Antonio
Tocco Giuseppe
Todros Alberto
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trantino Vincenzo
Tripodi Antonino
Urso Giacinto
Usellini Mario
Vaccaro Melucco Alessandra
Vagli Maura
Venegoni Guido
Vernola Nicola
Villa Ruggero

Vincenzi Bruno
Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Si è astenuto:

Rauti Giuseppe

Sono in missione:

Agnelli Susanna
Anselmi Tina
Bisaglia Antonio
Colombo Emilio
Foschi Franco
Gullotti Antonino
Libertini Lucio
Martinelli Mario
Pandolfi Filippo Maria
Petrucci Amerigo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 62.

STELLA, *Segretario*, legge:

(Aggiornamento del canone dei contratti in corso soggetti a proroga).

« Per i primi due anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge il canone di locazione relativo ai contratti previsti nell'articolo 57 non è aggiornato per gli effetti di cui all'articolo 24.

Dall'inizio del terzo anno il canone di locazione è aggiornato in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Se le variazioni sono in aumento, di essi si applica soltanto:

il 20 per cento dall'inizio del terzo anno;

il 40 per cento dall'inizio del quarto anno;

il 60 per cento dall'inizio del quinto anno;

il 75 per cento dall'inizio del sesto anno.

In ogni caso con l'integrale applicazione dell'equo canone, l'aggiornamento di cui all'articolo 24 si applica nella intera misura ivi prevista ».

DEL DONNO. Chiedo di parlare sull'articolo 62.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL DONNO. In un articolo pubblicato sul quotidiano *Il Tempo*, in data 16 luglio 1978, l'onorevole Greggi, segretario dell'Unione popolare nazionale-Costituente per la libertà, ribadisce il principio che l'essenziale, in politica, è costituito dalle leggi che regolano, trasformano e fanno progredire la società. Per questi motivi, non si possono volere leggi le quali umiliano la società, accrescono lo statalismo, distruggono la libertà, provocano pericolose avventure.

L'equo canone segna una triste pagina di dittatura economica. Ci troviamo di fronte ad una legislazione vincolistica, della cui vera natura e sulle cui fatali conseguenze, tutte paurosamente negative, l'articolo 62 è una espressione emblematica. Nove milioni di famiglie italiane hanno conquistato con il lavoro, i sacrifici, il risparmio, la propria casetta. L'equo canone in tutta la sua estensione, e l'articolo 62 in particolare, distruggerà senza indennizzo il trenta o il quaranta per cento del valore del loro unico patrimonio: la casa.

La legge infatti, all'articolo 62, si prefigge di elevare gradatamente il canone, onde pervenire entro il termine di sei anni alla liberalizzazione dei fitti, ma ecco quanto avviene in pratica. Supponendo, ad esempio, che si verifichi un aumento fisso annuale del costo della vita nella misura del 10 per cento e che il canone mensile attuale sia di 60 mila lire, tale fitto, per rimanere in valore reale, deve essere elevato a 66 mila nel primo anno, a 72 mila nel secondo anno, a 79.860 nel terzo anno, a 87.845 nel quarto, a 96.630 nel quinto, a 106.290 nel sesto.

Considerato però che all'articolo 62 si stabilisce che l'aggiornamento ISTAT per i contratti di locazione in corso, relativi ad immobili adibiti ad uso di abitazione, debba essere applicato solo nella misura del 20 per cento dall'inizio del terzo anno, del 40 per cento dall'inizio del quarto anno e del 60 e 65 per cento rispettivamente dall'inizio del quinto e del sesto anno, ne risulterà che in effetti il canone sarà aumentato nella misura seguente: il terzo anno passerà a lire 61.200, il quarto anno passerà a lire 63.680, il quinto anno passerà a lire 67.500, il sesto anno a lire 72.560.

Ne consegue - ed è inequivocabilmente dimostrato - che il canone risulterà in valore reale inferiore di oltre il 40 per cento a quello iniziale. Anche considerando l'adeguamento annuale di cui all'articolo 61, il canone risulterà nella quasi totalità dei casi inferiore a quello attualmente bloccato: il che è esattamente l'opposto di quanto la legge si prefigge di raggiungere entro sei anni dalla sua applicazione.

Ancora una volta emerge l'assurdità logica e costituzionale di una legge eversiva nella sua potenza di distruzione. Non avremo un equo canone, non avremo lo sblocco, ma l'imposizione di un blocco perpetuo dei fitti; non un invito al risparmio, ma un esproprio senza indennizzo per milioni di famiglie. Con la distruzione del risparmio nell'edilizia avremo anche la distruzione dell'edilizia stessa, con la morte della casa; e verrà impedita anche quella diffusione della proprietà che rappresenta una delle finalità primarie dello Stato democratico.

Si deve difendere il diritto alla casa, si deve tutelare l'inquilino contro ogni tentativo di strangolamento e di sfratto arbitrario, ma si deve evitare l'esproprio. Il bene - dice Aristotele - è diffusivo di per se stesso: vi è nel bene una esigenza intrinseca ad espandersi, ad essere di tutti, a donarsi a tutti. In questa qualifica intrinseca di bene sociale reso possibile ad ognuno, la casa deve diventare un bene esteso a tutti, sottratto a nessuno.

Non dobbiamo togliere agli uni ciò che si deve dare agli altri; ed anche in questo senso la battaglia contro la demagogia è sempre una buona battaglia.

In presenza di questa paurosa crisi edilizia l'onorevole Greggi, in una dichiarazione della Unione popolare nazionale-Costituente per la libertà, dice che con questa legge del canone di Stato si è distrutto quel mercato dell'edilizia che andava incentivato ed incrementato sotto ogni aspetto. Bisogna battersi, perché gli elettori rivendicano il diritto e la possibilità storica per il popolo italiano di crescere, svilupparsi e diventare anche ricco in un regime di libertà, respingendo le fallimentari esperienze storiche e i tentativi di regime da imporre al popolo italiano. Lottare perché tutti abbiano una casa significa estendere a tutti un bene fondamentale e necessario. Eliminare ogni irrazionale utilizzazione del patrimonio edilizio è un primo passo; volere una legge migliore, che favorisca tutti senza danneggiare nessuno, è lo scopo del nostro atteggiamento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 62.

62. 8.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Dall'inizio del terzo anno il canone di locazione e il deposito cauzionale sono aggiornati in misura percentuale equivalente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice del costo di costruzione di fabbricati residenziali verificatesi nel biennio precedente.

62. 9.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,

DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sopprimere il terzo e quarto comma.

62. 10.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire, al terzo comma:

20 per cento, con: 50 per cento;
40 per cento, con: 70 per cento;
60 per cento, con: 90 per cento;
75 per cento, con: 100 per cento.

62. 11.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire, al terzo comma:

20 per cento, con: 45 per cento;
40 per cento, con: 65 per cento;
60 per cento, con: 85 per cento;
75 per cento, con: 95 per cento.

62. 12.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire, al terzo comma:

20 per cento, *con*: 40 per cento;

40 per cento, *con*: 60 per cento;

60 per cento, *con*: 80 per cento;

75 per cento, *con*: 90 per cento.

62. 13.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire, al terzo comma:

20 per cento, *con*: 35 per cento;

40 per cento, *con*: 55 per cento;

60 per cento, *con*: 75 per cento;

75 per cento, *con*: 85 per cento.

62. 14.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire, al terzo comma:

20 per cento, *con*: 30 per cento;

40 per cento, *con*: 50 per cento;

60 per cento, *con*: 70 per cento;

75 per cento, *con*: 80 per cento.

62. 15.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire, al terzo comma:

20 per cento, *con*: 25 per cento;

40 per cento, *con*: 45 per cento;

60 per cento, *con*: 65 per cento.

62. 16.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

GALASSO. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 62 con il seguente:

Anche al canone dei contratti in corso soggetti a proroga si applica l'aggiornamento previsto dall'articolo 24.

62. 1. TOMBESI, DE CAROLIS, ROSSI DI MONTELERA, GARZIA, STEGAGNINI, TESINI ARISTIDE, PELLIZZARI, BOFFARDI, INES, CATTINEI, DE CINQUE.

ROSSI DI MONTELERA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI DI MONTELERA. Il motivo per il quale abbiamo presentato questo emendamento è che ci sembra alquanto curioso, e direi ingiusto, sottrarre da quella pur insufficiente valutazione dell'inflazione quei contratti che da maggior tempo risultano bloccati. Il meccanismo che è stato previsto per adeguare i canoni — sia pure, come dicevo, in modo parziale — all'inflazione tende a mantenere nel tempo quel criterio di equità che è stato valutato come il criterio base di tutta questa legge.

Con la presentazione di un precedente emendamento, alcuni di noi avevano sostenuto la necessità di adeguare meglio al meccanismo dell'inflazione l'andamento dei canoni, non limitando tale adeguamento al 75 per cento dell'inflazione. Anche se quel precedente emendamento non è stato approvato, devo dire che mi sembra che qui si crei una grave discrepanza, una grave ingiustizia; una discrepanza tra quei contratti nuovi che normalmente nascono già con una migliore valutazione economica, con canoni più elevati e che in un tempo più breve godono del meccanismo del loro adeguamento, e quei canoni bloccati da lunghissimi anni che pertanto si trovano in condizioni lontanissime dalla normalità del mercato e dalle condizioni essenziali per la stessa costruibilità degli alloggi. Con questo articolo noi costringiamo questi canoni estremamente antiquati a mantenersi lontani dalla realtà ancora per lungo tempo e, quindi, ne procrastiniamo e ne allungiamo il periodo di validità.

Credo che si debba attentamente valutare l'opportunità di introdurre questo emendamento che equipara il trattamento dei contratti in corso a quello dei nuovi contratti. Penso che già nella legge esistano meccanismi idonei a garantire l'eliminazione di qualsiasi sussulto di prezzi e di qualsiasi sbandamento tale da creare per gli inquilini delle grosse ed inattese difficoltà. Pertanto dobbiamo cercare, al tempo stesso, di far fronte in tempi relativamente brevi alla giusta esigenza di un numero altissimo di proprietari di case che vedono scomparsa da lungo tempo la redditività dei loro alloggi. Questi contratti di cui parliamo, inoltre, molto spesso si riferiscono ad alloggi più modesti, che normalmente sono di proprietà di persone che non risultano essere grandi proprietari immobiliari, ma semplicemente piccoli risparmiatori.

Credo che, per un concetto di equità e per cercare di contemperare le due diverse esigenze, questo emendamento dovrebbe essere preso in seria considerazione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 62 con il seguente:

L'aggiornamento del canone previsto dal precedente articolo 24 decorre a partire dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

62. 17. COSTA.

Sopprimere il terzo comma.

62. 18. COSTA.

Sopprimere il quarto comma.

62. 19. COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerli.

COSTA. Non credo che i nostri emendamenti siano di difficile illustrazione, anche perché si ricollegano ad emendamenti presentati da altri colleghi. Con la presentazione di questi emendamenti ci premeva sottolineare un aspetto negativo della legge, ed in particolare dell'articolo 62, in cui si fa riferimento alla possibilità di aumentare, o meglio di aggiornare, il canone dei contratti in corso e soggetti a proroga, esclusivamente a decorrere dal terzo anno. Va tenuto inoltre presente che questa possibilità di aggiornamento è progressiva, e quindi è sostanzialmente parziale, e che, già di per sé, è parziale nel termine finale, pari al 75 per cento dell'indice ISTAT. Tale possibilità, in definitiva, è parziale *in itinere* e addirittura nulla nella fase iniziale. Bisogna calcolare che, con un indice di valutazione ottimisticamente valutato intorno al 10 per cento, si ha una perdita del 10 per cento dell'importo del canone nel primo anno, alla quale va aggiunto un 8 per cento per il terzo anno, un 6 per cento per il quarto anno e così di seguito, tenendo presente che la proporzione va fatta in relazione al calcolo della svalutazione assommata all'importo del capitale; si tratta pertanto di una svalutazione nella svalutazione.

Riteniamo, pertanto, che debbano essere necessariamente accolti gli emendamenti che abbiamo presentato, anche se siamo del tutto convinti che questa maggioranza politica, che fa da supporto a questo testo licenziato dalla Commissione, non abbia alcuna intenzione di valutare razionalmente gli emendamenti e forse ha intenzione di chiudere al più presto senza modifiche sostanziali, e neppure formali, l'esame di questo disegno di legge. Quindi, pur con una certa nota di pessimismo, insistiamo per l'accoglimento dei nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: Per i primi due anni, con le seguenti: Per il primo anno.

62. 2. **CARENINI.**

Al secondo comma, sostituire le parole: terzo anno, con le seguenti: secondo anno.

62. 3. **CARENINI.**

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Se le variazioni sono in aumento, di esse si applica soltanto:

il 30 per cento dall'inizio del secondo anno;

il 50 per cento dall'inizio del terzo anno;

il 75 per cento dall'inizio del quarto anno.

62. 4. **CARENINI.**

Al primo comma, sostituire le parole: Per i primi due anni, con le seguenti: Per il primo anno.

62. 5. **USELLINI.**

Al secondo comma, sostituire le parole: terzo anno, con le seguenti: secondo anno.

62. 6. **USELLINI.**

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Se le variazioni sono in aumento, di esse si applica soltanto:

il 30 per cento dall'inizio del secondo anno;

il 50 per cento dall'inizio del terzo anno;

il 75 per cento dall'inizio del quarto anno.

62. 7. **USELLINI.**

Poiché i firmatari non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

Passiamo pertanto ai pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 62.

GUARRA, Relatore di minoranza. Nella mia qualità di relatore di minoranza, chiedo di esprimere il mio parere sull'emendamento Tombesi 62.1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA, Relatore di minoranza. Ritengo che l'emendamento Tombesi 62.1, testé illustrato dall'onorevole Rossi di Montelera, sia meritevole di accoglimento.

Con questa legge - ripeto quello che ho già detto in precedenza - abbiamo un meccanismo di determinazione di un canone cosiddetto « controllato ». È opinione generale, è *communis opinio* che questo canone sia stabilito a livelli inferiori della redditività naturale del capitale investito, del bene rappresentato dalla casa.

Per un meccanismo di adeguamento, il primo comma dell'articolo 24 prevede che « Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione il canone di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 23 è aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificate nell'anno precedente ». Abbiamo così una limitazione nell'adeguamento del canone, in quanto, invece di rapportarlo

al 100 per 100 della variazione, lo si adegua al 75 per cento.

L'articolo 62, al quale l'onorevole Tombesi ha presentato l'emendamento 62.1, stabilisce al primo comma che « Per i primi due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge il canone di locazione relativo ai contratti previsti nell'articolo 57 non è aggiornato per gli effetti di cui all'articolo 24 ». Successivamente, lo stesso articolo 62 prevede che dall'inizio del terzo anno vi siano le variazioni del 20 per cento, poi del 40 per cento, quindi del 60 per cento, per arrivare al 75 per cento dall'inizio del sesto anno.

Non si comprende il perché di questa ulteriore, eccessiva limitazione. Si tratta di contratti che sono attualmente bloccati e che, quindi, consentono già un canone al di sotto di quello previsto dal meccanismo della legge.

Già esaminando l'articolo precedente abbiamo visto che, quando il canone attuale è inferiore a quello stabilito dalla legge, vi sono sei anni per arrivare all'adeguamento di esso rispetto a quello previsto quando l'adeguamento deve essere in aumento. Ora, non soltanto abbiamo questa diluizione in sei anni dell'adeguamento del canone, ma abbiamo anche la diluizione in sei anni dell'adeguamento del canone all'aumentato costo della vita. Ad ingiustizia si somma ingiustizia, ad aberrazione di ordine economico, di ordine giuridico, di ordine morale si aggiungono altre aberrazioni. E l'emendamento Tombesi 62.1, nei confronti del quale esprimo parere favorevole, nella mia qualità di relatore di minoranza, cerca di correggere questa distorsione.

CERQUETTI, *Relatore di minoranza*. Nella mia qualità di relatore di minoranza, chiedo di esprimere il mio parere sull'emendamento Tombesi 62.1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERQUETTI, *Relatore di minoranza*. Mi associo alle argomentazioni espresse da altri colleghi in appoggio all'emendamento 62.1 presentato dall'onorevole Tombesi, in quanto ne condivido lo spirito e la *ratio*.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 62 ?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario nei confronti di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 62, poiché ritiene che le graduazioni contenute in tale articolo per l'applicazione dell'aggiornamento del canone siano state attentamente valutate. Pur trattandosi di materia indubbiamente opinabile, la Commissione ritiene di non dover modificare l'intesa raggiunta nel suo seno.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si associa al parere espresso dall'onorevole relatore per la maggioranza.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo, onorevole Pazzaglia.

PAZZAGLIA. A nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, chiedo che la votazione sull'emendamento Tombesi 62.1 avvenga a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pazzaglia. Passiamo ai voti.

Onorevole Galasso, mantiene gli emendamenti Delfino dal 62.8 al 62.16 compreso, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

(*La Camera respinge l'emendamento Delfino 62.8*).

PRESIDENTE. Onorevole Rossi di Montelera, mantiene l'emendamento Tombesi 62.1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ROSSI DI MONTELERA. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tombesi 62.1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	381
Maggioranza	191
Voti favorevoli	81
Voti contrari	300

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
Accame Falco
Adamo Nicola
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Almirante Giorgio
Amabile Giovanni
Amalfitano Domenico Maria
Amarante Giuseppe
Ambrosino Alfonso
Amendola Giorgio
Amici Cesare
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antoni Varese
Armella Angelo
Arnone Mario
Ascari Raccagni Renato
Bacchi Domenico
Baldassari Roberto

Baldassi Vincenzo
Ballardini Renato
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria Immacolata
Barbera Augusto
Bardelli Mario
Bartolini Mario Andrea
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Battino-Vittorelli Paolo
Belardi Merlo Eriase
Benedikter Johann detto Hans
Bernini Bruno
Bertani Eletta
Bertoli Marco
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bini Giorgio
Bisignani Alfredo
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Bolognari Mario
Bonalumi Gilberto
Bonfiglio Casimiro
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosi Maramotti Giovanna
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Branciforti Rosanna
Brusca Antonino
Bucalossi Pietro Enrico Alfredo
Buro Maria Luigia
Buzzoni Giovanni
Cabras Paolo
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Carandini Guido
Cardia Umberto
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carlassara Giovanni Battista
Carlioni Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe

Carmeno Pietro	di Nardo Ferdinando
Caroli Giuseppe	Dulbecco Francesco
Carrà Giuseppe	Esposito Attilio
Carta Gianuario	Facchini Adolfo
Caruso Antonio	Faenzi Ivo
Caruso Ignazio	Fantaci Giovanni
Casadei Amelia	Federico Camillo
Casalino Giorgio	Felicetti Nevio
Casati Francesco	Felici Carlo
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa	Felisetti Luigi Dino
Castellucci Albertino	Ferrari Marte
Castoldi Giuseppe	Ferrari Silvestro
Cavaliere Stefano	Fioret Mario
Cecchi Alberto	Flamigni Sergio
Cerquetti Adriano	Fontana Giovanni Angelo
Cerra Benito	Formica Costantino
Cerrina Feroni Gianluca	Fornasari Giuseppe
Cerullo Pietro	Forni Luciano
Ciai Tivelli Anna Maria	Forte Salvatore
Ciampaglia Alberto	Fortuna Loris
Ciannamea Leonardo	Fortunato Giuseppe
Cirasino Lorenzo	Fracchia Bruno
Citaristi Severino	Frasca Salvatore
Citterio Ezio	Froio Francesco
Ciuffini Fabio Maria	Furia Giovanni
Cocco Maria	Fusaro Leandro
Colomba Giulio	Galasso Andrea
Colonna Flavio	Galli Luigi Michele
Conchiglia Calasso Cristina	Galluzzi Carlo Alberto
Conte Antonio	Gambolato Pietro
Conti Pietro	Garbi Mario
Corà Renato	Gargani Giuseppe
Corder Marino	Garzia Raffaele
Corradi Nadia	Gasco Piero Luigi
Costa Raffaele	Gatti Natalino
Costamagna Giuseppe	Gatto Vincenzo
Cravedi Mario	Giannantoni Gabriele
D'Alema Giuseppe	Giannini Mario
D'Alessio Aldo	Giglia Luigi
Da Prato Francesco	Giovagnoli Angela
de Carneri Sergio	Giovanardi Alfredo
De Caro Paolo	Giura Longo Raffaele
De Cinque Germano	Gorla Massimo
de Cosmo Vincenzo	Gramegna Giuseppe
Degan Costante	Granati Caruso Maria Teresa
De Gregorio Michele	Granelli Luigi
Del Castillo Benedetto	Grassi Bertazzi Niccolò
Del Donno Olindo	Grassucci Lelio
Del Duca Antonio	Gualandi Enrico
De Leonardis Donato	Guarra Antonio
De Poi Alfredo	Guerrini Paolo
Di Giannantonio Natalino	Guglielmino Giuseppe

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1978

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Iozzelli Giovan Carlo
Kessler Bruno
Labriola Silvano
Laforgia Antonio
La Loggia Giuseppe
Lamanna Giovanni
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leonardi Silvio
Lettieri Nicola
Licheri Pier Giorgio
Lima Salvatore
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco
Macciotta Giorgio
Maggioni Desiderio
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Mancuso Giuseppe
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Mannuzzu Salvatore
Marchi Dascola Enza
Margheri Andrea
Marocco Mario
Maroli Fiorenzo
Maraffini Alfredo
Martino Leopoldo Attilio
Marton Giuseppe
Marzano Arturo
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Mastella Mario Clemente
Mattarese Antonio
Matrone Luigi
Matta Giovanni
Mazzola Francesco Vittorio
Meucci Enzo
Miana Silvio
Miceli Vincenzo

Migliorini Giovanni
Milano De Paoli Vanda
Mirate Aldo
Misasi Riccardo
Molè Carlo
Mondino Giorgio Annibale
Monsellato Amleto
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Morini Danilo
Moro Dino
Moro Paolo Enrico
Mosca Giovanni
Moschini Renzo
Napoli Vito
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Nicolazzi Franco
Occhetto Achille
Olivi Mauro
Orione Franco Luigi
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco
Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Palomby Adriana
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Papa De Santis Cristina
Patriarca Francesco
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellegatta Maria Agostina
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Perrone Antonino
Petrucci Amerigo
Pezzati Sergio
Piccinelli Enea
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pompei Ennio
Pontello Claudio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1978

Postal Giorgio	Servadei Stefano
Prandini Giovanni	Servello Francesco
Pratesi Piero	Sgarlata Marcello
Pucci Ernesto	Silvestri Giuliano
Pucciarini Giampiero	Sobrero Francesco Secondo
Quaranta Enrico	Spataro Agostino
Quarenghi Vittoria	Spaventa Luigi
Quercioli Elio	Speranza Edoardo
Quieti Giuseppe	Spigaroli Alberto
Raffaelli Edmondo	Sposetti Giuseppe
Raicich Marino	Squeri Carlo
Ramella Carlo	Stefanelli Livio
Reggiani Alessandro	Stegagnini Bruno
Riga Grazia	Stella Carlo
Robaldo Vitale	Tamburini Rolando
Roncelli Gian Franco	Tani Danilo
Romualdi Pino	Tantalo Michele
Rosati Elio	Tassone Mario
Rosini Giacomo	Terraroli Adelio
Rosolen Angela Maria	Tesi Sergio
Rossi di Montelera Luigi	Tesini Aristide
Rossino Giovanni	Tesini Giancarlo
Rubbi Emilio	Tessari Alessandro
Rumor Mariano	Tessari Giangiacomo
Russo Carlo	Tiraboschi Angelo
Russo Ferdinando	Todros Alberto
Russo Vincenzo	Toni Francesco
Sabbatini Gianfranco	Torri Giovanni
Saladino Gaspare	Tozzetti Aldo
Salomone Giosuè	Tremaglia Pierantonio Mirko
Salvato Ersilia	Tripodi Antonino
Salvatore Elvio Alfonso	Urso Giacinto
Salvi Franco	Urso Salvatore
Sanese Nicola	Usellini Mario
Sangalli Carlo	Vaccaro Melucco Alessandra
Santagati Orazio	Vagli Maura
Santuz Giorgio	Valensise Raffaele
Sanza Angelo Maria	Vecchiarelli Bruno
Sarri Trabujo Milena	Venegoni Guido
Savino Mauro	Venturini Aldo
Savoldi Gianni	Vernola Nicola
Sbriziolo De Felice Eirene	Villa Reggero
Scalia Vito	Vincenzi Bruno
Scaramucci Guaitini Alba	Vizzini Carlo
Scarlatto Vincenzo	Zagari Mario
Sedati Giacomo	Zamberletti Giuseppe
Segni Mario	Zambon Bruno
Segre Sergio	Zaniboni Antonio

Zarro Giovanni
 Zavagnin Antonio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zucconi Guglielmo
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Agnelli Susanna
 Bisaglia Antonio
 Colombo Emilio
 Foschi Franco
 Gullotti Antonino
 Libertini Lucio
 Martinelli Mario
 Martini Maria Eletta
 Pandolfi Filipia Maria

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene i suoi emendamenti 62.17, 62.18 e 62.19, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Carenini non è presente, s'intende che abbia rinunciato alla votazione dei suoi emendamenti 62. 2, 62. 3 e 62. 4.

Poiché l'onorevole Usellini non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione dei suoi emendamenti 62.5, 62.6 e 62.7.

(La Camera respinge gli emendamenti Costa 62.17, Delfino 62.9 e 62.10, Costa 62.18, Delfino 62.11, 62.12, 62.13, 62.14, 62.15 e 62.16, Costa 62.19. Approva quindi l'articolo 62 nel testo della Commissione).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 63. Se ne dia lettura.

STELLA, Segretario, legge:

(Particolari contratti soggetti a proroga).

« Ai contratti di locazione di cui all'articolo 26, comma primo, lettera *d*) e comma secondo, soggetti a proroga secondo la legislazione vigente, si applicano per la durata le disposizioni dell'articolo 57.

Fino al termine di tale durata il canone può essere modificato a richiesta dei locatori mediante aggiornamento annuale, in base al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 63.

63. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire l'articolo 63 con il seguente:

Le disposizioni degli articoli precedenti del presente capo non si applicano ai contratti di locazione di cui all'articolo 26, primo comma, lettera *d*) e comma secondo.

63. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Fino al termine della durata del contratto di locazione il canone può essere modificato a richiesta del locatore mediante aggiornamento annuale in base alla

variazione accertata dall'ISTAT dell'indice del costo di costruzione dei fabbricati residenziali relativo all'anno precedente.

63. 4.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire, al secondo comma: 75, con: 100.

63. 5.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire, al secondo comma: 75, con: 95.

63. 6.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire, al secondo comma: 75, con: 90.

63. 7.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire, al secondo comma: 75, con: 85.

63. 8.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,

DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire, al secondo comma: 75, con: 80.

63. 9.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

In ogni caso il locatore potrà richiedere un canone non inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione delle disposizioni previste negli articoli 12 e 24. A tal fine gli immobili di categoria A/8 e A/9 sono parificati alla categoria A/1.

63. 10.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

BONFIGLIO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIGLIO. Per portare il nostro contributo al miglioramento di questo provvedimento abbiamo suggerito una serie di emendamenti, uno dei quali, il 63. 3, è interamente sostitutivo dell'articolo, mentre un altro, in via subordinata, tende alla sostituzione del secondo comma.

Per quanto riguarda il primo emendamento, osservo che non sembra giustificata una particolare protezione dei contratti di cui trattasi neppure in regime transitorio, se di tale protezione essi godono in regime normale. Per il secondo emenda-

mento, richiamo le considerazioni svolte dai miei colleghi sull'argomento. Do per illustrati gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 63 con il seguente:

Il disposto degli articoli 57, 58, 59, 60, 61 e 62 non si applica ai contratti di locazione previsti dall'articolo 26, primo comma, lettera *d*) e comma secondo.

63. 11. **COSTA.**

Al secondo comma, sostituire le parole: al 75 per cento della, con la seguente: alla.

63. 12. **COSTA.**

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerli.

COSTA. Mi richiamo alle considerazioni svolte in precedenza, sia per quanto riguarda l'emendamento 63.11, sia per quanto riguarda l'emendamento 63.12. In particolare — mi riferisco all'emendamento 63. 12 — si è ritenuto opportuno un adeguamento alla variazione accertata dall'ISTAT nella sua interezza.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: e comma secondo, aggiungere le seguenti: ed all'articolo 42.

63. 13. **MELLINI.**

Al primo comma, sopprimere le parole: per la durata.

63. 14. **MELLINI.**

Poiché l'onorevole Mellini non è presente, s'intende che abbia rinuziato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

63. 15.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

GORLA MASSIMO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORLA MASSIMO. Abbiamo presentato questo emendamento in quanto non riusciamo a comprendere perché debba sussistere una disparità di trattamento tra normali contratti sottoposti a proroga e contratti stipulati da enti con finalità culturali e associazioni politiche.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: al 75 per cento della, con la seguente: alla.

63. 1. **TOMBESI, DE CAROLIS, ROSSI DI MONTELEA, GARZIA, STEGAGNINI, TESINI ARISTIDE, PELLIZZARI, BOFFARDI, INES, CATTANEI, DE CINQUE.**

TESINI ARISTIDE. Questo emendamento 63.1, così come il successivo 64.1, è, secondo me, precluso da precedenti votazioni. Per tale motivo lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: « dei locatori », con le seguenti: « dal locatore ».

63.16

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di illustrarlo ed è pregato altresì di esprimere il parere della Commis-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1978

sione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 63.

BORRI, Relatore per la maggioranza. L'emendamento presentato dalla Commissione ha carattere formale e si illustra da sé. Esprimo parere contrario sugli altri emendamenti, per i motivi che ho già avuto modo di esprimere a proposito del meccanismo di adeguamento dei canoni.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Esprimo parere favorevole all'emendamento presentato dalla Commissione e parere contrario a tutti gli altri.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bonfiglio, mantiene gli emendamenti Delfino 63.2, 63.3, 63.4, 63.5, 63.6, 63.7, 63.8, 63.9 e 63.10, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

BONFIGLIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene i suoi emendamenti 63.11 e 63.12, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Massimo Gorla, mantiene l'emendamento Castellina Luciana 63.15, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GORLA MASSIMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Melini non è presente, s'intende che non insista per la votazione dei suoi emendamenti 63.13 e 63.14.

(La Camera respinge gli emendamenti Delfino 63.2, 63.3, 63.4, 63.5, 63.6, 63.7, 63.8, 63.9 e 63.10, Costa 63.11 e 63.12 e

Castellina Luciana 63.15. Approva quindi l'emendamento 63.16 della Commissione e l'articolo 63 nel testo così modificato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 64. Se ne dia lettura.

STELLA, Segretario, legge:

(Contratti in corso non soggetti a proroga).

« Le disposizioni degli articoli 1 e 3 si applicano anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e non soggetti a proroga, detraendosi, per la determinazione della durata prevista all'articolo 1, il tempo già trascorso dall'inizio della locazione o, in caso di intervenuto rinnovo contrattuale, dalla data di esso.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione salvo che sia stata pronunciata ordinanza non impugnabile di rilascio.

Il canone di cui agli articoli 12 e 24 si applica ai contratti di cui al presente articolo a partire dall'inizio del secondo anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ed il canone è adeguato in relazione all'eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15.

Fino alla data suddetta il canone di locazione corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, può essere aumentato su richiesta del locatore a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge nella misura del 50 per cento della differenza risultante fra il canone definito ai sensi dell'articolo 12 ed il canone attualmente corrisposto.

Se il canone attualmente corrisposto è superiore a quello definito ai sensi dell'articolo 12 si applicano le disposizioni dello stesso articolo 12 e quelle dell'articolo 24 a partire dal primo giorno del quarto mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1978

Ai contratti di locazione di cui all'articolo 26, comma primo, lettera *d*) e comma secondo, non soggetti a proroga, si applicano le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo. Fino alla scadenza di cui al primo comma il canone può essere modificato, su richiesta del locatore, soltanto mediante aggiornamento annuale, in base al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente ».

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo, a nome della Commissione, che l'articolo 64 sia accantonato.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore per la maggioranza. Ritengo che, se non vi sono obiezioni, così possa rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo dunque all'articolo 65. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

(Oneri accessori conglobati nel canone).

« Gli oneri accessori che, nei rapporti in corso, siano stati posti a carico del conduttore e conglobati nel canone, non possono essere computati in misura superiore al 10 per cento del canone pattuito qualora il contraente interessato non ne provi l'importo effettivo ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 65.

65. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,

DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

CERQUETTI. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Possiamo ai voti. Onorevole Cerquetti, mantiene l'emendamento Delfino 65. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

(La Camera approva l'articolo 65 nel testo della Commissione).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente articolo 65-bis:

Le norme previste dagli articoli dal 12 al 23 della presente legge possono essere applicate, su istanza di una delle parti, anche ai contratti per i quali è in corso vertenza giudiziaria.

65. 01. CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, CORVISIERI, MAGRI, MILANI ELISEO.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerlo.

CASTELLINA LUCIANA. Ci limitiamo ad insistere perché l'articolo aggiuntivo sia posto in votazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario.

(*La Camera respinge l'articolo aggiuntivo Castellina Luciana 65. 01*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 66. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

(*Contratti in corso soggetti a proroga*).

« I contratti di locazione di cui all'articolo 27 in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente hanno la seguente durata:

a) anni 4, i contratti stipulati prima del 31 dicembre 1964;

b) anni 5, i contratti stipulati tra il 1° gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;

c) anni 6, i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.

La durata di cui sopra decorre dal giorno e dal mese, successivi alla entrata in vigore della presente legge, corrispondenti a quelli di scadenza previsti nel contratto di locazione; ove tale determinazione non sia possibile, dallo stesso giorno di entrata in vigore della presente legge.

E in facoltà delle parti di stipulare anche prima della scadenza sopra prevista un nuovo contratto di locazione secondo le disposizioni del capo II, titolo I, della presente legge ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 66.

66. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma, lettera a), sostituire: anni 4, con: anni 2.

66. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma, lettera b), sostituire: anni 5, con: anni 3.

66. 4.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma, lettera c), sostituire: anni 6, con: anni 4.

66. 5.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

CERQUETTI. Li consideriamo svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, all'alinea, sostituire le parole: secondo la legislazione vigente, con le seguenti: ai sensi del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 77, convertito nella legge 24 maggio 1978, n. 220.

66. 1. **SOBRERO.**

Poiché l'onorevole Sobrero non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera a), sostituire le parole: anni 4, con le seguenti: anni due.

66. 6. **COSTA.**

Al primo comma, lettera b), sostituire le parole: anni 5, con le seguenti: anni 3.

66. 7. **COSTA.**

Al primo comma, lettera c), sostituire le parole: anni 6, con le seguenti: anni 4.

66. 8. **COSTA.**

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerli.

COSTA. Gli emendamenti si illustrano con i dati numerici: intendiamo che la proroga sia ridotta. Mi pare una proposta equa, che tiene conto di coloro che occupano immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, nonché dell'affermazione di principio secondo la quale ci si deve avviare verso una qualche forma di liberalizzazione, sia pure incompleta.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di quattro, cinque, sei anni, il locatore può esercitare la facoltà di di-

niego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 58, con le modalità ed i termini previsti nella presente legge.

66. 9.

OLIVI, GRASSUCCI, CIUFFINI, TODROS, ALICI FRANCESCO ONORATO.

TODROS. Lo ritiriamo, signor Presidente. Ritenevamo molto importante, per attività produttive, artigianali, commerciali e alberghiere, dare una garanzia di stabilità del contratto anche alla scadenza, salvo motivi di giusta causa. Purtroppo, però, la maggioranza della Commissione non ha accolto tale tesi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma.

66. 10.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerlo.

CASTELLINA LUCIANA. Nonostante il parere della maggioranza della Commissione, a differenza dell'onorevole Todros noi insistiamo per l'approvazione del nostro emendamento, perché riteniamo che il terzo comma crei una situazione peggiorativa rispetto a quella attuale.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, aggiungere, dopo le parole: la legislazione vigente, le altre: si considerano prorogati ed hanno la seguente durata.

66. 11.

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di svolgerlo, ed è pregato altresì di esprimere il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 66.

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria a tutti gli emendamenti. Ripeto ancora una volta che si tratta di materia opinabile, ma la Commissione ritiene che si debbano mantenere ferme le scadenze previste nell'articolo 66, anche per motivi di uniformità con il testo della legge.

Quanto all'emendamento della Commissione 66.11, si tratta di un emendamento formale che è anche in connessione con un emendamento precedentemente approvato.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento della Commissione; contrario agli altri.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Cerquetti, mantiene gli emendamenti Delfino 66.2, 66.3, 66.4 e 66.5, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene i suoi emendamenti 66.6, 66.7 e 66.8, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Sobrero non è presente, s'intende che abbia rinunciato al suo emendamento 66.1.

Onorevole Luciana Castellina, mantiene il suo emendamento 66.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

(La Camera respinge gli emendamenti Delfino 66.2, 66.3, 66.4 e 66.5, Costa 66.6, 66.7 e 66.8 e Castellina Luciana 66.10. Approva l'emendamento della Commissione 66.11 e l'articolo 66 nel testo così modificato).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
BUCALOSI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente articolo 66-bis:

(Divieto di contratti a conduzione mista).

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è vietata la stipula di contratti di locazione di immobili ad uso misto.

Per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di cui al capo I del titolo I, con le seguenti variazioni relative alla determinazione del canone:

a) qualora la superficie riservata all'uso abitativo sia superiore a quella riservata all'uso artigianale o professionale, il canone di affitto di quest'ultima può essere ulteriormente maggiorato del 10 per cento;

b) qualora sia superiore la parte riservata all'uso artigianale o professionale il canone può essere ulteriormente maggiorato del 20 per cento.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente agli immobili che siano effettivamente abitati dal conduttore o dal coniuge di questi.

In caso di cessione del contratto di locazione, qualora la superficie dell'immobile destinata all'attività artigianale o professionale sia inferiore a quella abitativa si applicano le norme previste dalla presente legge per i contratti di immobili ad uso di abitazione; qualora la superficie destinata all'attività artigianale o professionale sia superiore, si applicano le norme previste per gli immobili destinati ad uso artigianale o professionale.

66. 01.

BOFFARDI INES.

L'onorevole Ines Boffardi ha facoltà di illustrarlo.

BOFFARDI INES. L'articolo aggiuntivo da me presentato riguarda tutta una fascia di situazioni che la formulazione attuale del testo in discussione lascia completamente priva di ogni regolamentazione legislativa. Si tratta di appartamenti che vengono registrati ed affittati ad uso misto; cioè, quelli che vengono adibiti in parte ad uso artigianale, professionale e commerciale e in parte ad abitazione dello stesso titolare dell'azienda. Neppure l'articolo 71 del presente disegno di legge, il quale prevede che per modificare la destinazione dell'immobile è necessario praticare radicali trasformazioni dell'immobile stesso, può essere applicato ai contratti di cui tratta il mio articolo aggiuntivo. Ciò per due motivi: in primo luogo perché esso si riferisce ai futuri contratti e non a quelli già in vigore ed in secondo luogo perché, pur avendo dato ai contratti ad uso misto una configurazione giuridica a sé stante, essi non potranno essere sottoposti né alle norme che riguardano gli uffici, né a quelle previste per le civili abitazioni e pertanto si prestano agli arbitri della speculazione.

Le cifre del 10-20 per cento da me suggerite nell'articolo aggiuntivo sono puramente indicative, perché quello che a me interessa è porre all'attenzione del Governo e degli onorevoli colleghi la necessità di predisporre una norma che regoli anche questo particolare tipo di rapporto contrattuale, in quanto la formula del contratto misto potrebbe addirittura vanificare la stessa legge.

Attualmente sono parecchi coloro che, in possesso di laurea o di diploma, svolgono un'attività artigianale nella propria abitazione. Da alcuni anni - ed i colleghi me ne daranno atto - specie nelle grandi città, ed in particolare nel centro cittadino, avviene che i proprietari, nonostante il blocco dei fitti, eludano la legge, pur senza violarla apertamente, concedendo appartamenti in affitto per uso misto. In questo modo essi speculano solo sulla superficie destinata a laboratorio od ufficio, mentre, per la parte abitativa dell'appartamento, rispettano il canone previsto dal blocco. Data la grave carenza di abita-

zioni, queste categorie di inquilini sono spesso costrette ad accettare un contratto misto pur di avere un'abitazione, sovente senza svolgere nella stessa un'attività professionale od artigianale. Debbo altresì aggiungere che, se non si disciplinerà adeguatamente questo aspetto del problema, questi inquilini, paradossalmente, attraverso una legge che noi vogliamo equa, dovranno subire ulteriori aumenti. Infatti, ai sensi degli articoli 66 e 67, sarà aumentato dall'8 al 12 per cento il canone di affitto degli immobili destinati a laboratorio o ufficio e sarà aumentato altresì il canone dell'abitazione, rimasto per molti anni bloccato. Così coloro che avrebbero il diritto di essere tutelati al pari di tutti gli altri cittadini verrebbero puniti senza motivo.

Per queste ragioni sottopongo l'articolo aggiuntivo da me presentato all'attenzione dell'Assemblea e del Governo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. Poiché l'articolo aggiuntivo Boffardi Ines 66. 01 potrebbe essere più opportunamente esaminato unitamente agli articoli aggiuntivi Guarra 12. 03 (già accantonato) e Raffaelli 79. 02, la Commissione chiede all'onorevole Ines Boffardi di consentire a rinviarne la trattazione al momento dell'esame dell'articolo 79.

BOFFARDI INES. Accetto l'invito dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. D'accordo. L'articolo aggiuntivo Boffardi Ines 66. 01 è pertanto momentaneamente accantonato. Si dia lettura dell'articolo 67.

STELLA, *Segretario*, legge:

(Aumenti del canone).

« Nei contratti di locazione o sublocazione di cui al precedente articolo il ca-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1978

none corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, può essere a richiesta del locatore, aumentato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nelle misure seguenti:

1) non superiore al 15 per cento all'anno, per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964;

2) non superiore al 10 per cento all'anno per i contratti stipulati fra il 1° gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;

3) non superiore al 5 per cento all'anno per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973 ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 67.

67. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

All'alinea, sostituire le parole: di cui al precedente articolo, con le seguenti: di cui al primo comma del precedente articolo.

67. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire il n. 3 con i seguenti numeri:

3) non superiore al 20 per cento annuo per i contratti stipulati fra il 1° gennaio 1974 e il 31 dicembre 1975;

4) non superiore al 15 per cento annuo per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1975.

67. 4.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

GALASSO. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 67 con il seguente:

Nei contratti di locazione e sublocazione di cui al precedente articolo il canone corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, può essere aumentato o diminuito con gli stessi criteri di cui all'articolo 61.

67. 6.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

CASTELLINA LUCIANA. Lo dò per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'alinea, dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: per il restante periodo di durata del contratto.

67. 1.

LA LOGGIA.

Poiché l'onorevole La Loggia non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire, al n. 1), la cifra: 15, con: 20; al n. 2), la cifra: 10, con: 15; al n. 3), la cifra: 5, con: 10.

67. 5.

COSTA.

COSTA. L'emendamento si illustra da sé, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 67?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento La Loggia 67. 1, che fa proprio.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Malgrado il testo dell'articolo 67 sia sufficientemente chiaro e non consenta pertanto equivoci interpretativi, il Governo accetta l'emendamento La Loggia 67. 1, fatto proprio dalla Commissione. È contrario, invece, a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Galasso, mantiene gli emendamenti Delfino 67. 2, 67. 3 e 67. 4, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Luciana Castellina, mantiene il suo emendamento 67. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene il suo emendamento 67. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COSTA. Sì, signor Presidente.

(La Camera respinge gli emendamenti Delfino 67. 2, 67. 3 e 67. 4, Castellina Luciana 67. 6 e Costa 67. 5. Approva quindi l'emendamento La Loggia 67. 1, fatto proprio dalla Commissione, e l'articolo 67 nel testo così modificato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 68. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

(Diritto di prelazione e compenso per l'avviamento commerciale).

« Alle scadenze di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 66 il locatore deve comunicare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi almeno sessanta giorni prima di tale scadenza, a quali condizioni intende proseguire la locazione ovvero le condizioni offerte da terzi per la locazione dell'immobile.

L'obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato al locatore che non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto per inadempimento o recesso del conduttore o qualora sia in corso una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, a carico del conduttore medesimo.

Tale obbligo non ricorre inoltre quando il locatore non intende procedere al rinnovo della locazione per i motivi indicati all'articolo 29.

Il conduttore deve rendere noto al locatore, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, se intende proseguire la locazione alle nuove condizioni.

Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore. Egli conserva tale diritto anche nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 40.

Il conduttore, se non accetta le condizioni offerte dal locatore ovvero non esercita prelazione, ha diritto ad una indennità pari a 18 mensilità del canone richiesto dal locatore od offerto dal terzo.

Qualora il locatore non intenda procedere al rinnovo della locazione l'indennità dovuta al conduttore è pari a 18 mensilità ovvero, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 34, è pari a 21 mensilità del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche.

Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 34; si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo».

DEL DONNO. Chiedo di parlare sull'articolo 68.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL DONNO. L'articolo 68 ha suscitato notevoli perplessità in una larga fascia di operatori economici, ed in modo speciale tra gli imprenditori gravitanti intorno al movimento turistico.

L'imprenditore, nella definizione più semplice ed accetta, è un cittadino che ha investito il suo risparmio nell'acquisto di un bene economico, con il quale ha creato per sé una fonte di lavoro. L'articolo 68, dando al locatore la facoltà di cacciare via, con indennizzo inadeguato, l'imprenditore dell'azienda, viola gli articoli 4, 35, 42 e 47 della Costituzione, che sanciscono per tutti il diritto al lavoro, tutelano il lavoro stesso in tutte le sue forme, difendono e cercano di incoraggiare ogni forma di risparmio. All'articolo 68 sarebbe necessaria una modifica che, senza nulla togliere al diritto di ricavare una giusta rendita da un bene economico qual è la proprietà dell'immobile, garantisca l'altrettanto giusto e costituzionale diritto di conservare un bene economico qual è la proprietà dell'azienda. L'unica garanzia valida sarebbe stata quella di compensare la perdita dell'avviamento commerciale non con un certo numero di mensilità del canone di affitto, bensì con una concreta e reale valutazione del valore dell'azienda, valutazione che potrebbe corrispondere a due annualità d'incasso dichiarato dal gestore. In tal modo, il Governo controllerebbe la sincerità della dichiarazione fiscale, in quanto l'evasione fiscale di oggi comporterebbe domani una bassa valutazione del valore reale dell'azienda. Il gestore, inoltre, non esposto agli abusi ed in ogni caso garantito da una adeguata valutazione dell'azienda, avrebbe tutto l'interesse a valorizzare sempre più l'azienda stessa, sia ricorrendo alla collaborazione di lavora-

tori efficienti e, in modo adeguato, al miglioramento dei servizi, sia controllando i prezzi, sia migliorando le strutture.

Così come è stato concepito, l'articolo 68 del provvedimento sull'equo canone prepara un cumulo di contenzioso, perché ogni gestore tenterà umanamente di salvarsi con il ricorso al giudice, ed ogni locatore tenterà di ricavare dall'imponibile un reddito esorbitante ed insostenibile per l'affittuario, il quale, alla fine, soccombendo in giudizio, dovrà accettare qualsiasi imposizione del locatore.

L'economia italiana ha nel turismo una delle poche industrie attive, fonte di valuta pregiata. Condannata al disfacimento ed al disordine dall'articolo 68 del provvedimento sull'equo canone, si paralizzerebbe un ganglio vitale della comunità nazionale. Una nuova disciplina, più adeguata per gli imprenditori alberghieri e turistici, sarà di giovamento a tutti. Sono note, e giunte certamente a tutti i deputati, le lettere, le suppliche, le raccomandazioni di questi imprenditori turistici, affinché il loro lavoro, il loro impegno nel turismo venga non solo riconosciuto, ma anche protetto.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 68.

68. 2. DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Premettere le parole: Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 27.

68. 3. DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quarto e quinto comma, sostituire: entro trenta giorni, con: entro 15 giorni.

68. 4. DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al sesto comma, sostituire: 15 mensilità, con: 10 mensilità.

68. 5. DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al sesto comma, sostituire: 15 mensilità, con: 11 mensilità.

68. 6. DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al sesto comma, sostituire: 15 mensilità, con: 12 mensilità.

68. 7. DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al sesto comma, sostituire: 15 mensilità, con: 13 mensilità.

68. 8. DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al sesto comma, sostituire: 15 mensilità, con: 14 mensilità.

68. 9. DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al sesto comma, sostituire le parole: del canone richiesto dal locatore od offerto dal terzo, con le seguenti: dell'ultimo canone corrisposto.

68. 13. DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al settimo comma, sostituire le parole: del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche, con le seguenti: dell'ultimo canone corrisposto.

68. 14. DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

L'onorevole Galasso ha facoltà di svolgerli.

GALASSO. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 68.

68. 15. COSTA.

Al sesto comma, sostituire le parole: del canone richiesto dal locatore od offerto dal terzo, con le seguenti: del canone relativo all'ultimo mese di locazione.

68. 17. COSTA.

Al primo comma, dopo le parole: dell'articolo 66, aggiungere le seguenti: ed a quelle di cui all'articolo 70.

68. 1. LA LOGGIA.

Al primo comma, dopo le parole: dell'articolo 66, aggiungere le seguenti: e 70.

68. 16.
OLIVI, GRASSUCCI, CIUFFINI, TODROS, ALICI FRANCESCO ONORATO.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il terzo comma.

68. 18.
CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Sopprimere il settimo comma.

68. 19.
CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Sopprimere l'ottavo comma.

68. 20.
CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerli.

CASTELLINA LUCIANA. I nostri emendamenti soppressivi tendono a consentire che il diritto di prelazione possa essere esercitato sempre, e non a discrezione del locatore che, ove voglia impedire tale esercizio, può disdire la locazione e così aggirare l'indicazione di legge.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire la rubrica con la seguente: Diritto di prelazione in caso di nuova locazione e indennità per l'avviamento commerciale.

68. 21.

Al primo comma, dopo le parole: dell'articolo 66, aggiungere le seguenti: ed a quelle di cui all'articolo 70.

68. 22.

Sostituire gli ultimi tre commi con i seguenti:

Il conduttore, se non accetta le condizioni offerte dal locatore ovvero non esercita la prelazione, ha diritto ad un compenso pari a 18 mensilità, ovvero a 21 per le locazioni con destinazione alberghiera del canone richiesto dal locatore od offerto dal terzo. Qualora il locatore non intenda procedere al rinnovo della locazione, al conduttore, è dovuta l'indennità per avviamento commerciale nella misura di 18, ovvero di 21 mensilità per le locazioni con destinazione alberghiera; sulla base del canone corrente di mercato per locali aventi le stesse caratteristiche. L'indennità dovuta è complessivamente di 21 ovvero di 28 mensilità per le locazioni con destinazione alberghiera nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 34.

L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui ai precedenti commi sesto e settimo.

Per i contratti di cui agli articoli 66 e 70 le disposizioni del presente articolo sono sostitutive di quelle degli articoli 34 e 40.

68. 23.

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di illustrarli ed è altresì pregato di esprimere il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 68.

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. Gli emendamenti della Commissione tendono a meglio coordinare le norme dell'articolo 68 con le disposizioni in questa materia contenute in articoli precedenti, contenuti nel titolo I della legge.

La Commissione è contraria a tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 68.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole agli emendamenti presentati dalla Commissione, che meglio configurano le disposizioni dell'articolo 68, coordinandole con quelle di altri articoli, stabilendo con maggior precisione, le indennità, in modo da evitare equivoci o incertezze.

Il Governo è contrario a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Galasso, mantiene gli emendamenti Delfino all'articolo 68, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene il suo emendamento 68.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori degli emendamenti La Loggia 68.1 e Olivi 68. 16 non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato alla votazione.

Onorevole Castellina Luciana, mantiene i suoi emendamenti all'articolo 68, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

(La Camera respinge gli identici emendamenti Delfino 68.2 e Costa 68.15. Approva l'emendamento della Commissione 68.21. Respinge l'emendamento Delfino 68.3. Approva l'emendamento della Commissione 68.22. Respinge gli emendamenti Castellina Luciana 68.18, Delfino 68.4, 68.5, 68.6, 68.7, 68.8, 68.9 e 68.13).

PRESIDENTE. L'emendamento Costa 68.17 resta precluso a seguito della reiezione dell'analogo emendamento Delfino 68.13.

(La Camera respinge l'emendamento Castellina Luciana 68.19. Approva l'emendamento della Commissione 68.23).

PRESIDENTE. A seguito dell'approvazione dell'emendamento della Commissione 68.23 restano preclusi gli emendamenti Delfino 68.14 e Castellina Luciana 68.20.

GALASSO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 68.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALASSO. Il gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale ritiene assolutamente ingiustificata l'applicazione ai contratti di regime transitorio del diritto di prelazione e di compenso all'avviamento per ipotesi escluse nei contratti di regime normale.

Per tali considerazioni voteremo contro l'articolo 68.

(La Camera approva l'articolo 68 nel testo modificato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 69. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

(Immobili destinati a particolari attività soggetti a proroga).

« Ai contratti di locazione di cui all'articolo 42 si applicano le disposizioni degli articoli 66 e 67 ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 69.

69. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

L'onorevole Delfino, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

GALASSO. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Delfino 69. 1 ?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere contrario.

(La Camera approva l'articolo 69 nel testo della Commissione).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 70. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

(Contratti in corso non soggetti a proroga).

« Le disposizioni degli articoli 27 e 42, primo comma, si applicano anche ai contratti in corso al momento dell'entrata in

vigore della presente legge e non soggetti a proroga legale, detraendosi, per la determinazione della durata prevista in detta disposizione, il periodo di locazione già trascorso dall'inizio della locazione o, in caso di intervenuto rinnovo contrattuale, dalla data di esso.

Tale disposizione si applica anche ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto, salvo che sia stata pronunciata ordinanza non impugnabile di rilascio per finita locazione.

Il canone potrà essere aggiornato annualmente su richiesta del locatore dal giorno della scadenza contrattualmente prevista, in base al 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente ».

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. A nome della Commissione, chiedo che questo articolo venga per il momento accantonato.

BOLLATI. Chiedo di parlare sull'articolo 70.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLLATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a noi sembra che questo articolo 70 concretizzi una grave distorsione sul piano logico e sul piano giuridico, ma anche una grave distorsione se lo consideriamo nell'ambito dello spirito del disegno di legge. Infatti, il disegno di legge tende in sostanza, sia pure attraverso il tempo e determinati meccanismi, a liberalizzare il contratto di locazione. Tuttavia, quando con questa norma si prendono in esame i contratti in corso non soggetti a proroga, con la soluzione che qui si dà, si va contro lo spirito della legge e la tendenza che la legge intende seguire nel settore delle locazioni. In sostanza, i contratti in corso, non soggetti a proroga, sono assoggettati alle disposizioni dell'articolo 27, che fissa appunto

una durata obbligatoria degli stessi contratti. Si passa, quindi, da un regime libero ad un regime vincolistico, almeno per quanto riguarda la durata dei contratti. Per tale motivo ho detto prima che ci troviamo di fronte ad una distorsione contraria allo spirito della legge, soprattutto quando si legge che questo periodo di durata minima dei contratti decorre o dall'inizio del contratto, oppure dalla data di intervenuto rinnovo del contratto stesso.

Sappiamo perfettamente che i contratti di locazione in genere sono annuali e che si rinnovano, quindi, a scadenza annuale, per cui tutti verranno a fruire della durata minima stabilita dall'articolo 27, praticamente dall'entrata in vigore di questo provvedimento. Questa annotazione è ancora più grave se facciamo riferimento al secondo comma di questo articolo 70, il quale dice che la disposizione di cui al primo comma « si applica anche ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto, salvo che sia stata pronunciata ordinanza non impugnabile di rilascio per finita locazione ». In sostanza, se per questi contratti a regime libero, non soggetti cioè a proroga, fosse in corso un procedimento per la convalida degli sfratti, questo verrebbe ad essere praticamente annullato e questi contratti potrebbero fruire del periodo obbligatorio minimo di durata previsto dall'articolo 27 della normativa al nostro esame.

Sono queste le ragioni che ci fanno ritenere questo articolo 70 inaccettabile, per cui chiediamo ai membri della Commissione di riconsiderare questa norma, anche alla luce di queste nostre modeste osservazioni.

TESINI ARISTIDE. Chiedo di parlare sull'articolo 70.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESINI ARISTIDE. Vorrei anch'io fornire un modesto contributo per il nuovo esame dell'articolo 70, che la Commissione si accinge a fare. Con il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, sono state dichia-

rate inefficaci le clausole di adeguamento dei canoni di locazione dirette a compensare gli effetti della svalutazione monetaria. La disposizione sopra menzionata, tuttavia, non è stata applicata in maniera uniforme dalla magistratura che, in taluni casi, ha ritenuto inefficaci le clausole di adeguamento dei canoni solo se comprese in canoni di locazione soggetti a proroga. Con il mio emendamento 70. 8 intendo dare interpretazione autentica al disposto del decreto-legge n. 426 del 1973 e intendo chiarire che la inefficacia delle clausole di indicizzazione dei canoni è operante nei confronti di tutti i contratti.

PRESIDENTE. Ritengo che, se non vi sono obiezioni, la richiesta di accantonare l'articolo 70 possa essere accolta.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 71. Se ne dia lettura.

STELLA, Segretario, legge:

(Mutamento della destinazione).

« I nuovi contratti di locazione di immobili il cui uso venga mutato da quello preesistente di abitazione non possono prevedere, per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un canone superiore a quello di cui agli articoli 12 e 24, tranne che siano intervenute radicali trasformazioni dell'immobile stesso autorizzate ai sensi delle vigenti leggi ».

GUARRA. Chiedo di parlare sull'articolo 71.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Desidero segnalare all'attenzione della Commissione e del Governo quella che mi sembra una contraddizione fra il contenuto dell'articolo 71 e quello del successivo articolo 79. L'articolo 71 stabilisce che: « I nuovi contratti di locazione di immobili il cui uso venga mutato da quello preesistente di abitazione

non possono prevedere, per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un canone superiore a quello di cui agli articoli 12 e 13». Ciò vuol dire che se un appartamento è stato locato fino ad oggi per un uso abitativo e per esso è stato corrisposto un canone di 20 mila lire e se questo stesso appartamento viene successivamente ad essere locato per un uso professionale, esso per quattro anni deve essere locato con lo stesso canone di lire 20 mila.

All'articolo 79, invece, si dà una regolamentazione che mi sembra in stridente contraddizione, perché si arriva a dire che: « Se il conduttore adibisce l'immobile ad uso diverso da quello pattuito, il locatore può chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione ».

Penso che sia necessario mutare la disciplina dell'articolo 71, oppure mutare quella dell'articolo 79. Infatti, mentre all'articolo 71 è previsto che, se si muta l'uso, per quattro anni bisogna richiedere lo stesso canone, e quindi sembra quasi indifferente per la norma l'eventualità di mutare l'uso, all'articolo 79, invece, il mutamento dell'uso viene assunto a causa di risoluzione del contratto. Desidero far rilevare — lo ribadisco — questa contraddizione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 71.

71. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Aggiungere, in fine, le parole: e tranne che il mutamento di destinazione sia pre-

esistente di fatto e comprovabile a norma di legge.

71. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

CERQUETTI. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le parole: tranne che siano intervenute radicali trasformazioni dell'immobile stesso autorizzate ai sensi delle vigenti leggi.

71. 3.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerlo.

CASTELLINA LUCIANA. Abbiamo presentato l'emendamento 71.3 perché riteniamo che sia necessario sopprimere quell'ultima frase del primo comma, che suona così: « tranne che siano intervenute radicali trasformazioni dell'immobile stesso autorizzate ai sensi delle vigenti leggi ». In effetti, qui c'è una incongruenza, soprattutto perché, se con la formulazione dell'articolo 71 si è di fronte a lavori di manutenzione straordinaria, come sembra apparire dalla lettera della disposizione, questi non debbono comportare il cambiamento di destinazione, e in ogni caso sembra opportuno garantire che per almeno quattro anni non avvengano mutamenti di destinazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 71?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. A proposito dell'intervento dell'onorevole Guarra, la Commissione ritiene opportuno tenere in considerazione le osservazioni da lui fatte in sede di esame del successivo articolo 79.

La Commissione esprime parere contrario nei confronti di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 71.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 71.

Per quanto concerne l'intervento dell'onorevole Guarra, faccio presente che l'articolo 71 e l'articolo 79 trattano materie completamente diverse. Infatti, l'articolo 71 si riferisce a contratti che prevedano un uso diverso da quello di abitazione preesistente — sottolineo che ciò è previsto contrattualmente — mentre l'articolo 79 si riferisce al mutamento della destinazione stabilita nel contratto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Cerquetti, mantiene gli emendamenti Delfino 71.1 e 71.2, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Luciana Castellina, mantiene il suo emendamento 71.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

(La Camera respinge gli emendamenti Delfino 71.1 e 71.2 e l'emendamento Castellina Luciana 71.3, ed approva l'articolo 71 nel testo della Commissione).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 72. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

(Norme applicabili).

« Per i contratti previsti negli articoli 66, 69 e 70, il locatore può recedere in base ai motivi di cui all'articolo 58. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30 e degli articoli da 34 a 40 ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 72.

72. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

CERQUETTI. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 72 con il seguente:

Per i contratti previsti negli articoli 66, 69 e 70 il locatore può recedere, alla prima scadenza, in base ai motivi di cui all'articolo 29 e con il preavviso di cui all'articolo 28. Si applicano in tal caso le sanzioni previste dall'articolo 31.

72. 4.

ALICI FRANCESCO ONORATO, OLIVI, GRASSUCCI, CIUFFINI.

Dopo le parole: negli articoli 66, 69 e 70, aggiungere le seguenti: alle scadenze indicate.

72. 1.

LA LOGGIA.

Dopo la cifra: 30, aggiungere le parole: e 31.

72. 2.

LA LOGGIA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 72 con il seguente:

Per i contratti previsti negli articoli 66, 69 e 70 il locatore può recedere in base ai motivi di cui all'articolo 29 e con il preavviso di cui all'articolo 58. Si applicano le disposizioni degli articoli 30 e 31 e degli articoli da 35 a 39.

72.5.

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di svolgerlo; è pregato altresì di esprimere il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 72.

BORRI, *Relatore per la maggioranza.* L'emendamento 72.5 presentato dalla Commissione è interamente sostitutivo del testo al nostro esame. Questo nuovo testo intende correggere alcuni errori materiali contenuti nello stampato. L'emendamento della Commissione costituisce anche un opportuno coordinamento con le modificazioni introdotte nei precedenti articoli; ne raccomando pertanto alla Camera l'approvazione.

La Commissione si dichiara contraria agli altri emendamenti presentati all'articolo 72.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo concorda con le osservazioni del relatore per la maggioranza, ed accetta l'emendamento presentato dalla Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 72.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Cerquetti, mantiene l'emendamento Delfino 72.3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

(La Camera respinge l'emendamento Delfino 72.3 ed approva l'emendamento della Commissione 72.5, interamente sostitutivo dell'articolo 72).

PRESIDENTE. Dichiaro pertanto preclusi gli emendamenti Alici Francesco Onorato 72.4 e La Loggia 72.1 e 72.2.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente articolo 72-bis:

Sino a che non avrà ricevuto integrale applicazione, per i contratti in corso soggetti a proroga, il titolo primo della presente legge, rimarrà in vigore l'articolo 41 della legge 23 maggio 1950, n. 253.

Il terzo comma del predetto articolo 41 della legge 23 maggio 1950, n. 253, è sostituito dal seguente:

« Il conduttore ha diritto, per rivalersi delle spese sostenute, di trattenere dal canone di locazione un importo non superiore al 30 per cento dello stesso. In caso di contestazione sulla misura della trattenuta decide il pretore ».

72.01.

GARZIA, IOZZELLI.

IOZZELLI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IOZZELLI. L'articolo aggiuntivo 72.01 intende chiarire la vigente normativa, cioè quella contenuta nell'articolo 41 della legge 23 maggio 1950, n. 253, che prevedeva che l'inquilino, in caso di inadempienza del locatore, potesse ricorrere al pretore, con la possibilità di trattenere dal fitto l'importo delle riparazioni.

Non è molto chiaro se questo articolo 41 rimanga in vigore sino a che non avrà ricevuto integrale applicazione, per quanto riguarda i contratti in corso soggetti a proroga, il titolo primo della presente legge, che ribadisce la vigenza della legge 23 maggio 1950, n. 253, continuando con lo stesso criterio nel caso in cui si abbia la possibilità del ricorso al pretore per ottenere di trattenere dal fitto l'importo delle riparazioni.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione chiede all'onorevole Iozzelli di ritirare questo articolo aggiuntivo, dal momento che siamo dell'avviso che esso sia superfluo. Non vi è dubbio che l'articolo 41 della succitata legge, in mancanza di una espressa abrogazione, debba considerarsi in vigore.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'articolo 83 del presente disegno di legge, che abroga le disposizioni incompatibili con quelle della legge stessa, non abroga la disposizione cui fa riferimento l'onorevole Iozzelli.

Infatti, abbiamo una proroga dei contratti ad uso abitativo e non sino ad ora soggetti a proroga; pertanto, le disposizioni cui si è riferito l'onorevole Iozzelli rimangono — a mio avviso — vigenti. Invito anch'io, dunque, a ritirare questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Onorevole Iozzelli, intende accogliere l'invito che le è stato rivolto dall'onorevole relatore per la maggioranza e dal rappresentante del Governo?

IOZZELLI. Sì, signor Presidente; ritiro il mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo all'articolo 73. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

(Rinvio).

« Le disposizioni degli articoli da 43 a 56 sono applicabili alle locazioni previste nei capi I e II del presente titolo ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 73.

73. 1. DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

L'onorevole Cerquetti ha facoltà di illustrarlo.

CERQUETTI. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cerquetti, mantiene l'emendamento Delfino 73.1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

(La Camera approva l'articolo 73 nel testo della Commissione).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 74. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

(Istituzione del fondo sociale).

« Presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo sociale per l'integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti.

Tale fondo è costituito da un conto corrente infruttifero sul quale le regioni potranno prelevare le cifre messe a disposizione secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Il ministro del bilancio riunisce annualmente la commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, e sottopone ad essa una proposta di ripartizione per regione della somma disponibile. Le proposte del ministro e il parere della commissione sono rimesse al CIPE per le decisioni definitive ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 74.

74. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire l'articolo 74 con il seguente:

La registrazione dei contratti di locazione, nonché dei contratti di acquisto o di costituzione di diritti reali relativamente ad immobili, è assoggettata ad una addizionale dell'1 per cento. I proventi di tale imposta verranno destinati, secondo la percentuale e le modalità da stabilirsi entro sei mesi con decreto del Ministro della giustizia, alla costituzione di un « Fondo per la casa » presso le amministrazioni comunali ivi indicate per la costruzione o l'acquisto di alloggi da concedere, a canone ridotto e per periodi transitori, a cittadini sfrattati o comunque in condizioni di particolare necessità.

74. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

GALASSO. Sono entrambi chiarissimi, per cui si illustrano da sé, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 74 con il seguente:

I locatari di immobili adibiti ad esclusivo uso abitativo del locatario e dei suoi familiari, in possesso dei requisiti di cui ai seguenti articoli 74-bis e 74-ter sono

ammessi al pagamento di un equo canone ridotto nella misura risultante dal successivo articolo 75.

74. 3.

COSTA.

COSTA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 74?

BORRI, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione esprime parere contrario, poiché questi emendamenti mirano ad introdurre elementi che non è parso opportuno inserire già durante il dibattito in Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Anche il Governo è contrario a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Galasso, mantiene gli emendamenti Delfino 74. 1 e 74. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene il suo emendamento 74. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COSTA. Sì, signor Presidente.

(La Camera respinge gli emendamenti Delfino 74. 1 e 74. 2 e Costa 74. 3 e approva l'articolo 74 nel testo della Commissione).

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 74 aggiungere i seguenti:

ART. 74-bis.

Affinché i locatari possano fruire del canone ridotto, le abitazioni da essi oc-

cupate devono possedere i seguenti requisiti:

a) la superficie coperta non può essere superiore a 60 metri quadrati se la famiglia è composta da un'unica persona: tale limite è aumentato di 12 metri quadrati per ogni componente la famiglia anagrafica eccedente il singolo;

b) l'immobile locato non può essere abitazione impropria, malsana o priva di servizi igienici, dell'impianto elettrico o dell'impianto idrico;

c) l'immobile locato deve essere stato realizzato con regolare licenza di edificazione e deve essere conforme a tale licenza.

74. 01.

COSTA.

ART. 74-ter.

Sono ammissibili alla riduzione del canone tutti i locatari di abitazioni aventi le caratteristiche di cui all'articolo precedente e i cui equi canoni annui superino le seguenti percentuali del reddito complessivo familiare annuo:

Numero componenti la famiglia anagrafica	Percentuale massima del canone sul reddito complessivo familiare
—	—
1	24
2	22
3	20
4	18
5	16
6	14
7	12
oltre 7	10

74. 02.

COSTA.

L'onorevole Costa intende svolgerli?

COSTA. Li dò per illustrati, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. Pur condividendo alcune delle valutazioni e dei presupposti che evidentemente hanno indotto il presentatore alla formulazione di questi articoli aggiuntivi, mi dichiaro contrario soprattutto perché questo titolo terzo, sul fondo sociale, contiene una disciplina appena delineata, per questa materia. In questa fase, non è opportuno disciplinare molto in profondità l'argomento.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo con il relatore per la maggioranza ed esprimo parere contrario a questi articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Costa, mantiene i suoi articoli aggiuntivi 74. 01 e 74. 02, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

COSTA. Sì, signor Presidente.

(La Camera respinge gli articoli aggiuntivi Costa 74. 01 e 74. 02).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 75. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

(Ripartizione del fondo).

« Le regioni, con provvedimento del consiglio regionale, decidono entro un mese dalla ripartizione dei fondi, le modalità di distribuzione tra i vari comuni tenendo conto delle esigenze esistenti in ciascuno di essi. Le somme così ripartite devono servire a concorrere al pagamento degli aumenti del canone di locazione per i conduttori meno abbienti.

Di norma i comuni, nell'ambito degli stanziamenti assegnati, destineranno le somme secondo i seguenti criteri:

a) il reddito annuo complessivo, riferito alla somma dei redditi imputati al conduttore ed alle altre persone con lui abitualmente conviventi, non sia superiore

complessivamente all'importo di due pensioni minime INPS per la generalità dei lavoratori per nuclei familiari costituiti da uno o due componenti;

b) al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i conduttori siano intestatari del contratto di affitto dell'alloggio, che, per ubicazione, tipologia e superficie, deve essere strettamente necessario alle esigenze del conduttore e delle persone con lui abitualmente conviventi;

c) i conduttori abbiano ricevuto, per effetto dell'entrata in vigore della presente legge, richiesta di aumento del canone di locazione attualmente corrisposto ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 75.

75. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

PALOMBY ADRIANA. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 75 con il seguente:

Per le famiglie che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente, il canone viene ridotto alla misura risultante dalla applicazione delle suddette percentuali al reddito familiare annuo.

L'equo canone ridotto dovrà tuttavia essere non inferiore al 20 per cento dell'equo canone.

L'ammontare del canone ridotto dovrà risultare da apposita dichiarazione della amministrazione comunale in cui si trova l'immobile locato.

La dichiarazione viene rilasciata dall'amministrazione comunale a seguito di

apposita domanda del locatario, corredata dai seguenti documenti:

a) stato di famiglia;

b) dichiarazione del locatore da cui risulti la entità dell'equo canone, l'ubicazione e la superficie dell'abitazione locata, nonché l'indirizzo e il numero di conto corrente del proprietario stesso;

c) certificazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante il reddito familiare risultante dalla dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno precedente o dai certificati sostitutivi rilasciati dai datori di lavoro.

I soggetti esenti dovranno invece presentare, in duplice copia, apposite dichiarazioni da cui risultino l'ammontare dei redditi ed i motivi della mancata denuncia.

L'amministrazione comunale provvederà ad inviare una delle due copie all'ufficio distrettuale delle imposte dirette per gli eventuali accertamenti di sua competenza.

Il certificato di riduzione dell'equo canone andrà richiesto dai locatari all'amministrazione comunale entro il 30 giugno di ogni anno e dovrà essere rilasciato entro il 30 settembre. Copia del certificato viene inviata al locatore.

L'equo canone ridotto decorre dal 1° gennaio successivo, è valido un anno ed è rinnovabile, sempreché sussistano i requisiti.

L'infedele dichiarazione dei redditi da parte dei locatari richiedenti la riduzione dell'equo canone è punita con l'esclusione dai benefici della riduzione per l'intera durata del successivo contratto di locazione.

75. 2.

COSTA.

COSTA. Lo dò per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Adriana Palomby, mantiene l'emendamento Delfino 75. 1, di cui ella è cofirmataria, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PALOMBY ADRIANA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene il suo emendamento 75. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COSTA. Sì, signor Presidente.

(La Camera respinge gli emendamenti Delfino 75. 1 e Costa 75. 2, ed approva l'articolo 75 nel testo della Commissione).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 76. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

(Integrazione del canone).

« L'integrazione del canone di locazione consisterà nella corresponsione di un contributo annuo non superiore all'80 per cento dell'aumento del canone di locazione conseguente all'applicazione dell'equo canone, secondo l'entità e le modalità definite dalla presente legge.

Il contributo di cui al comma precedente non può in ogni caso essere superiore alla somma annua di lire 200.000.

Ai conduttori che usufruiscono del contributo integrativo è fatto divieto di procedere alla sublocazione dell'immobile locato a pena di decadenza dal contributo medesimo ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 76.

76. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al secondo comma, sostituire: lire 200.000, con: lire 600.000.

76. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al secondo comma, sostituire: lire 200.000, con: lire 500.000.

76. 4.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al secondo comma, sostituire: lire 200.000, con: lire 400.000.

76. 5.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al secondo comma, sostituire: lire 200.000, con: lire 300.000.

76. 6.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

PALOMBY ADRIANA. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

In deroga al limite di cui al comma precedente per i conduttori il cui reddito sia inferiore a lire 2.500.000 annui, iscritti nelle liste di collocamento (ordinarie e speciali) e pensionati, il contributo annuo potrà coprire l'intera differenza tra il canone fissato con le modalità di cui all'articolo 12 e il canone sociale previsto per gli assegnatori di alloggi IACP.

76. 8.

VALENSISE, GUARRA, PAZZAGLIA, DEL DONNO, BAGHINO, SANTA-GATI, SERVELLO, LO PORTO, BOLLATI, FRANCHI.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Il contributo di cui al primo comma non potrà, in ogni caso, fatta eccezione per i conduttori appartenenti alle categorie indicate nel comma precedente, essere superiore a lire 420.000 annue.

76. 9.

VALENSISE, GUARRA, PAZZAGLIA, DEL DONNO, BAGHINO, SANTA-GATI, SERVELLO, LO PORTO, BOLLATI, FRANCHI.

BOLLATI. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 76 con il seguente:

Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni comunali calcolano l'ammontare complessivo di tutte le riduzioni di equo canone autorizzate per l'anno successivo sulla base delle certificazioni da esse rilasciate a norma dell'articolo 12 e richiedono un corrispondente finanziamento al Ministero del tesoro il quale lo accrediterà alle amministrazioni stesse entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Le amministrazioni comunali accrediteranno sui conti correnti dei singoli locatari le somme corrispondenti alle riduzioni dei canoni entro il successivo 31 dicembre.

76. 7.

COSTA.

COSTA. Lo do per illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire la cifra: 200.000, con le parole: 360.000 aumentabili in conseguenza dell'applicazione dei coefficienti di svalutazione monetaria previsti dagli articoli 24 e 62.

76. 1. TOMBESI, DE CAROLIS, ROSSI DI MONTELERA, GARZIA, STEGAGNINI, TESINI ARISTIDE, PELLIZZARI, BOFFARDI, INES, CATTINEI, DE CINQUE.

BOFFARDI INES. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOFFARDI INES. Con questa proposta di aumentare la cifra indicata dall'articolo 76, fino a 360 mila lire, in conseguenza dell'applicazione dei coefficienti di svalutazione monetaria previsti dagli articoli 24 e 62, onorevoli colleghi, si pone la necessità di riconsiderare l'intero argo-

mento del fondo sociale. Con istituti del genere, estesi ad un numero rilevantissimo di utenti, altri paesi europei, come la Francia e la Repubblica federale tedesca, hanno provocato una reazione a catena positiva nell'investimento in case di tipo economico, da locare, tale da compensare abbondantemente, attraverso maggiori entrate fiscali, l'erogazione dei contributi per avviare a rapida soluzione la crisi edilizia.

Comunque, ora occorre quanto meno avvicinarci alla realtà economica di famiglie che avrebbero diritto ad ottenere la casa a prezzi simbolici, data la loro effettiva impossibilità materiale. 360 mila lire annue corrispondono a 30 mila lire mensili, a loro volta corrispondenti al canone di locazione di case, specie per i centri superiori a 400 mila abitanti, di tipo economico.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 76?

BORRI, Relatore per la maggioranza. Sono contrario a tutti gli emendamenti presentati a questo articolo per i motivi esposti in precedenza.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Concordo con il parere espresso dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Adriana Palomby, mantiene gli emendamenti Delfino all'articolo 76, di cui ella è cofirmataria, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

PALOMBY ADRIANA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Bollati, mantiene gli emendamenti Valensise all'articolo 76, di cui ella è cofirmataria, non

accettati dalla Commissione né dal Governo?

BOLLATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene il suo emendamento 76.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Ines Boffardi, mantiene l'emendamento Tombesi 76.1, di cui ella è cofirmataria, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOFFARDI INES. Sì, signor Presidente.

(La Camera respinge gli emendamenti Delfino 76.2, Costa 76.7, Valensise 76.8 e 76.9, Delfino 76.3, 76.4 e 76.5, Tombesi 76.1 e Delfino 76.6. Approva quindi l'articolo 76 nel testo della Commissione).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 77. Se ne dia lettura.

STELLA, Segretario, legge:

(Copertura finanziaria).

« La spesa di lire 240 miliardi derivante dall'applicazione del presente titolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 15 miliardi nell'anno 1978, di lire 25 miliardi nell'anno 1979, di lire 35 miliardi nell'anno 1980, di lire 45 miliardi nell'anno 1981, di lire 55 miliardi nell'anno 1982 e di lire 65 miliardi nell'anno 1983.

All'onere di lire 15 miliardi relativo all'anno finanziario 1978 si provvede con corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1978

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 77.

77. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

GALASSO. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 77 con il seguente:

Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge è istituita un'imposta sui contratti di affitto sugli immobili urbani pari al 4 per cento del canone di locazione.

Tale imposta è a carico dei locatori.

77. 3.

COSTA.

COSTA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole da: 25 miliardi, alla fine del comma con le seguenti: 40 miliardi nell'anno 1979, 55 miliardi nell'anno 1980, 65 miliardi nell'anno 1981 e 85 miliardi negli anni 1982, 1983, 1984.

77. 1. TOMBESI, DE CAROLIS, ROSSI DI MONTELEA, GARZIA, STEGAGNINI, TESINI ARISTIDE, PELLIZZARI, BOFFARDI, INES, CATTINEL, DE CINQUE.

BOFFARDI INES. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

In aggiunta ai 240 miliardi di cui al primo comma del presente articolo, il Ministero del tesoro provvederà a ripartire con le stesse modalità di cui all'articolo 74, terzo comma, i fondi raccolti dall'Ufficio del Registro previsti all'articolo 11.

77. 4.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

CASTELLINA LUCIANA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 77?

BORRI, *Relatore per la maggioranza.* Parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 77.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Concordo con il parere del relatore per la maggioranza, ed esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 77.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Galasso, mantiene l'emendamento Delfino 77.2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene il suo emendamento 77.3, non accettato né dalla Commissione né dal Governo?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Ines Boffardi mantiene l'emendamento Tombesi 77.1, di cui ella è cofirmataria, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOFFARDI INES. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Luciana Castellina, mantiene il suo emendamento 77.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

(La Camera respinge gli emendamenti Delfino 77.2, Costa 77.3, Tombesi 77.1 e Castellina Luciana 77.4. Approva quindi l'articolo 77 nel testo della Commissione).

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 77 aggiungere i seguenti:

ART. 77-bis.

(Uso sociale del patrimonio edilizio privato inutilizzato).

Il sindaco con proprio decreto può disporre la requisizione per un periodo non superiore a tre anni, prorogabile in caso di necessità per un altro triennio, di alloggi di proprietà privata che si trovino sfitti da almeno sei mesi, o da almeno tre mesi nel caso di alloggi già in passato ceduti in locazione, al fine di assegnarli a persone o famiglie prive di idonea sistemazione alloggiativa.

L'amministrazione comunale accerta con ogni mezzo le condizioni di alloggio sfritto di cui al primo comma.

Al proprietario dell'alloggio oggetto della requisizione spetta per la durata di questa indennità una cifra pari al 3 per cento annuo dell'indennità di esproprio che spetterebbe per lo stesso immobile ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Le modalità e i criteri per l'assegnazione degli alloggi requisiti sono stabiliti dal consiglio comunale.

Il canone di locazione da corrispondersi da parte dell'assegnatario è stabilito su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 8, in misura non superiore al 10 per cento del reddito familiare dell'assegnatario medesimo, e comunque non superiore all'indennità spettante al proprietario a norma del precedente terzo comma.

L'eventuale differenza tra l'indennità da corrispondere al proprietario e il canone di locazione corrisposto dall'assegnatario è a carico del comune, che può avvalersi, per far fronte alla spesa conseguente, di un apposito fondo che sarà stanziato allo scopo dalle regioni.

Spetta alla regione disciplinare con propria legge la costituzione ed i criteri di riparto di tale fondo.

77. 01.

GORLA MASSIMO, PINTO.

ART. 77-ter.

(Occupazione temporanea di appartamenti non locati).

I sindaci dei comuni in cui si trovino appartamenti non occupati dai proprietari o da loro parenti fino al secondo grado in linea retta, né locati a terzi con contratto scritto, possono, se gli appartamenti sono liberi da oltre sei mesi, procedere all'occupazione temporanea per sei anni allo scopo di assegnarli ai richiedenti privi di alloggio ovvero a sfrattati che abbiano i requisiti per accedere alla assegnazione di case popolari.

Gli assegnatari saranno tenuti a corrispondere al comune i canoni determinati con l'applicazione degli articoli dal 12 al 21 ed il comune provvederà a devolverli mensilmente al proprietario a titolo di indennità dell'occupazione temporanea.

77. 02.

GORLA MASSIMO, PINTO.

GORLA MASSIMO. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. Si tratta di argomenti nuovi che si propone di introdurre in questo provvedimento, ma sui quali la Commissione ha avuto già modo di esprimere parere contrario. Confermiamo qui il parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Massimo Gorla, mantiene i suoi articoli aggiuntivi 77. 01 e 77. 02, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

GORLA MASSIMO. Sì, signor Presidente.

(La Camera respinge gli articoli aggiuntivi 77. 01 e 77. 02).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato a domani.

Per la formazione dell'ordine del giorno.

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA. Chiedo che vengano iscritti all'ordine del giorno della seduta di domani tutti i provvedimenti e quant'altro si trovi in stato di relazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, ritengo che questa richiesta possa essere accolta.

(Così rimane stabilito).

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La XII Commissione (Industria), nella seduta odierna, in sede

referente, ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1978, n. 350, recante proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato » (2311).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. La IV Commissione (Giustizia) nella riunione del 20 luglio, in sede legislativa, ha approvato il seguente disegno di legge:

« Modifica alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, relativa all'ordinamento delle case mandamentali » *(già approvato dalla IV Commissione della Camera e modificato dalla II Commissione del Senato) (1705-B), con modificazioni.*

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

STELLA, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 21 luglio 1978, alle 9,30:

1. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Disciplina delle locazioni di immobili urbani *(approvato dal Senato) (1931);*

ZANONE ed altri: Disciplina delle locazioni degli immobili urbani (891);

LA LOGGIA: Tutela dell'avviamento commerciale e disciplina delle locazioni di immobili adibiti all'esercizio di attività economiche e professionali (375);

BERNARDI ed altri: Controllo delle locazioni ed equo canone per gli immobili adibiti ad uso di abitazione (166);

— Relatori: Borri Andrea, per la maggioranza; Costa; Gorla Massimo; Cerqueti; Guarra, di minoranza.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 225, concernente: « Misure urgenti in favore delle zone della Calabria e della Sicilia colpite dagli eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978 » (2230).

— Relatore: De Cinque.

3. — *Conto consuntivo delle spese interne della Camera dei Deputati per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1976.* (Doc. VIII, n. 3).

Progetto di bilancio delle spese interne della Camera dei Deputati per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1978. (Doc. VIII, n. 4).

4. — *Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:*

Senatori BRANCA ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui giudizi di legittimità costituzionale (approvata dal Senato in prima deliberazione) (1441);

— Relatore: Labriola.

5. — *Discussione dei progetti di legge:*

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Norme riguardanti la ristrutturazione del Conto nazionale dei trasporti (153);

— Relatore: Piccinelli;

Modifiche alle disposizioni sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo (445);

SALVI ed altri: Nuove disposizioni sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (240);

BERNARDI: Norme transitorie sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (798);

— Relatore: Cattanei;

Senatori CIPELLINI ed altri: Aumento da lire 200 milioni a lire 400 milioni del contributo all'Unione italiana dei ciechi (approvata dal Senato) (550);

— Relatore: Aniasi;

FUSARO ed altri: Norma integrativa della legge 28 marzo 1968, n. 340, per l'estensione dei benefici previsti dalla citata legge a tutti gli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media (828);

SERVADEI ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media, attualmente inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella D, quadro secondo, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito nella legge 30 marzo 1976, n. 88, e già inquadrati nel ruolo C (206);

DE CINQUE ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche di ruolo in servizio nella scuola media ed attualmente inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella D, quadro 2°, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 30 marzo 1976, n. 88, e già appartenenti al ruolo C (298);

— Relatore: Quarenghi Vittoria;

Senatori DELLA PORTA ed altri: Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquote in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria (approvata dal Senato) (985);

— Relatore: Gottardo;

TOMBESI e MAROCCO: Modifiche dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, relativa ai servizi marittimi locali dell'Adriatico (1354);

GUERRINI ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, contenente norme sul « Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (1444);

SABBATINI ed altri: Integrazioni alla legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente il riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (1456);

BAGHINO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente il riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (1585);

— *Relatore*: Tombesi;

Delega al Governo per la integrazione e la modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente norme di polizia delle miniere e delle cave (*Approvato dal Senato*) (1472);

— *Relatore*: Citaristi;

Legge-quadro concernente la formazione professionale dei lavoratori (1348);

COSTAMAGNA ed altri: Principi fondamentali in materia di formazione professionale (185);

CHIARANTE ed altri: Principi in materia di formazione professionale (714);

TEDESCHI ed altri: Legge quadro sulla formazione professionale (890);

BALLARDINI ed altri: Principi fondamentali in materia di formazione professionale (1320);

MASSARI: Legge-quadro per la formazione professionale dei lavoratori (1746);

PAVONE: Legge-cornice per la formazione professionale dei lavoratori (1913);

— *Relatore*: Bonalumi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede fra il Governo della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di calcolo, firmato a Roma il 3 giugno 1977 (1621-B);

— *Relatore*: Di Giannantonio.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo de L'Aja del 28 novembre 1960 relativo al deposito internazionale dei disegni e mo-

delli industriali, con Protocollo e Regolamento di esecuzione, e adesione all'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 complementare dell'Accordo suddetto (*approvato dal Senato*) (1974);

— *Relatore*: Salvi;

Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore (1275);

NICOSIA ed altri: Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore (341);

MASTELLA MARIO CLEMENTE: Ristrutturazione della scuola italiana (1002);

RAICICH ed altri: Norme generali sull'istruzione. Ordinamento della scuola secondaria (1068);

BIASINI ed altri: Norme generali sull'istruzione. Istituzione e ordinamento della scuola secondaria superiore unitaria. Principi fondamentali in materia di istruzione artigiana e professionale (1279);

LENOCI ed altri: Ordinamento della scuola secondaria superiore unitaria (1355);

DI GIESI ed altri: Riorganizzazione del sistema scolastico e riforma della scuola secondaria superiore (1400);

ZANONE ed altri: Riforma della scuola secondaria superiore (1437);

TRIPODI ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento scolastico italiano (1480);

— *Relatore*: Di Giesi;

PEGGIO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Società autostrade romane e abruzzesi (SARA) (1315);

ASCARI RACCAGNI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Società autostrade romane e abruzzesi (SARA) e di altre società a prevalente capitale pubblico (1647);

— *Relatore*: Tani;

Adesione all'accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del nord, con allegati, adottato a Ginevra il 15 novembre 1974, e sua esecuzione (931);

— *Relatore*: Di Giannantonio.

6. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato Almirante, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (doc. IV, n. 87);

— *Relatore:* Mirate;

Contro il deputato Bacchi per i reati di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza) e all'articolo 341, prima parte e ultimo comma, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 82);

— *Relatore:* Gargani;

Contro i deputati Almirante, Tripodi, Nicosia, Roberti, Valensise, De Marzio, Abelli, Calabrò, Delfino, Baghino, Cerullo, Sponziello, Franchi, Guarra, Pazzaglia, Tremaglia, di Nardo, Servello, Romualdi, Manco, d'Aquino, Menicacci, Rauti, Santagati, Cerquetti, Palomby Adriana, Bollati, per il reato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) (doc. IV, n. 30);

— *Relatore:* Pontello;

Contro il deputato Cerullo, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 1 e 2, secondo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) (doc. IV, n. 59);

— *Relatore:* Pontello;

Contro il deputato Orsini Gianfranco, per il reato di cui agli articoli 5, primo, secondo e terzo comma, e 29 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (violazione delle disposizioni sul trasporto delle materie radioattive). (doc. IV, n. 65);

— *Relatore:* Testa;

Contro il deputato De Petro, per il reato di cui all'articolo 589, prima parte, del codice penale (omicidio colposo) (doc. IV, n. 73);

— *Relatore:* Testa;

Contro il deputato Bartolini, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 112, n. 1, e all'articolo 314 del codice penale (peculato aggravato) (doc. IV, n. 88);

— *Relatore:* Sabbatini;

Contro il deputato Cerullo per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 95);

— *Relatore:* Pontello;

Contro il deputato Pompei, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, primo comma, n. 1, e 328, primo comma, del codice penale (omissione di atti di ufficio continuata e aggravata) (doc. IV, n. 79);

— *Relatore:* Stefanelli;

Contro il deputato Preti, per il reato di cui all'articolo 595, secondo comma, del codice penale e all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 98);

— *Relatore:* Borri Andrea;

Contro il deputato Saccucci per il reato di cui all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (manifestazioni fasciste) (doc. IV, n. 97);

— *Relatore:* Codrignani Giancarla;

Contro i deputati Pannella, Bonino Emma, Pinto e Gorla Massimo, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, n. 1, e 414, n. 2, del codice penale (istigazione a delinquere aggravata) (doc. IV, n. 92);

— *Relatore:* Perantuono;

Contro i deputati Pannella, Bonino Emma, Mellini, Faccio Adele e Pinto, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, n. 1, e 414, n. 2, del codice penale (istigazione a delinquere aggravata) (doc. IV, n. 93);

Contro il deputato Manco Clemente per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, n. 7, 112, n. 1 e 630, secondo comma del codice penale (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione aggravato) (doc. IV, n. 86);

— *Relatore:* Bandiera.

7. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del Regolamento):*

MELLINI ed altri: Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende che hanno determinato la fine della detenzione del criminale di guerra Herbert Kappler (*urgenza*) (1742);

— *Relatore:* Accame;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — PANNELLA ed altri: Modificazione all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (29);

— *Relatore:* Caruso;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — BOZZI ed altri: Modificazioni all'istituto della immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (41);

— *Relatore:* Caruso;

MELLINI ed altri: Norme per la tutela delle prestazioni di attività lavorativa nella produzione di beni e di servizi da parte di membri di comunità religiose e per la somministrazione degli alimenti in favore di religiosi e ministri di culto (1833);

— *Relatore:* Ciannamea;

BALZAMO ed altri: Libertà di espressione e comunicazione (13);

— *Relatori:* Mastella e Pennacchini;

MATTEOTTI ed altri: Disciplina giuridica della rappresentazione in pubblico delle opere teatrali e cinematografiche (648);

— *Relatori:* Mastella e Pennacchini;

PICCINELLI ed altri: Abolizione delle commissioni di censura cinematografica (700);

— *Relatori:* Pucciarini e Pennacchini;

BALZAMO ed altri: Riordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato « Corpo di polizia della Repubblica italiana » (12);

— *Relatore:* Mammì;

FLAMIGNI ed altri: Riordinamento democratico dell'amministrazione della pubblica sicurezza e del corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato Corpo di polizia della Repubblica italiana (900);

— *Relatore:* Mammì;

PANNELLA ed altri: Istituzione del corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza (CUOPS) per la tutela della legalità repubblicana (1167);

— *Relatore:* Mammì;

MAZZOLA ed altri: Istituzione del corpo civile della polizia di Stato: provvedimenti urgenti e norme di delega per il riordinamento della amministrazione della pubblica sicurezza (1338);

— *Relatore:* Mammì;

DELFINO ed altri: Istituzione, stato giuridico, diritti sindacali e disciplina del Corpo di polizia (1376);

— *Relatore:* Mammì;

FRANCHI ed altri: Istituzione del Corpo di polizia. Riordinamento del servizio di pubblica sicurezza. Organi rappresentativi del personale. Istituzione del ruolo civile del personale del Corpo di polizia (1381);

— *Relatore:* Mammì;

COSTA ed altri: Istituzione del Corpo di polizia della Repubblica italiana. Provvedimenti relativi alla riorganizzazione della polizia. *Status* e diritti dei suoi appartenenti e norme di comportamento degli stessi (1468);

— *Relatore:* Mammì;

FRANCHI ed altri: Valutazione del titolo di studio negli esami di idoneità al grado di vice brigadiere nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (272);

— *Relatore:* Mammì;

FRANCHI ed altri: Estensione delle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza già militarizzato nelle forze armate (368);

— *Relatore:* Mammì;

FRANCHI e SERVELLO: Modifica dello articolo 10 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, recante disposizioni a favore di categorie del personale della pubblica sicurezza (372);

— *Relatore*: Mammi;

BELCI ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, riguardante il riordinamento degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (379);

— *Relatore*: Mammi;

CALABRÒ: Corresponsione « a vita » dell'indennità speciale di cui alle leggi 3 aprile 1958, n. 460, e 26 luglio 1961, n. 709, ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (485);

NICOSIA ed altri: Conglobamento delle indennità complementari, nonché della indennità di alloggio, nello stipendio base e loro pensionabilità a favore delle forze dell'ordine (pubblica sicurezza, carabinieri, agenti di custodia, guardie di finanza, Corpo forestale dello Stato) e rivalutazione dello stipendio conglobato (576);

— *Relatore*: Mammi;

BERNARDI ed altri: Disposizioni a favore di categorie del personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1152);

BOFFARDI INES ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile (1278);

— *Relatore*: Mammi;

BOFFARDI INES: Estensione dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, concernente disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1800);

— *Relatore*: Mammi;

FORTUNA: Abrogazione degli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, recante disposizioni per l'applicazione del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia nella parte relativa al matrimonio,

riguardanti l'esecutività in Italia della sentenza di nullità del matrimonio e dei rescritti di dispensa del matrimonio rato e non consumato (59);

— *Relatore*: Pontello;

MELLINI ed altri: Abrogazione del capo V del titolo II del codice di procedura penale (88);

— *Relatore*: Pontello;

MELLINI ed altri: Tutela dei diritti dei cittadini della Repubblica di lingua diversa da quella italiana e delle minoranze linguistiche (662);

— *Relatore*: Vernola.

8. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento)*:

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti dei motocicli (*urgenza*) (61);

— *Relatore*: Piccinelli;

PENNACCHINI: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale (*urgenza*) (155);

— *Relatore*: Grassi Bertazzi;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — NATTA ALESSANDRO ed altri: Norme in materia di elettorato attivo e passivo (*urgenza*) (191);

— *Relatore*: Segni;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — FRACANZANI ed altri: Modifiche agli articoli 48, 56 e 58 della Costituzione in materia di limiti di età per l'elettorato attivo e passivo (*urgenza*) (533);

— *Relatore*: Segni.

La seduta termina alle 19,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZiate****INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

AMARANTE, BIAMONTE E FORTE. —
Al Ministro della marina mercantile. —
Per sapere se sia a conoscenza delle denunce, delle segnalazioni e delle polemiche che da anni si ripetono circa il rispetto delle tariffe per l'uso delle cabine degli stabilimenti balneari della costa salernitana;

per sapere se non ritenga opportuno, al fine di garantire sia l'utente sia il buon nome degli esercenti rispettosi della legge, dare disposizioni alla Capitaneria di porto di provvedere alla massima pubblicizzazione (anche con manifesti da affiggersi nei vari centri della provincia) delle tariffe stabilite;

per sapere, infine, quali disposizioni siano state impartite per una ampia e permanente vigilanza sull'effettivo rispetto delle tariffe medesime. (5-01201)

AMARANTE, BIAMONTE E FORTE. —
Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere se è a conoscenza del malcontento esistente in diversi comuni della provincia di Salerno a causa della mancata ricezione dei programmi televisivi del primo e del secondo canale;

per sapere quali iniziative sono state adottate o si intendono adottare per assicurare tale ricezione in tutti i comuni del salernitano. (5-01202)

AMARANTE, BIAMONTE E FORTE. —
Al Ministro della marina mercantile. —
Per sapere — specialmente in riferimento alla stagione turistica in corso — se sia stata condotta una indagine sullo stato dell'inquinamento della costa salernitana e, in caso affermativo, per conoscere i risultati emersi ed i provvedimenti adottati o che si intendono adottare;

per sapere, inoltre, se sia a conoscenza delle gravi carenze igieniche riscontrabili in diversi tratti di spiaggia del litorale del salernitano e, in caso affermativo, per sapere quali provvedimenti sono stati o si intendono adottare. (5-01203)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

GARGANO MARIO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che il Centro sperimentale metallurgico s.p.a. in Castel Romano, ha predisposto il progetto di amplificazione n. 22352/CI che prevede una spesa di lire 3.668.600.000 e che la Cassa per il mezzogiorno ha deliberato di concederle un contributo di lire 341.614.000 — se ritiene verificare l'opportunità, ove se ne verifichino le possibilità, di assorbire le maestranze della disciolta Metalsud. (4-05528)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere se è a conoscenza che esiste in provincia di Novara la Cascina Avogadro, un grosso complesso quasi ignorato sulle rive dell'Agogna, tra Vignale e Agognate, nel cui interno c'è una chiesa con alcuni affreschi originali di finissima fattura, di scuola lombardo-piemontese del '400 e tale chiesa è aperta con possibilità quindi di asportazioni e furti;

per chiedere l'intervento del Governo sulla sovrintendenza ai monumenti al fine di tutelare questo nascosto tesoro artistico. (4-05529)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere se è a conoscenza che la chiesa romanica di San Giorgio sul monte omonimo a Piossasco in provincia di Torino, edificata dai benedettini nel X secolo e presente nella sua navata centrale pregevoli affreschi raffiguranti gli apostoli ed i loro simboli, risalenti al XIV secolo, è in rovina, abbandonata alle intemperie ed alle razzie, tanto che negli anni passati dei vandali hanno provveduto a scrostare gli intonaci, immortalando le loro firme sulle pareti e con un allevatore di muli che ha trasformato addirittura l'interno della chiesa in stalla;

per sapere — di fronte al « progetto giovani » dell'amministrazione comunale di Piossasco che ha deciso di intervenire con uno stanziamento di 3 milioni di lire, chiamando a lavorare gruppi di volontari e di enti, costituiti in comitato promotore dei restauri — se intenda il Governo premere sulla Sovrintendenza ai monumenti del Piemonte, a cui sarà sottoposto un progetto di consolidamento e di restauro, per fornire adeguato contributo finanziario, riscoprendo questo importante patrimonio storico-ambientale. (4-05530)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è vero che tramite decreto si intende abolire un posto in organico nella sede della scuola del capoluogo di Villafranca, in provincia di Torino, di un altro posto nella frazione Mottura e di un altro ancora in frazione Madonna degli Orti;

per sapere se è vero che le statistiche inviate al provveditore agli studi erano di tipo generico e riguardavano solo una parte della popolazione scolastica, cioè i residenti, e che nessuna delle insegnanti titolari delle sedi è stata interpellata, e neppure il consiglio di circolo, ed il comune di Villafranca;

per chiedere l'intervento sul Provveditorato per il ritiro del provvedimento. (4-05531)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se è a conoscenza che altri danni, se pur limitati, sono stati causati in Val Pellice dalla piena dei torrenti nel mese scorso, in quanto solo la Provvidenza ha voluto che il temporale durasse poco più di un'ora, evitando che le acque impazzite dilagassero per le campagne, con una piena che ha portato con sé detriti e tronchi d'albero;

quando mai il Magistrato del Po, unico responsabile dell'assetto dei torrenti, si deciderà a fare effettuare i lavori di sua competenza, a ripristinare l'alveo del

torrente, a usare quei 3 miliardi che gli sono stati assegnati fin dal settembre dell'anno scorso. (4-05532)

FERRARI MARTE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.*

— Per conoscere — premesso:

che i ministri interessati conoscono le risultanze dell'incontro avvenuto il giorno 8 giugno 1978 fra i rappresentanti sindacali della Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UIL-TUCS ed il sottosegretario al Ministero del lavoro onorevole Cristofori per la definitiva soluzione dei problemi interessati il personale adibito agli uffici per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici;

che notevole malcontento è esistente fra gli oltre duemila lavoratori per il protrarsi di una situazione che li danneggia nelle loro condizioni normative ed economiche e che li mantiene in uno stato di precarietà e di incertezza —:

a) se è fondato che questa situazione di inadempienza è per precise responsabilità del Ministero del tesoro che imporrebbe una violazione e la non applicazione della legge n. 70;

b) cosa si intende determinare e svolgere affinché venga superata l'attuale situazione e si attuino i precisi impegni per la soluzione dei problemi del personale dell'UANSF che derivano ai ministri interessati affinché siano evitate tensioni e azioni di lotta per evidente e aperta violazione delle pattuizioni definite e stipulate. (4-05533)

AMARANTE, BIAMONTE E FORTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del disagio provocato alle popolazioni della zona nocerina, in provincia di Salerno, dagli inconvenienti — segnalati già con la interrogazione n. 4-00699 del 7 ottobre 1976 — riscontrabili nello stato della strada statale numero 18 ed, in particolare, per sapere:

a) quali opere di competenza dell'ANAS sono attualmente in corso di progettazione, di appalto o di esecuzione;

b) quali opere, tra quelle comprese nel programma di spesa di lire 100 milioni, di cui alla risposta alla suddetta interrogazione, sono state eseguite e quali da eseguire;

c) quali iniziative sono state attuate o si intendono attuare verso gli enti locali della provincia di Salerno perché realizzino i lavori di loro competenza. (4-05534)

AMARANTE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere l'elenco delle persone fisiche e giuridiche titolari di concessioni sul demanio marittimo della provincia di Salerno che abbiano commesso, o per le quali siano state segnalate o riscontrate, violazioni delle norme previste nelle concessioni medesime e, in particolare, per conoscere, per ciascun caso, il tipo di violazione commessa, segnalata o riscontrata nonché i provvedimenti adottati. (4-05535)

AMARANTE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere l'elenco delle persone fisiche o giuridiche alle quali sono state rilasciate concessioni sul demanio marittimo della provincia di Salerno con l'indicazione, per ciascuno titolare di concessione, del tipo, dell'estensione della superficie, nonché della data di decorrenza e di quella di scadenza della concessione medesima. (4-05536)

BOLOGNARI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di disagio in cui è stato abbandonato l'ufficio postale di Naxos-Giardini (Messina), carente di personale da alcune settimane, proprio durante il maggiore afflusso di utenti dovuto alla presenza nella località di decine di migliaia di turisti;

per sapere se è vero, come risulta dalle notizie di stampa, che la direttrice dell'ufficio ha richiesto due unità per sostituire i due impiegati assenti per malattia, definendo la situazione « drammatica »,

e che i superiori responsabili non hanno ritenuto di dover dare positiva soluzione al caso;

per sapere, infine, se, anche in relazione a precedenti segnalazioni di analoghi casi di disfunzione, non ritenga di dover predisporre nelle prossime stagioni turistiche, per tutta la zona di Naxos e Taormina, un piano per il rafforzamento degli uffici postali che vengono ogni anno a trovarsi regolarmente in drammatiche difficoltà, dando esempio, tra l'altro, di gravissima inefficienza e concedendo a milioni di turisti stranieri un'immagine poco edificante della organizzazione del servizio pubblico italiano. (4-05537)

IANNIELLO, SANDOMENICO, LEZZI E CIAMPAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle partecipazioni statali e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, dopo la recente sciagura che ha provocato la morte di un'intera famiglia nel « Villaggio Italsider » di Pianura (Napoli), non si ritiene di disporre un'apposita, rigorosa inchiesta ministeriale, allo scopo di accertare, parallelamente all'indagine, sul piano penale, promossa dalle competenti autorità giudiziarie, le responsabilità di ordine amministrativo, specie per quanto riguarda:

le reali cause che hanno determinato la morte della famiglia Castaldi;

l'eventuale esistenza di insufficienze tecniche degli impianti di riscaldamento installati o di difetti di costruzione degli immobili realizzati;

l'esistenza di precedenti denunce da parte degli assegnatari contro tali difetti ed insufficienze ed il conseguente comportamento assunto dai responsabili della ICLIS (società costruttrice) dell'Italsider (società committente) e dei competenti servizi del Ministero dei lavori pubblici;

la grave ed inspiegabile contraddizione tra l'esito del controllo peritale, disposto, a suo tempo, dalle autorità giudiziarie (secondo il quale i lavori sarebbero stati eseguiti a regola d'arte) ed il contemporaneo frettoloso inizio di lavori di riparazione dei predetti immobili per un valore di oltre un miliardo e mezzo;

il titolo con il quale un così rilevante importo è stato riportato nel bilancio dell'Amministrazione che lo ha erogato;

l'esistenza o meno di altri suoli acquistati dall'Italsider a Pozzuoli, a Monterusello ed a Napoli per programmi di edilizia popolare ed alla motivazione data ai predetti investimenti, visto che non risultano realizzati altri insediamenti di case popolari per conto della Italsider;

i motivi per i quali non si è ritenuto di dare riscontro a precedenti interrogazioni presentate da più parti politiche sulle insufficienze strutturali, tecniche ed amministrative del Villaggio Italsider da oltre un anno.

Gli interroganti chiedono di sapere, altresì, se con una maggiore attenzione ai rilievi ed alle deficienze denunciate dagli assegnatari si sarebbe potuto evitare la tragedia della famiglia Castaldi e se per l'avvenire sono state predisposte idonee misure preventive. (4-05538)

SCARAMUCCI GUAITINI ALBA, FAENZI E PUCCIARINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza di quanto accaduto nella serata del 13 luglio 1978 nei pressi del Teatro Alberico di Roma.

Se non ritiene che sia da considerarsi pesante e discutibile il modo ed il metodo di intervento della polizia (si è trattato, tra l'altro, di agenti in borghese che hanno agito con le pistole in pugno) nei confronti di una tipica e pacifica « azione teatrale di strada » pratica questa, notoriamente diffusa, anche sul piano europeo, dall'inizio di questo secolo ed operata, nella stessa città di Roma già negli anni '60, senza che ciò, in passato, abbia mai causato interventi di ordine pubblico.

L'« azione di strada » d'altra parte è oggetto di didattica dei seminari che si tengono al Teatro Alberico promossi dal comune di Roma, nonché da Enti e Associazioni, tra cui l'Istituto del Teatro dell'Università di Roma, il Teatro di Roma, la SAI, l'ARCI, con la partecipazione di importanti e qualificati gruppi teatrali stranieri, quali il Teatro Trac-Caracas,

Living Theatre-USA, A. Boal-Brasile, Instytut Aktora-Polonia, Jaques Lecoq-Francia.

Gli interroganti desiderano pertanto conoscere se il Ministro non ritenga che detto intervento della polizia legittimi anche il sospetto di un attacco che si è voluto effettuare nei confronti di una qualificata iniziativa promossa dall'ente locale e da istituzioni democratiche, nonché alla libertà artistica, di espressione e alla collaborazione culturale internazionale.

Si chiede infine quali provvedimenti intende adottare nei riguardi di quei cittadini che nella predetta occasione si sono trovati, non certo volontariamente, coinvolti nell'azione delle forze di polizia. (4-05539)

TESTA. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e delle finanze.* — Per sapere — premesso:

che da notizie di stampa, mai smentite, risulta il pagamento di somme altissime, parecchie centinaia di milioni di lire, per il passaggio di cantanti e gente di spettacolo in genere da una casa fonografica, o comunque produttrice, ad una altra;

che specificatamente, di recente, il cantante Claudio Baglioni per essere trasferito dalla Casa discografica RCA alla concorrente CDS risulta essere costato di « ingaggio » la somma di 1.200.000.000 (un miliardo e duecento milioni) di lire;

che mentre vengono pagate queste somme astronomiche sono in corso pressioni da parte delle case fonografiche per ottenere agevolazioni fiscali come la riduzione dell'IVA —

se intendano disporre un'inchiesta per accertare i fatti su menzionati, le eventuali violazioni di legge e le evasioni fiscali in proposito, facendosi presente che molte di queste « case produttrici » hanno, come la CDS, ramificazioni estere.

Si chiede inoltre di sapere quali provvedimenti si intendano prendere per colpire un fenomeno che appare essere di dimensioni assai più vaste del così detto « mercato del calcio », recentemente oggetto di attenzione sia da parte della ma-

gistratura che del Governo, rilevando che lo spreco di tanto denaro in un momento così grave di crisi economica e sociale offende la coscienza dei lavoratori italiani costretti ogni giorno a nuovi sacrifici.

(4-05540)

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO E CORVISIERI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che a partire dal 1° luglio 1978, a causa della chiusura dell'aeroporto di Cagliari Elmas nelle ore comprese tra la mezzanotte e le sette antimeridiane, dovuta a lavori in corso sulla pista, gli operatori economici e i passeggeri, in continuo aumento per l'avanzata stagione estiva subiscono gravi disagi.

In particolare per i quotidiani del continente la chiusura dell'aeroporto e la conseguente soppressione dello scalo notturno comporta un ritardo sensibile nella distribuzione con conseguente forte calo di vendite a Cagliari, Oristano, Nuoro e rispettive province. La soluzione d'emergenza adottata, l'utilizzazione dello scalo di Alghero, non risolve infatti il problema data la distanza che intercorre tra Alghero e le suddette province e data la scarsa possibilità per questo aeroporto di recepire l'aggravio di movimento merci venutosi a creare con la nuova situazione.

Si chiede che il Ministro intervenga per la soluzione di questo caso che può essere risolto con l'istituzione di un volo che indicativamente parta da Fiumicino alle ore 6,15 e arrivi a Cagliari Elmas alle ore 7,05 in coincidenza con l'apertura dell'aeroporto, in modo da favorire il trasporto della posta, la tempestiva distribuzione dei quotidiani nelle suddette province, e non ultimo favorire il trasporto passeggeri in Sardegna a tariffa notturna. (4-05541)

CONTE ANTONIO, GIADRESCO E BOTTARELLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

a) quali provvedimenti siano stati assunti per fare piena luce sul grave fatto verificatosi al COASCIT di Francoforte dove l'amministratore contabile si è

allontanato dal lavoro sin dal 30 maggio 1978 facendo anche registrare l'ammancio di una notevole somma di denaro;

b) quali responsabilità siano state definite relativamente ai controlli stabiliti dalle varie disposizioni legislative vigenti ed evidentemente trascurati o disattesi;

c) attraverso quali strumenti si intenda respingere l'attacco indiscriminato, che viene da parti interessate, agli organismi democratici della emigrazione che attualmente hanno poteri soltanto consultivi;

d) se non si ritenga, anche di fronte a vicende così emblematiche, di realizzare in tempi brevissimi la riforma degli strumenti di partecipazione democratica nella Emigrazione, ponendo in tal modo le condizioni reali di gestioni e comportamenti rigorosi e controllati.

(4-05542)

PAVONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere - premesso che tutti i centri meccanografici del Ministero del tesoro sono in possesso delle memorie elettroniche - quali provvedimenti si intendono adottare affinché venga dato un riassetto definitivo e perfezionato al remoto sistema che ancora viene attuato circa i prontuari di conteggio e pagamento delle pensioni ai funzionari ed al personale statale in quiescenza, non coincidente, come per il personale in attività di servizio, con la decorrenza mensile dal primo del mese di gennaio e scadenza al giorno 30 d'ogni mese. Infatti, le date di scadenza delle pensioni statali attualmente sono frazionate e spezzettate in due rate disuguali e a mese sfasato, e cioè: sono pagate in data 5 gennaio quelle di reversibilità, il giorno 12 quelle degli statali civili e militari, ed il 25 per il personale ferroviario ed enti locali.

Non a tutti è noto, infatti, che tale sistema ha recato sempre confusione, specialmente ogni anno, all'atto degli aumenti delle indennità decorrenti dal mese di gennaio che il frazionamento conclude a

febbraio; degli aumenti decorrenti dal mese di luglio che si concludono col frazionamento in agosto di ogni anno.

Il predetto frazionamento e spezzettamento, oltre a comportare perdita di tempo prezioso al personale del Ministero nel redigere i prontuari, ha sempre dato luogo a malumore e proteste fra i pensionati, costretti ad accontentarsi e rassegnarsi a controllare alla cieca ogni loro competenza, dato che neppure il più esperto in problemi enigmistici è mai riuscito a decifrare se quanto percepito sia esatto. Ciò si rileva maggiormente dal fatto che l'assegno pensionistico, comprendente anche 8-10 indennità pensionabili, sono riepilogate in un solo importo; vedansi le aggiunte per i corpi di polizia previste dalle leggi 15 febbraio 1975, n. 572, e 1° marzo 1977, n. 283, circa le indennità di istituto.

Ciò premesso, i funzionari e statali in quiescenza continuano a subire le solite emarginazioni e storture di un diritto.

Al fine, quindi, di perfezionare tutto il sistema pensionistico, si propone voler riesaminare la possibilità perché le pensioni da corrispondere presso gli uffici postali, vengano materialmente pagate rispettivamente nei giorni 16-20 e 25, ma con il conteggio riferito a tutto il mese, cioè al giorno 30 d'ogni mese, con l'aggiunta sull'assegno pensionistico delle voci che descrivono le indennità accessorie, in analogia a quanto viene praticato per il personale in servizio, al fine di rendere controllabile ogni competenza corrisposta al personale in quiescenza. (4-05543)

PAVONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che circa 500 marescialli capi dell'Esercito, già in tale grado dal 1° settembre 1971, avrebbero dovuto essere promossi dopo il quarto anno di servizio al grado di maresciallo maggiore fin dal 1° settembre 1975, sono ancora, purtroppo, in attesa di una tempestiva « difesa d'ufficio », essa si sta rivelando astratta e lontana, tanto più che gli interessati non sono tutelati da orga-

ni sindacali — quali provvedimenti urgenti si intendono adottare, al fine di sbloccare gli avanzamenti, dato che gli interessati da oltre due anni vivono in deprimente attesa che si riflette negativamente sulla benemerita categoria, nonché sul rendimento in servizio presso i loro Reparti di appartenenza. (4-05544)

PAVONE. — *Al Ministro dei trasporti.*
— Per sapere — premesso:

che l'Azienda delle ferrovie dello Stato sulla nave traghetto *Cariddi* in servizio tra Messina e Villa S. Giovanni, pare abbia speso circa 6 miliardi per installare nuovi motori principali ausiliari ecc. A tale elevata spesa bisogna aggiungere la perdita per improduttività nei lunghi periodi in cui è rimasta ferma prima e dopo i lavori, perché eseguiti male e in maniera non continuativa presso cantieri e ditte varie;

che alla perdita per mancata produzione bisogna aggiungere il costo del personale pagato a vuoto durante il periodo di fermo della nave nonché le spese per il trasporto verso i vari cantieri navali. Complessivamente, quindi, pare si possa calcolare, finora, una spesa di circa 15 miliardi, oltre i lavori che dovranno ancora essere eseguiti a breve scadenza;

che malgrado questa non indifferente spesa, si dice che attualmente la nave non è in grado di tenere il mare, infatti in caso di mare leggermente mosso resta ferma in porto;

che l'onere complessivo è stato tanto elevato, che l'Azienda avrebbe potuto avere in linea, con un modesto aumento rispetto all'onere avuto, una nuova nave moderna ed efficiente —:

1) quali sono stati i criteri adottati dall'Azienda delle ferrovie dello Stato nel disporre la riparazione della nave e non l'acquisto di una unità nuova che avrebbe potuto rendere almeno il doppio;

2) quali validi motivi sussistono perché molti lavori che prima venivano eseguiti in economia dall'officina delle navi traghetto delle ferrovie vengano ora dati in appalto a ditte varie;

3) perché l'Azienda delle ferrovie dello Stato si è rifiutata di fornire i necessari chiarimenti al rappresentante del personale che ne aveva fatto esplicita richiesta nell'interesse stesso dell'Amministrazione. (4-05545)

PAVONE. — *Ai Ministri della difesa, dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare al fine di rivalutare e rendere pensionabile al 65° anno di età l'indennità mensile speciale e di riserva ai sottufficiali e militari dei corpi di polizia e delle Forze armate, in analogia a quanto fu disposto in favore degli ufficiali in servizio permanente a riposo, i quali hanno diritto alla riliquidazione della pensione al compimento del 65° anno di età, prevista dalla legge n. 417 del 25 maggio 1962.

L'esigenza di un provvedimento in questa direzione fu anche posto in evidenza dal presidente della Commissione difesa della Camera, onorevole Accame, in sede di esame del bilancio della Difesa per l'anno 1977, nonché con un ordine del giorno accettato dal ministro della difesa di allora, onorevole Lattanzio, presente alla discussione, come raccomandazione.

È da precisare che i marescialli maggiori aiutanti della polizia collocati a riposo mediamente al 56° anno di età, percepiscono l'indennità di riserva svalutata in lire 8.400 mensili nette; gli appuntati e guardie lire 3.400 mensili nette; importi che offendono ogni elementare principio di umana dignità, con la perdita di tale diritto al 65° anno di età, in quanto non risulta mantenuta la promessa esigenza di modificare l'articolo 32 della legge n. 599 del 31 luglio 1954 istitutiva di tale indennità, che rappresenta, purtroppo, una grave omissione.

Si ricorda, infine, che i sottufficiali e militari della polizia sono sottoposti, più degli ufficiali, a molteplici disagi e al rischio della vita, come hanno più volte dimostrato gli orrendi e sanguinosi delitti dei recenti e dolorosi avvenimenti.

(4-05546)

MORINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere il pensiero del Governo circa l'opportunità di promuovere la modifica dell'articolo 96 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, ed i divieti in esso contenuti, nel senso di consentire solamente il pascolo e la permanenza degli ovini e di prevedere che gli uffici interessati con atto di concessione procedano ad autorizzare l'uso delle arginature a scopo di pascolo a pastori singoli od associati.

Infatti l'articolo 96 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testualmente dice: « Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: *omissis...* lettera i): il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori ».

L'interrogante rileva che nessuno dubita che la norma di polizia sopra richiamata fosse di rilevante interesse e di pratica attualità all'atto della promulgazione della norma stessa.

Infatti a quell'epoca, primi decenni del '900 le arginature erano di recente formazione e quindi avevano bisogno e necessità di razionale protezione e difesa.

Va anche ricordato che a quell'epoca, nelle campagne, venivano condotti al pascolo tutti gli animali domestici, con particolare riferimento ai bovini, equini, ovini, suini eccetera e pertanto il rischio della permanenza e del pascolo degli animali, specie quelli pesanti, era effettivamente forte e poteva indubbiamente danneggiare la formazione della cotica erbosa e la stessa stabilità delle arginature.

Col passare degli anni e dei decenni, le arginature lungo i corsi d'acqua, i canali, le strade etc. si sono consolidate a tal punto che essi possono benissimo sopportare il pascolo di certi animali, come le

pecore, che anzi si può ritenere che il pascolo giovi alla loro manutenzione.

Va anche notato che con l'abbandono delle terre meno fertili e con il diminuire della mano d'opera nelle campagne, in moltissimi casi gli argini non vengono più sfruttati dai frontisti concessionari anche per lo sfalcio delle erbe e ciò con notevole danno per la conservazione delle arginature stesse.

Se a quanto sopra si aggiunge lo scarso personale di vigilanza di cui dispone l'amministrazione statale a livello dei vari servizi, è facile constatare in quale stato di abbandono e trascuratezza si trovano tante arginature, con conseguenti ostacoli e difficoltà anche per il normale deflusso delle acque, specie durante i periodi di piena, etc.

Di contro recenti studi fatti accuratamente da tecnici agricoli di vaglia ma soprattutto all'estero, con particolare riferimento ai paesi nordici, stanno a dimostrare che il pascolo degli ovini, specie se regolamentato, sugli argini non solo non li danneggia ma serve opportunamente sia per rinsaldare il manto e la cotica erbosa, sia per tenere le arginature più sgombre e pulite da arbusti, etc.

Il poter dare in concessione anche a pastori singoli o associati gli argini dei corsi d'acqua, di bonifica, delle strade, etc. non solo per lo sfalcio delle erbe, ma anche per il pascolo degli ovini porterebbe certamente ad una maggiore e più razionale conservazione delle arginature.

Nello stesso tempo si contribuirebbe a dare spazio e possibilità di incremento al patrimonio ovino tanto necessario all'economia ed alla bilancia dei pagamenti del nostro paese (quando si pensa che siamo importatori di carne ovina per quasi un miliardo di lire al giorno), nonché al problema occupazionale, specie in un momento delicato come il presente. (4-05547)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se ritenga opportuno riferire al Parlamento sullo stato della complessiva azione politico-amministrativa, ordinaria e straordinaria, per lo sviluppo del Mezzogiorno, prima di adottare provvedimenti sulla gestione della Cassa per il mezzogiorno che risulterebbero una elusione deviante dai problemi reali che vanno affrontati in materia.

« Dopo la riforma introdotta con la legge n. 183 la Cassa per il mezzogiorno è organo di mera esecuzione dei soli interventi ad essa affidati per comando di legge o a seguito delle direttive governative, sicché prima ed oltre che valutare la capacità di risposta della Cassa ai suoi doveri, occorre chiedersi se le scelte a monte della sua attività siano congrue e rispondenti alla situazione del Mezzogiorno.

« Peraltro, se vi fossero ritardi o inadempienze nell'azione della Cassa, il Parlamento — cui la legge n. 183 ha affidato espressamente il controllo attraverso una speciale Commissione — deve esercitare le sue prerogative in materia e non ne può essere spossessato da provvedimenti dell'esecutivo che si sostituiscano nella motivazione alle funzioni del Parlamento.

« Se queste inadempienze non vi fossero sarebbe molto grave scompaginare l'attività e offuscare la credibilità dell'istituto con provvedimenti che sembrano rivolti ad una redistribuzione di potere più che ad un recupero di efficienza. E questo non si risolverebbe nell'interesse del Mezzogiorno segnando una ulteriore involuzione oligarchica nella guida dell'azione pubblica.

« Per queste ragioni l'interrogante confida in una sollecita risposta del Presidente del Consiglio prima che si adottino provvedimenti che facciano trovare il Par-

lamento di fronte ad un inammissibile e grave fatto compiuto.

(3-02908)

« CARUSO IGNAZIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale per conoscere quali provvedimenti amministrativi, sia pure in via cautelativa, nell'ambito delle sue competenze di vigilanza sulla cooperazione, ha adottato nei confronti del Consorzio caseifici sociali di Modena, aderente alla Lega nazionale delle cooperative e mutue, essendo stato il presidente dello stesso consorzio Erte Righi rinviato a giudizio dal giudice istruttore di Torino, dopo aver scontato anche un periodo di carcere preventivo, quale complice di una delle più gravi truffe consumate ai danni dello Stato italiano e della Comunità Europea per il clandestino ingresso di migliaia di tonnellate di carne e burro di provenienza dalle repubbliche socialiste dell'Est europeo.

« L'interrogante, ben conoscendo la positiva realtà cooperative agricola dell'Emilia e soprattutto l'alto grado di partecipazione alla gestione degli affari sociali sia degli organi collegiali delle cooperative che soprattutto dei soci delle stesse, ritiene che non possa addebitarsi all'opera del solo presidente il coinvolgimento della cooperativa in un losco affare di importazione clandestina di burro dalle repubbliche socialiste dell'Est europeo.

« In conclusione l'interrogante rileva che un giusto rigore da parte del Ministero del lavoro è atteso da tutto il mondo cooperativo agricolo emiliano che ha sempre lottato contro tutte le frodi per il danno che le stesse arrecano sia al produttore agricolo serio che al consumatore.

(3-02909)

« MORINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere le valutazioni del Ministero dell'agricoltura e del Governo in genere

sulla vicenda della più grave truffa consumata ai danni dello Stato italiano e della Comunità europea per il clandestino ingresso di migliaia di tonnellate di carne e burro di provenienza dalle repubbliche socialiste dell'Est europeo, in relazione alla avvenuta conclusione dell'istruttoria da parte del giudice istruttore Tinti di Torino.

« In particolare l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti amministrativi, sia pure in via cautelativa, sono stati adottati nei confronti delle ditte ed imprese commerciali e di trasporto coinvolte nel losco affare.

(3-02910)

« MORINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle partecipazioni statali per conoscere i motivi del grave ritardo che si registra ormai da mesi all'interno delle aziende ex-EGAM del settore minerario e metallurgico, sia per quanto attiene la definizione della struttura direzionale sia per quanto attiene l'avvio dei progetti di risanamento. Dopo la nomina del presidente e del vicepresidente della nuova società capogruppo (Samin), nata dalla fusione di varie società del gruppo, non si è andati avanti nella definizione delle responsabilità e nell'attribuzione dei mandati, causando una condizione di incertezza e di immobilismo.

« Questo fatto ha ulteriormente aggravato la situazione che si è verificata per la mancata organica definizione degli indirizzi strategici dell'ENI nel settore.

« Convinti che questi gravi ritardi del vertice ENI debbano essere rapidamente superati, gli interroganti chiedono quali iniziative di confronto e di stimolo ha preso o intende prendere il Governo, e quali sono le valutazioni governative sulla funzione del sistema delle imprese pubbliche nel settore minerario e metallurgico, anche a fronte delle novità emerse nei più recenti dibattiti parlamentari che hanno indicato alcune ipotesi di lavoro per ridurre il grado di dipendenza del nostro paese per quanto riguarda l'approvvigionamento di metalli non ferrosi.

(3-02911)

« MARGHERI, MACCIOTTA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei beni culturali e ambientali, per sapere se è a conoscenza di quanto riportato nell'articolo pubblicato dal quotidiano *Il Mattino* in data 19 maggio 1978 a pagina 9 a firma di Ernesto Filoso riguardante la costruzione di un palazzo di cinque piani per uso abitazione nelle immediate adiacenze della Reggia di Portici.

« Per sapere come giudica il Ministro il fatto che — secondo quanto riportato nell'articolo — la soprintendenza ha non solo concesso il visto, ma nell'apporre tale visto al progetto presentato dal costruttore (il 23 marzo 1977, protocollo n. 12905, pratica 298/12476) aggiungeva testualmente che "l'approvazione è data ai fini della tutela paesistica e ambientale".

« Considerando che il piano regolatore di Ercolano (comune sul cui territorio sorge il fabbricato) non contiene una chiara indicazione limitativa, e quindi protettiva, nei riguardi della zona nei dintorni della Reggia, ma anche delle altre ville (motivo per il quale è stata possibile l'autorizzazione di questa operazione edilizia), si chiede anche al Ministro chi dovrebbe difendere questi beni che rappresentano un inestimabile valore culturale, e quali sono le autorità alle quali compete questo compito.

« Si chiede inoltre se non ritiene di accertare le voci e le notizie secondo le quali dietro al nome del titolare della autorizzazione (signor Armando Senatore, 80 anni, nuovo a questo tipo di operazioni edilizie) ci sarebbero invece i grossi nomi legati al mondo della speculazione edilizia, della corruzione e della mafia locale.

« L'interrogante chiede infine se il Ministro, usando l'autorità che gli compete, non ritenga necessario ordinare il blocco dei lavori, per facilitare al massimo le indagini, e per consentire quindi l'accertamento delle responsabilità di chi e con quali motivazioni ha reso possibile che avvengano ancora attentati tanto gravi ai danni di beni che appartengono alla collettività in primo luogo.

(3-02912)

« PINTO ».

INTERPELLANZE

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro, per sapere se sono a conoscenza:

che la Commissione centrale preposta allo SCAU (Servizio per i contributi agricoli unificati) ha espresso parere favorevole alle proposte di dotazione organica e riordinamento dei servizi;

che lo SCAU è, attualmente, strutturato in servizi centrali ed unità funzionali provinciali e provvede all'accertamento contributivo delle aziende agricole (per 460 miliardi di lire nel 1977) tramite anche l'attività ispettiva di vigilanza per la lotta alle evasioni contributive, all'identificazione degli aventi diritto alle prestazioni previdenziali agricole (3.149.000 addetti nell'anno 1977), alla determinazione dei salari agricoli, all'amministrazione e direzione del personale dipendente;

che, al momento, molte unità centrali e moltissime unità funzionali periferiche sono condotte da impiegati con la qualifica di "collaboratore", illegittimamente facenti funzione di direttore già dal dicembre 1977;

che la declaratoria delle mansioni allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 411 non riconosce funzioni strettamente dirigenziali alle qualifiche di "collaboratore" e di "collaboratore coordinatore", la quale ultima attiene esclusivamente a metodi e gruppi di lavoro;

che nella stesura della proposta la amministrazione SCAU ha assunto per certo lo scioglimento dell'ente al 1 gennaio 1979, per effetto del disegno di legge n. 1125 in discussione al Senato, ma tutto da perfezionare nel quadro della riforma previdenziale generale ormai indilazionabile, facendosi di fatto anche carico dei problemi che l'INPS, futuro ente recettore delle funzioni e del personale SCAU dovrà affrontare, in tema di dirigenza, al momento del transito dello SCAU nelle sue strutture;

che la proposta dell'amministrazione SCAU ha travisato il secondo comma dell'articolo 25 della legge n. 70 del 1975, laddove fa esplicito riferimento "alle attribuzioni funzionali di ciascun ufficio" per quantificare e qualificare la dirigenza, per porre, invece, su di uno stesso piano le funzioni di tutte le qualifiche del personale e, sulla base di ipotetici carichi di lavoro, ripartirle fra tutti i dipendenti determinando una dotazione complessiva attestata, a sole 2.493 unità;

che l'amministrazione SCAU ha proceduto ad accorpamenti di uffici provinciali (fino a 4 uffici), cui proporre uno dei 45 dirigenti previsti a fronte di 95 unità funzionali periferiche col risultato della futura paralisi dell'ente ed una spesa giornaliera di un milione di lire per missione certamente uguale se non superiore a quella che avrebbe comportato lo auspicato aumento delle dotazioni dirigenziali per le quali, in sede di trattativa sindacale, era stato suggerito uno scaglionamento temporale;

che l'accoglimento ministeriale di tale proposta — che potrà solo affrettare il passaggio delle funzioni e del personale alla previdenza sociale — se potrà giovare ad alcuni, in quanto l'INPS è classificato di "notevole rilievo" e con tre livelli dirigenziali, precluderà a molti altri impiegati ogni legittima aspettativa di promozioni in quanto costretti, a tempo indefinito, nelle non gratificanti posizioni acquisite nello SCAU e determinare anche, in base alle funzioni illegittime che si continuano a svolgere, un prevedibile incremento dei ricorsi in sede giurisdizionale.

che l'amministrazione SCAU, adottando tale proposta che lascia gravemente scoperte le necessità funzionali dell'ente, viene meno ai suoi compiti di corretta e razionale azione amministrativa quasi a volersi sostituire alla potestà decisoria del Parlamento e del Governo in tema di soppressione, fusione o riforma degli enti soggetti alla legge n. 70 del 1975;

che anche in caso di passaggio all'INPS dovrebbe essere lo stesso personale SCAU a svolgere le funzioni per le quali ha acquisito una pluriennale profes-

sionalità evitando così a molta dirigenza INPS di doversi sottoporre a corsi di aggiornamento professionale soltanto per sovrintendere al più preparato personale SCAU.

« L'interpellante chiede di conoscere se sia il caso che i Ministri tutori prospettino modifiche a siffatte proposte dell'amministrazione SCAU per evitare la condanna all'inefficienza dell'ente la quale si ripercuoterà negativamente sulla produttività ed affezione al lavoro del personale SCAU e quindi sulla quantificazione contributiva e su milioni di destinatari delle prestazioni previdenziali.

(2-00397)

« COSTAMAGNA ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle partecipazioni statali, per sapere, sulla gestione della Metalsud di Roma e di Frosinone:

a) se il comitato di liquidazione e l'IRI vanno sperando tutti i tentativi, previsti dalla legge di scioglimento dell'EGAM, di cedere l'azienda, entro sei mesi, previo accordo di ristrutturazione e di risanamento; ciò sembra contraddetto dalla pratica chiusura degli stabilimenti;

b) se, in assenza di concreta e sperimentata possibilità di cessione a terzi, siano allo studio progetti che pur attraverso la liquidazione della società, consentano tuttavia di usufruire, per nuove attività produttive, del patrimonio di impianti e di capacità lavorative che malgrado tutto l'azienda possiede; sarebbe un ulteriore spreco di risorse lasciar disperdere completamente tale patrimonio;

c) se, in questo quadro, l'IRI ha previsto di mettere allo studio iniziative imprenditoriali alternative economicamente valide, anche a partecipazione di privati, come è indicato dalla legge;

d) perché, infine, l'IRI ha sinora rifiutato un confronto diretto con i lavoratori e le loro organizzazioni su questa materia; non sembra, infatti, né giusto né lecito rifiutare di discutere proprio con coloro che, principali vittime della cattiva gestione dell'EGAM, hanno dimo-

strato un alto senso di responsabilità di fronte alla esigenza generale di affrontare con rigore il dissesto aziendale senza ricorrere, una volta tanto, alle tradizionali soluzioni assistenziali.

(2-00398) « MARGHERI, AMICI CESARE, GRASSUCCI, DE GREGORIO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale, per sapere — premesso che la notte di venerdì 14 luglio 1978 l'intera città di Trento è stata sconvolta dall'esplosione e dal successivo incendio di 200 barili di sodio all'interno della fabbrica SLOI, nella quale viene prodotto "piombo tetraetile", quel micidiale additivo antidetonante di cui hanno parlato recentemente tutte le cronache nazionali in occasione del rischio di una gigantesca catastrofe ecologica a causa dell'affondamento della nave *Cavtat* —:

se il Governo è a conoscenza del fatto che l'intera città di Trento ha rischiato di essere colpita da una catastrofe di immani proporzioni, che avrebbe colpito la vita e la salute di circa 100 mila cittadini, oltre che degli abitanti delle zone circostanti;

se il Governo è a conoscenza che la fabbrica SLOI è situata in piena periferia urbana del centro cittadino di Trento, in prossimità diretta con abitazioni, col macello comunale, con la centrale del latte, con depositi e supermercati alimentari, con frutteti e coltivazioni, oltre che con depositi di materiali altamente infiammabili;

se il Governo è a conoscenza del fatto che — in caso di probabile necessaria evacuazione del quartiere "Cristo Re" o dell'intera città — non erano presenti a Trento, la notte del 14 luglio né il questore, né il commissario del Governo, né il sindaco, né il presidente della provincia;

se il Governo è a conoscenza che la fabbrica SLOI è rimasta in attività fino a lunedì 17 luglio 1978 nonostante due procedimenti giudiziari avessero documentato lo stato di gravissima pericolosità sia per

la vita e la salute dei lavoratori dipendenti, sia per la popolazione del quartiere "Cristo Re" dove la fabbrica è situata, sia per l'intera cittadinanza di Trento;

se il Governo è a conoscenza del fatto che il titolare della SLOI, fino a pochi mesi fa, Carlo Randaccio di Bologna, si trova tuttora a piede libero, nonostante abbia ormai assommato condanne per quasi dieci anni nei due citati procedimenti giudiziari;

se il Governo è a conoscenza del fatto che l'altissima pericolosità della SLOI è stata ripetutamente denunciata nel corso di tutta la sua quarantennale esistenza, ma in particolare da oltre un decennio in modo sistematico, attraverso innumerevoli articoli di stampa, denunce penali, pubbliche manifestazioni, assemblee popolari;

se il Governo è a conoscenza del fatto che — per causa diretta della lavorazione all'interno della SLOI — si sono verificati, nel corso dell'esistenza di questa fabbrica decine di casi di morte, centinaia di infortuni sul lavoro, migliaia di casi di intossicazione, e di lesioni permanenti nel fisico e nella mente, sistematico inquinamento nelle zone circostanti;

se il Governo è a conoscenza che, nonostante tutto ciò, in passato alla direzione della SLOI sono stati attribuiti da parte della regione Trentino-Alto Adige e anche da parte del Ministero del lavoro, addirittura documenti e attestati di benevolenza antiinfortunistica;

se il Governo è a conoscenza che nel periodo più recente, e cioè in data 16 gennaio 1978, già si era verificato all'interno

della SLOI un incendio analogo, anche se di ben minori proporzioni, di quello verificatosi la notte del 14 luglio 1978 a seguito del quale nessun provvedimento era stato preso né dall'autorità giudiziaria, né dalle altre autorità competenti, nonostante l'esistenza anche di un preciso esposto-denuncia da parte dell'Associazione Italia Nostra, nel quale veniva esattamente prevista la possibilità di una immane catastrofe, quale quella che poi effettivamente si stava per verificare il 14 luglio 1978.

« Per sapere che cosa intenda fare il Governo per accertare, per quanto di sua competenza, le responsabilità del comune di Trento, della giunta provinciale di Trento, dell'ispettorato del lavoro, del medico provinciale, dell'ufficiale sanitario del comune, del laboratorio chimico provinciale, dell'ENPI, dell'INAIL e ogni altra responsabilità coinvolta nella sistematica omerità, connivenza o complicità che ha consentito il verificarsi di una situazione come quella che ha finalmente portato, con uno spaventoso ritardo, alla definitiva chiusura della SLOI a partire dal 17 luglio 1978, in forza di una tardiva ordinanza del sindaco di Trento.

« Per sapere che cosa intenda fare il Governo in ordine alla garanzia del salario durante il periodo di forzata disoccupazione e in ordine al conseguente reperimento di posti di lavoro alternativi per i 151 lavoratori della SLOI e per i circa 50 lavoratori delle ditte di appalto, rimasti inevitabilmente senza lavoro a causa della necessaria chiusura definitiva dello stabilimento SLOI di Trento.

(2-00399)

« PINTO, GORLA MASSIMO ».